SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 146

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Venerdì, 26 giugno 2009** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dello sviluppo economico

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Agata de' Goti e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Sant'Agata de' Goti (Benevento);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da dodici consiglieri sui venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sant'Agata de' Goti (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Rita Circelli è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 giugno 2009

NAPOLITANO

Il Ministro dell'interno: MARONI

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sant'Agata de' Goti (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dodici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 13 maggio 2009.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Benevento ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 14858/Area II/09.02 del 13 maggio 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Agata de' Goti (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Maria Rita Circelli.

Roma, 26 maggio 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A07129

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 2009.

Norme sul federalismo fiscale per l'anno 2007, adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 56 del 2000.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota regionale all'IRPEF;

Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che, al comma 58, integra i trasferimenti soppressi di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 56/2000 con l'ammontare della perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario per il 2003 e anni successivi e che, al comma 59, contestualmente alla soppressione del fondo di cui all'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che si tenga conto dei trasferimenti attribuiti alle regioni a statuto ordinario dal predetto fondo nella determinazione dell'aliquota di compartecipazione;

Visto l'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo che prevede l'istituzione di una compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'I.V.A.;

Visto altresì il comma 4 del medesimo art. 2 che stabilisce che la predetta quota di compartecipazione all'I.V.A. è rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze), sentito il Ministero della sanità (ora Ministero della salute);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 ottobre 2008 con il quale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000, si è provveduto a fissare per il 2007 la compartecipazione regionale all'I.V.A. nella misura del 46,10 per cento del gettito I.V.A. complessivo realizzato nel 2005, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE;

Considerata la necessità di procedere alla ripartizione della compartecipazione all'IVA per l'anno 2007, rinviando al successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri lo sviluppo triennale delle quote di cui sopra, subordinatamente, al riadeguamento delle aliquote così come previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 56/2000;

Visto l'art. 7 deI decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 che istituisce il Fondo perequativo nazionale e stabilisce i criteri per le assegnazioni alle regioni;

Visto l'accordo siglato dai Presidenti delle Regioni a statuto ordinario a Villa San Giovanni (Reggio Calabria) in data 21 luglio 2005, con il quale le Regioni concordano nuovi criteri di ripartizione per superare le criticità rilevate in occasione della predisposizione del precedente D.P.C.M. del 14 maggio 2004, relativo all'anno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 2004 e successivamente impugnato davanti al T.A.R. Lazio;

Visti i commi 319 e 320 dell'art. 1 della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, con i quali sono state apportate modifiche legislative al richiamato decreto legislativo n. 56 del 2000 al fine di recepire i criteri concordati in occasione dell'Accordo di cui al punto precedente ed è stata, altresì, prevista la possibilità di apportare modifiche alle specifiche tecniche dell'allegato *A)* al medesimo decreto;

Visti i correttivi apportati dai Presidenti delle Regioni con l'accordo raggiunto in data 12 novembre 2008, notificato al Ministero dell'economia e delle finanze con note della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n. 3598/C2FIN del 12 novembre 2008 e n. 3600/C2FIN del 13 novembre 2008;

Visti i dati ISTAT relativi ai consumi finali delle famiglie a livello regionale per gli anni 2003, 2004 e 2005, consumi la cui media è utilizzata come indicatore di base imponibile per l'attribuzione della compartecipazione regionale all'I.V.A.;

Vista l'intesa con la Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della salute;

Decreta:

Art. 1.

Quota di compartecipazione all'I.V.A.

Le quote di compartecipazione all'I.V.A. di ciascuna regione di cui al comma 4, lettera *a)*, dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2007 sono stabilite nelle misure indicate nella tabella *A)*, facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Quota di concorso alla solidarietà interregionale

Le quote di concorso alla solidarietà interregionale, di cui al comma 4, lettera *b)*, dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2007 sono stabilite, per ciascuna regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella *B)*, facente parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Quote assegnate a titolo di fondo perequativo nazionale

Le quote da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale, di cui al comma 4, lettera *c)*, dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2007 sono stabilite per ciascuna regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella *C)*, facente parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Somme da ripartire alle Regioni

Le somme risultanti a favore di ciascuna regione, ai sensi del comma 4, lettera *d)*, dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono stabilite nell'ammontare complessivo di euro 45.584.054.272 per l'anno 2007 e sono ripartite nelle misure indicate nella tabella *D)*, facente parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

Erogazioni alle Regioni

Il Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, in conformità ai correttivi decisi dalla Conferenza dei Presidenti, eroga a ciascuna Regione le somme di cui all'allegata tabella *E)*, facente parte integrante del presente decreto, per il complessivo ammontare di euro 45.584.054.272.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2009

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2009
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 369

ALLEGATO

ANNO 2007

COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA DETERMINATA IN BASE AI CONSUMI DELLE FAMIGLIE

TABELLA A

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	RIPARTIZIONE REGIONALE
PIEMONTE	4.263.036.340
LOMBARDIA	9.534.890.688
VENETO	4.675.156.333
LIGURIA	1.687.358.533
EMILIA ROMAGNA	4.505.868.065
TOSCANA	3.666.370.392
UMBRIA	746.805.681
MARCHE	1.397.652.768
LAZIO	5.349.051.355
ABRUZZO	1.008.664.085
MOLISE	231.443.510
CAMPANIA	3.888.324.079
PUGLIA	2.836.108.141
BASILICATA	380.234.273
CALABRIA	1.413.090.031
TOTALE RSO	45.584.054.272

ANNO 2007

QUOTE DI CONCORSO ALLA SOLIDARIETA' INTERREGIONALE
TABELLA B

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	Concorso regionale
PIEMONTE	306.644.784
LOMBARDIA	3.289.299.976
VENETO	789.588.847
LIGURIA	0
EMILIA ROMAGNA	738.800.017
TOSCANA	47.210.781
UMBRIA	0
MARCHE	0
LAZIO	1.551.968.510
ABRUZZO	0
MOLISE	0
CAMPANIA	0
PUGLIA	0
BASILICATA	0
CALABRIA	0
TOTALE RSO	6.723.512.915
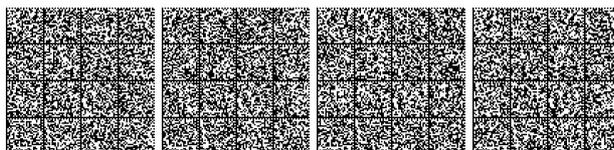
ANNO 2007

QUOTE DA ASSEGNARE A TITOLO DI FONDO PEREQUATIVO NAZIONALE

TABELLA C

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	Quote regionali	Ripartizione 12,50%	TOTALE
PIEMONTE	0	482.121.140	482.121.140
LOMBARDIA	0	757.640.884	757.640.884
VENETO	0	467.093.736	467.093.736
LIGURIA	157.877.224	232.136.317	390.013.540
EMILIA ROMAGNA	0	457.320.086	457.320.086
TOSCANA	0	440.569.749	440.569.749
UMBRIA	206.629.104	120.520.122	327.149.226
MARCHE	81.292.696	190.611.026	271.903.722
LAZIO	0	465.853.029	465.853.029
ABRUZZO	414.398.457	185.081.539	599.479.996
MOLISE	193.846.206	56.625.638	250.471.844
CAMPANIA	2.458.417.280	827.912.697	3.286.329.977
PUGLIA	1.745.840.795	584.967.462	2.330.808.257
BASILICATA	401.490.292	102.999.866	504.490.157
CALABRIA	1.063.720.861	326.553.494	1.390.274.355
TOTALE RSO	**6.723.512.915**	**5.698.006.784**	**12.421.519.699**
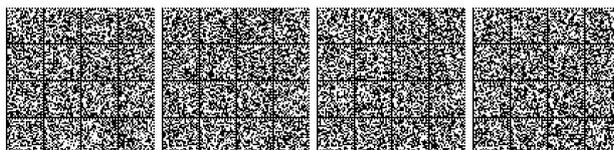
ANNO 2007

SOMME DA RIPARTIRE ALLE REGIONI

TABELLA D

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	Trasferimenti soppressi (al netto dell'accisa) da coprire con la compartecipazione IVA (1)	87,50% Spesa storica (2)	87,50% Compartecipazione all'IVA in base ai consumi delle famiglie (3)	Concorso al fondo di solidarietà (4 = 3 - 2)	Quote regionali (5= 2 - 3)	Ripartizione 12,50% in base all'allegato A) (6)	Totale (7 = 5 + 6)	TOTALE DA RIPARTIRE ALLE REGIONI (8 = 3 - 4 + 7)
PIEMONTE	3.912.585.158	3.423.512.013	3.730.156.797	306.644.784	0	482.121.140	482.121.140	**3.905.633.153**
LOMBARDIA	5.775.690.715	5.053.729.376	8.343.029.352	3.289.299.976	0	757.640.884	757.640.884	**5.811.370.260**
VENETO	3.772.769.079	3.301.172.944	4.090.761.791	789.588.847	0	467.093.736	467.093.736	**3.768.266.680**
LIGURIA	1.867.789.645	1.634.315.940	1.476.438.716	0	157.877.224	232.136.317	390.013.540	**1.866.452.256**
EMILIA ROMAGNA	3.661.525.189	3.203.834.540	3.942.634.557	738.800.017	0	457.320.086	457.320.086	**3.661.154.626**
TOSCANA	3.612.415.213	3.160.863.312	3.208.074.093	47.210.781	0	440.569.749	440.569.749	**3.601.433.061**
UMBRIA	982.953.229	860.084.075	653.454.971	0	206.629.104	120.520.122	327.149.226	**980.604.197**
MARCHE	1.490.558.707	1.304.238.868	1.222.946.172	0	81.292.696	190.611.026	271.903.722	**1.494.849.894**
LAZIO	3.575.373.057	3.128.451.425	4.680.419.935	1.551.968.510	0	465.853.029	465.853.029	**3.594.304.454**
ABRUZZO	1.482.262.321	1.296.979.531	882.581.074	0	414.398.457	185.081.539	599.479.996	**1.482.061.070**
MOLISE	452.982.031	396.359.277	202.513.071	0	193.846.206	56.625.638	250.471.844	**452.984.915**
CAMPANIA	6.697.943.827	5.860.700.849	3.402.283.569	0	2.458.417.280	827.912.697	3.286.329.977	**6.688.613.546**
PUGLIA	4.831.354.764	4.227.435.418	2.481.594.623	0	1.745.840.795	584.967.462	2.330.808.257	**4.812.402.880**
BASILICATA	839.080.321	734.195.281	332.704.989	0	401.490.292	102.999.866	504.490.157	**837.195.146**
CALABRIA	2.628.771.016	2.300.174.639	1.236.453.777	0	1.063.720.861	326.553.494	1.390.274.355	**2.626.728.133**
TOTALE RSO	**45.584.054.272**	**39.886.047.488**	**39.886.047.488**	**6.723.512.915**	**6.723.512.915**	**5.698.006.784**	**12.421.519.699**	**45.584.054.272**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - I.Ge.P.A. Ufficio VII^

ANNO 2007

Decreto leg.vo n. 56/2000: Confronto risultati applicazione S.Trada e applicazione ante modifica legge finanziaria 2006

TABELLA E

	DPCM 2006 (Art.2 c.4 d.l. 56/2000) Risultati comprensivi delle correzioni decise dalla Conferenza dei Presidenti (Col.12 Tab.F 2006)	Differenze tra trasferimenti soppressi 2006 e simulazione DPCM 2006 Giarda	Saldo differenze 2006	Differenza tra DD.PP.CC.MM. (Accordo S.Trada) ed applicazione allegato A) 2002 - 2005 (col.5 Tab.F 2^ DPCM 2006)	Differenza tra DD.PP.CC.MM. (Accordo S.Trada) ed applicazione allegato A) 2002 - 2006	% Sacrificio	Differenze tra erogazioni schema D.P.C.M. 2007 (Accordo S.Trada) e trasferimenti soppressi	Risorse disponibili in base alle modifiche all'allegato A) decisa dalla Conferenza dei Presidenti	Riparto risorse disponibili in proporzione alla percentuale di sacrificio	Nuovi risultati secondo le modifiche all'allegato A) del decreto leg.vo 56/2000	Riequilibrio deciso dalla Conferenza dei Presidenti del 12 novembre 2008	Totale	*Totale da erogare alle Regioni (Col. 12 + Col.1 tabella D)*
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5) = (3) - (4)		(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	ANNO 2007
PIEMONTE	-1.804.147	-28.468.684	26.664.537	-18.290.968	8.373.569		-6.952.005			-6.952.005	1.500.000	-5.452.005	3.907.133.153
LOMBARDIA	32.033.120	-28.022.193	60.055.313	-53.375.066	6.680.247		35.679.544			35.679.544	-3.500.000	32.179.544	5.807.870.260
VENETO	5.171.109	27.714.944	-22.543.835	-14.224.776	-36.768.611	58,5591%	-4.502.399		12.429.446	7.927.047	-1.574.542	6.352.505	3.779.121.584
LIGURIA	-2.009.750	-8.217.493	6.207.743	-2.362.408	3.845.335		-1.337.389			-1.337.389		-1.337.389	1.866.452.256
EMILIA ROMAGNA	-3.726.158	12.179.962	-15.906.120	-10.114.144	-26.020.264	41,4409%	-370.563		8.796.021	8.425.458	-2.425.458	6.000.000	3.667.525.189
TOSCANA	-12.784.468	-24.997.694	12.213.226	13.437.367	25.650.593		-10.982.152			-10.982.152	2.400.000	-8.582.152	3.603.833.061
UMBRIA	-2.000.008	-2.002.649	2.641	-2.158.348	-2.155.707		-2.349.032			-2.349.032	700.000	-1.649.032	981.304.197
MARCHE	1.000.000	30.656.522	-29.656.522	-23.029.530	-52.686.052		4.291.187	3.291.187		1.000.000		1.000.000	1.491.558.707
LAZIO	1.000.000	-117.096.785	118.096.785	80.527.076	198.623.861		18.931.396	17.931.396		1.000.000		1.000.000	3.576.373.058
ABRUZZO	-2.773.149	5.092.465	-7.865.614	1.415.936	-6.449.678		-201.251			-201.251		-201.251	1.482.061.070
MOLISE	-547.187	2.432.534	-2.979.721	-1.088.168	-4.067.889		2.884	2.884		0		0	452.982.031
CAMPANIA	-8.279.618	25.522.963	-33.802.581	11.816.253	-21.986.328		-9.330.282			-9.330.282		-9.330.282	6.688.613.546
PUGLIA	1.000.000	92.962.715	-91.962.715	12.086.570	-79.876.145		-18.951.884			-18.951.884	2.900.000	-16.051.884	4.815.302.880
BASILICATA	-1.732.849	1.089.461	-2.822.310	771.632	-2.050.678		-1.885.174			-1.885.174		-1.885.174	837.195.146
CALABRIA	-4.546.897	11.153.933	-15.700.830	4.606.164	-11.094.666		-2.042.883			-2.042.883		-2.042.883	2.626.728.133
					-62.788.875			21.225.467	21.225.467		0		45.584.054.272

09A07123

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 giugno 2009.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro giorni, relativi all'emissione del 29 maggio 2009.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 41936 del 21 maggio 2009, che ha disposto per il 29 maggio 2009 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 41936 del 21 maggio 2009 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 maggio 2009;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 maggio 2009, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a novantaquattro giorni è risultato pari a 0,932. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,757.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 0,6879 ed a 1,927.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A07368

DECRETO 3 giugno 2009.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantacinque giorni, relativi all'emissione del 29 maggio 2009.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 41937 del 21 maggio 2009, che ha disposto per il 29 maggio 2009 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantacinque giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 41937 del 21 maggio 2009 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 maggio 2009;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 maggio 2009, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a centottantacinque giorni è risultato pari a 1,023. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,477.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 0,7759 ed a 2,021.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A07367
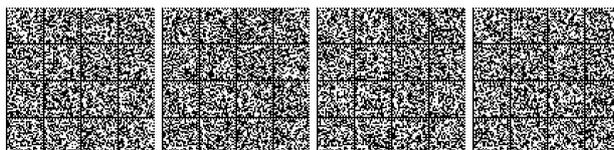
DECRETO 10 giugno 2009.

Autorizzazione all'apertura delle tabaccherie nei giorni festivi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 14 novembre 1967, n. 1095, e successive modificazioni e integrazioni, sul «riposo festivo per le rivendite di generi di monopolio» (c.d. tabaccherie);

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto l'art. 6 della legge n. 85 del 1990, laddove stabilisce che a tutte le concessioni del gioco del lotto si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e successive modificazioni ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1958, n. 1074 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi n. 528 del 1982 e n. 85 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 17 marzo 1993 e successive modifiche con il quale è stato affidato in concessione alla società Lottomatica S.p.a. la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 e, in particolare, l'art. 12, lettera *d)*, che ha previsto, al fine di rendere flessibile l'utilizzo del giorno di riposo settimanale, la possibilità di apertura delle tabaccherie anche nei giorni festivi; intendendosi per tali le giornate domenicali;

Ritenuto che i concessionari per la rivendita dei generi di monopolio possono scegliere di fissare il giorno riposo anche in giorni diversi dai festivi;

Considerato che alcuni rivenditori di generi di monopolio sono già autorizzati alla apertura festiva e ad effettuare la raccolta di giochi diversi da quelli del lotto;

Ritenuto opportuno uniformare l'offerta di gioco, rendendo possibile all'utenza - analogamente a quanto accade per gli altri giochi - di accedere al gioco del lotto anche nei giorni festivi;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata l'apertura delle tabaccherie anche nei giorni festivi. Il riposo infrasettimanale facoltativo è disciplinato dalla procedura di cui all'art. 2, comma 1, della legge 14 novembre 1967, n. 1095, indipendentemente dal luogo di ubicazione delle tabaccherie stesse.

2 È autorizzata la raccolta del gioco del lotto anche nei giorni di apertura festiva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 10 giugno 2009

Il direttore generale: FERRARA

09A07174

DECRETO 18 giugno 2009.

Emissione, corso legale, contingente e modalità di cessione delle serie speciali di monete millesimo 2009.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea dell'11 dicembre 2008, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2009;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 2008, n. 107075, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 2008, concernente l'emissione, il contingente ed il corso legale delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria, millesimo 2009, celebrative del 10° Anniversario dell'Unione Economica e Monetaria «UEM 1999 - 2009»;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2009, n. 9634, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2009, concernente l'emissione delle monete d'argento da 5 euro dedicate a «Roma - XIII Campionati Mondiali di Nuoto», da aggiungere alle serie speciali di monete millesimo 2009;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le suddette monete d'argento da 5 euro avranno corso legale;

Ritenuto di dover autorizzare l'emissione delle serie speciali di monete millesimo 2009, fissarne il contingente e disciplinarne la prenotazione e la distribuzione;
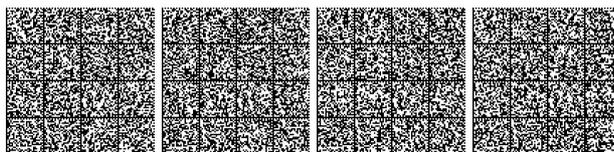
Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle serie speciali di monete millesimo 2009 per collezionisti, confezionate in appositi contenitori, nelle tipologie sottodescritte:

serie composta da 9 pezzi nella versione fior di conio, costituita dalle monete da 1 - 2 - 5 - 10 - 20 e 50 eurocent - 1 e 2 euro ed una moneta da 2 euro celebrativa del 10° Anniversario dell'Unione Economica e Monetaria «UEM 1999 - 2009»;

serie composta da 10 pezzi nella versione fior di conio, costituita dalle monete da 1 - 2 - 5 - 10 - 20 e 50 eurocent - 1 e 2 euro, una moneta da 2 euro celebrativa del 10° Anniversario dell'Unione Economica e Monetaria «UEM 1999 – 2009» ed una moneta d'argento da 5 euro dedicata a «Roma - XIII Campionati Mondiali di Nuoto»;

serie composta da 10 pezzi nella versione proof, costituita dalle monete da 1 - 2 - 5 - 10 - 20 e 50 eurocent - 1 e 2 euro, una moneta da 2 euro celebrativa del 10° Anniversario dell'Unione Economica e Monetaria «UEM 1999 – 2009» ed una moneta d'argento da 5 euro dedicata a «Roma - XIII Campionati Mondiali di Nuoto».

Art. 2.

Le monete d'argento da 5 euro dedicate a «Roma - XIII Campionati Mondiali di Nuoto» di cui al decreto ministeriale 6 febbraio 2009, n. 9634, citato nelle premesse, hanno corso legale dal 30 giugno 2009.

Art. 3.

Il contingente in valore nominale delle suddette monete d'argento da 5 euro dedicate a «Roma - XIII Campionati Mondiali di Nuoto», è stabilito in euro 132.500,00 pari a n. 26.500 pezzi.

Art. 4.

Il numero delle serie speciali di monete per collezionisti, millesimo 2009, è determinato in 48.500, per un valore nominale complessivo di 417.680,00 euro, così distinto:

n. 22.000 serie, composte da 9 pezzi nella versione fior di conio, per un valore nominale di 129.360,00 euro;

n. 21.000 serie, composte da 10 pezzi, nella versione fior di conio, per un valore nominale complessivo di 228.480,00 euro;

n. 5.500 serie composte da 10 pezzi, nella versione proof, per un valore nominale complessivo di 59.840,00 euro.

Art. 5.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le serie speciali di monete millesimo 2009, nei periodi di seguito specificati:

dal 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2009 le serie nella versione fior di conio;

dal 6 ottobre 2009 al 6 aprile 2010 le serie nella versione proof.

L'acquisto delle monete può essere effettuato con le modalità ed alle condizioni di seguito specificate:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di Via Principe Umberto 4 e di Piazza G. Verdi 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti per un limite massimo di euro 2.000,00 a persona;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Piazza G. Verdi, 10 - 00198 Roma;

mediante collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento anticipato delle monete ordinate può essere effettuato:

mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni numismatiche.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere richiesta nell'ordine di acquisto e le modalità di consegna devono essere concordate con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Le serie nella versione fior di conio possono essere cedute per un quantitativo massimo di 2.500 per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori a 1.000 serie, con opzione per altre 2.000.

Le serie nella versione proof possono essere cedute per un quantitativo massimo di 501 per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superori a 500 serie, con opzione per ulteriori 500.

Il diritto di opzione deve essere esercitato al momento del primo ordine.
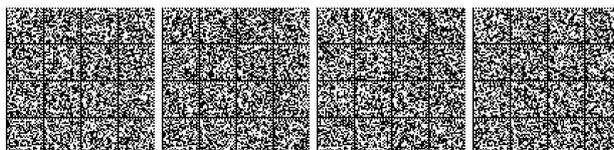
L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, al termine del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

serie composta da 9 pezzi nella versione fior di conio:

da 1 a 1.000 serie, € 25,00;

da 1.001 a 2.500 serie, € 24,50;

serie composta da 10 pezzi nella versione fior di conio:

da 1 a 1.000 serie, € 45,00;

da 1.001 a 2.500 serie, € 44,10;

serie composta da 10 pezzi nella versione proof:

da 1 a 500 serie, € 95,00;

da 501, € 93,10.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti bancari o postali, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

Art. 6.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di serie richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle serie in questione.

Art. 7.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare, al Ministero dell'economia e delle finanze, due confezioni di ogni versione delle suddette serie da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2009

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

09A07346

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 maggio 2009.

Scioglimento di cinquanta società cooperative della Lombardia, Marche, Campania, Molise e Lazio.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 concernenti la determinazione del limite temporale e dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 21 maggio 2008 di delega di firma al dirigente dell'Ufficio IV;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 10 febbraio 2009;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 11 maggio 2009

Il dirigente: DI FILIPPO

ALLEGATO

ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.
1	COOPERATIVA SOCIALE ACQUARIO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	LOMBARDIA	12634560150	20/11/1998
2	CALLIOPE SERVIZI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GUSSAGO (BS)	LOMBARDIA	01697660221	16/05/2000
3	MEDINA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	LOMBARDIA	13277450154	30/11/2000
4	AIR SUPPORT SERVIZI INTEGRATI S.C.R.L.	CINISELLO BALSAMO (MI)	LOMBARDIA	02332220967	21/05/1993
5	NUOVA COOPERATIVA ARCO A R.L.	MILANO	LOMBARDIA	10909080151	17/03/1993
6	BUCANEVE SOC. COOP. A R.L.	APIRO (MC)	MARCHE	00993640432	01/12/1987
7	LUPA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PESARO	MARCHE	01452660416	16/09/1998
8	IN EXPO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CIVITANOVA MARCHE (MC)	MARCHE	01477250433	30/12/2002
9	G.E.A. - GESTIONE ECOLOGICA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SARNANO (MC)	MARCHE	01358440434	03/03/1999
10	OBIETTIVO PICCOLA PESCA SOCIETA' COOPERATIVA	ANCONA	MARCHE	02245670423	30/05/2005
11	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. DECORARTE	ANCONA	MARCHE	01551980426	18/12/1998
12	NWANNE SHOP CENTER PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVQ A R.L.	FABRIANO (AN)	MARCHE	02211290420	27/09/2004
13	RISTOITALIA - SOC. COOP. A R.L.	ANCONA	MARCHE	01331260420	05/08/1993
14	C.A.M.A.G. CONSORZIO AGRICOLO MARCHIGIANO DI GARANZIA - SOC. COOP. A R.L.	MACERATA	MARCHE	01045900436	17/04/1989
15	SAN GIOVANNI SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAPRI (SA)	CAMPANIA	03865510659	18/01/2002
16	CEPEA - CENTRO PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE E PROMOZIONE CULTURALE IN MOLISE P.S.C.	BAGNOLI DEL TRIGNO (IS)	MOLISE	00832850945	29/09/2003
17	COOPERATIVA EDILIZIA S. ALBINA A R.L.	MINTURNO (LT)	LAZIO	81004090593	30/01/1971
18	M.T.L. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ARCE (FR)	LAZIO	02171500602	18/12/2000
19	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA LA GIUNCHIGLIA A R.L.	ROMA	LAZIO	04135601005	09/03/1991
20	LA PICCOLA CHIOCCIOLA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80305400584	12/01/1955
21	SOCIETA' COOOPERATIVA A R.L. DELLE VITTORIE	ROMA	LAZIO	05163610586	19/10/1981
22	SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO - CE.DI.L. (CENTRO DISTRIBUZIONE LIBRARIA) A R.L.	ROMA	LAZIO	06304700583	25/11/1983
23	A.D. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	06470900587	27/02/1984
24	CO.PE.S. - COOPERATIVA PER SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CANTALICE (RI)	LAZIO	00767550577	02/03/1990
25	COOPERATIVA AGRICOLA SANTA LUCIA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CIVITAVECCHIA (RM)	LAZIO	03520230586	26/02/1979
26	SOCIETA' COOPERATIVA GIRO COOP - A R.L.	ROMA	LAZIO	07548060586	02/07/1986
27	MAGGIO '88 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CIVITAVECCHIA (RM)	LAZIO	03500851005	27/10/1988
28	PUBBLIMAGE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ANZIO (RM)	LAZIO	07750710589	13/12/1986
29	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA S. UMBERTO, A R.L.	ROMA	LAZIO	80219450584	22/10/1953
30	COOPERATIVA FINANZIARIA LAZIALE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VELLETRI (RM)	LAZIO	06735820588	11/10/1984
31	FUTURA 2001 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	CASSINO (FR)	LAZIO	02259190607	13/09/2002
32	NEW VILLAGE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	05744211003	12/04/1999
33	ALBA ALIMENTARE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	06360371009	11/12/2000
34	MEDI@SCHOOL PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	05805721007	20/04/1999
35	ACLI LAURENTINO N. 20 RM ILMN - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	ROMA	LAZIO	04977730581	19/02/1981
36	FULL TIME SOC. COOP. A R.L.	ROMA	LAZIO	12622560154	17/11/1998
37	L'IMPIANTISTICA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GAETA (LT)	LAZIO	00949190599	09/12/1980
38	LA FOCA SOCIETA' COOPERATIVA	PONTINIA (LT)	LAZIO	02125830592	05/12/2002
39	IL GOLFO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LATINA	LAZIO	02108060597	25/06/2002
40	DELTA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	05094391009	22/04/1995
41	CONSORZIO DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	03954511006	23/10/1990
42	COOPERATIVA EDILIZIA VOLUNTAS SECUNDA A R.L.	ROMA	LAZIO	80217510587	17/06/1948
43	C.D.S. - COOPERATIVA DI SERVIZI A R.L.	ROMA	LAZIO	80458130582	27/07/1984
44	PLUTIA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80186850584	28/02/1959
45	MAGNA GRECIA COOP. DI GARANZIA TRA PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMM.LI E OPERATORI TURISMO	ROMA	LAZIO	08056640587	04/08/1987
46	TERRA ROSSA - SOC. COOP. ED. A R.L.	ROMA	LAZIO	07970420589	26/05/1987
47	LA PINTA SOC. COOP. ED. POPOLARE APPARTENENTI FORZE ARMATE E POLIZIA IN SERVIZIO E IN QUIESCENZA	CIAMPINO (RM)	LAZIO	03945571002	28/09/1990
48	GOLD TRANSPORT - SOC. COOP. DI LAVORO A MUTUALITA' PREVALENTE	ROMA	LAZIO	06807921009	07/11/2001
49	L'ORTO DI SEZZE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PONTINIA (LT)	LAZIO	01942690593	22/07/1999
50	CONSORZIO FRA COOPERATIVE ASTOREA - SOC. COOP.VA A R.L.	ROMA	LAZIO	07531720584	28/05/1986

09A07124

DECRETO 11 maggio 2009.

Scioglimento di cinquanta società cooperative dell'Abruzzo, Basilicata e Calabria.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 concernenti la determinazione del limite temporale e dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del Direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 21 maggio 2008 di delega di firma al dirigente dell'Ufficio IV;

Preso atto che, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 2009, i soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990 hanno rappresentato che la società cooperativa «Pubblicoop Servizi e Ristorazione», con sede in Potenza, è debitrice nei confronti di alcuni enti impositori e che, pertanto, non può essere posta in scioglimento da questo Ministero;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 11 maggio 2009

Il dirigente: DI FILIPPO

ALLEGATO

ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.
1	SOC. COOP. ED. TRA IMPIEGATI O PENSIONATI DELLO STATO AMERICA A R.L.	SULMONA (AQ)	ABRUZZO	83002130660	18/12/1955
2	SOCIETA' COOPERATIVA ARGO A R.L.	L'AQUILA	ABRUZZO	93001570667	11/08/1981
3	DI.& CO. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROCCARASO (AQ)	ABRUZZO	02620270617	08/11/1999
4	G. CARDUCCI - SOCIETA' COOPERSATIVA EDILIZIA A R.L.	L'AQUILA	ABRUZZO	93001120661	03/04/1955
5	ABRUZZO SPORT E TURISMO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BOMBA (CH)	ABRUZZO	02053780694	09/06/2003
6	ITINERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	CHIETI	ABRUZZO	02045970692	14/03/2003
7	LASER SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ORTONA (CH)	ABRUZZO	01494970690	07/04/1989
8	ABRUZZO SERVIZI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CHIETI	ABRUZZO	01854730692	16/11/1998
9	ARC-EN CIEL PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	LANCIANO (CH)	ABRUZZO	01916810698	22/11/1999
10	TECNOVA ABRUZZO SOC. COOP. DI PRODUZIONE SERVIZIO E LAVORO A R.L.	PESCARA	ABRUZZO	01099940684	14/06/1985
11	NOVARTIS - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PESCARA	ABRUZZO	01600600686	19/12/2000
12	IGEA SPORT E SALUTE - SOC. COOP. A R.L.	PESCARA	ABRUZZO	01162750689	25/02/1987
13	PRIMA INFANZIA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	MONTESILVANO (PE)	ABRUZZO	01132230689	24/04/1986
14	AGRICASTELLI SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	CASTELLI (TE)	ABRUZZO	00933190670	26/04/1996
15	COOPERATIVA SOCIALE PETER PAN SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TORTORETO (TE)	ABRUZZO	01520710672	26/05/2003
16	COOPERATIVA AGRICOLA SAN DONATO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO (TE)	ABRUZZO	00534180674	18/05/1983
17	C.ED.IM.A. COSTRUZIONI EDILIZIE, IMPIANTI ED AFFINI SOC. COOP. A R.L.	ATRI (TE)	ABRUZZO	00620350678	14/11/1985
18	SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PIETRACAMELA (TE)	ABRUZZO	00986730679	12/12/1997
19	LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASTELLI (TE)	ABRUZZO	00665150678	03/02/1987
20	MIDA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PIETRACAMELA (TE)	ABRUZZO	00728390675	19/02/1989
21	PROGRESSO 80 DI MONTORIO AL VOMANO SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	MONTORIO AL VOMANO (TE)	ABRUZZO	00518030671	14/04/1983
22	SECUR SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	AVIGLIANO (PZ)	BASILICATA	01552200766	27/05/2003
23	MACCHIA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	POTENZA	BASILICATA	00912910767	14/10/1986
24	AZALEA 85 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	POTENZA	BASILICATA	96006370769	13/02/1985
25	ARMONIA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	POTENZA	BASILICATA	01162120768	19/05/1994
26	CONSORZIO REGIONALE AGROFORESTALE SOC. COOP. A R.L. CO.R.AF.	POTENZA	BASILICATA	01474770763	21/05/2001
27	PUBBLICOOP SERVIZI E RISTORAZIONE SOC. COOP. A R.L.	POTENZA	BASILICATA	00834020760	12/11/1984
28	C.N.A. ALTO BRADANO - NEW SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOP. A R.L.	TOLVE (PZ)	BASILICATA	01503380766	31/01/2002
29	AGRIBIOTEC SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VENOSA (PZ)	BASILICATA	01066290766	07/11/1990
30	VENERE SRL	POTENZA	BASILICATA	00125710764	14/12/1972
31	COOPERATIVA TRV TELERADIOVALLE A R.L.	NEMOLI (PZ)	BASILICATA	01001410768	05/08/1988
32	AGRIGEST POLLINO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN SEVERINO LUCANO (PZ)	BASILICATA	01091130763	18/04/1991
33	L'ALBA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MELFI (PZ)	BASILICATA	01125090769	09/09/1992
34	CISS	SARCONI (PZ)	BASILICATA	00866820764	17/10/1985
35	SOC. COOP. LA RINASCENTE A R.L.	MELFI (PZ)	BASILICATA	00845230762	08/03/1985
36	PRO COUNCIL SOC. COOP. ARL	POTENZA	BASILICATA	01039980766	31/10/1989
37	COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA DI VENOSA	POTENZA	BASILICATA	95000120766	19/07/1979
38	COOPERATIVA SPORT DOMANI - SOC. COOP. A R.L.	TOLVE (PZ)	BASILICATA	01013640766	27/04/1988
39	LADYSETA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SANT'ARCANGELO (PZ)	BASILICATA	01472720760	24/05/2001
40	CENTRO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	POTENZA	BASILICATA	01054020761	28/11/1989
41	INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	CHIARAVALLE CENTRALE (CZ)	CALABRIA	01968280790	31/05/1994
42	LA PRE SILA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ZAGARISE (CZ)	CALABRIA	00950620799	10/09/1992
43	NUOVA ARINTHA 2000 SOC. COOP. A R.L.	COSENZA	CALABRIA	01786420784	20/12/1991
44	AZZURRA 91 COOP. A R.L.	ROGGIANO GRAVINA (CS)	CALABRIA	01779010782	04/10/1991
45	HAPPY DAYS	ROVITO (CS)	CALABRIA	00440370781	19/12/1978
46	ARTE PER ARTE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RENDE (CS)	CALABRIA	02399830781	14/02/2001
47	INFOSTAT - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	REGGIO DI CALABRIA	CALABRIA	01530200805	01/07/1998
48	C.A.PI.S. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PIANA SIBARI S.R.L.	TERRANOVA DA SIBARI (CS)	CALABRIA	00459190781	12/12/1978
49	AGRICOLA 92 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CORIGLIANO CALABRO (CS)	CALABRIA	01846290789	13/01/1987
50	COOP. NEVADA 87 A R.L.	COSENZA	CALABRIA	01493480782	11/03/1987

09A07175

DECRETO 11 maggio 2009.

Scioglimento di cinquanta società cooperative dell'Emilia-Romagna, Liguria e Lombardia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 concernenti la determinazione del limite temporale e dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del Direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 21 maggio 2008 di delega di firma al dirigente dell'Ufficio IV;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 10 febbraio 2009;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 11 maggio 2009

Il dirigente: DI FILIPPO

ALLEGATO

ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.
1	SI.LA.CA.SA. SICUREZZA - LAVORO - CASA - SALUTE - SOCIETA' COOPERATIVA	RAVENNA	EMILIA	02137550394	25/09/2003
2	ORGANIZZAZIONE PROMOZIONE E TUTELA DELLA MUSICA INDIPENDENTE - P.S.C.	BOLOGNA	EMILIA	01980451205	29/04/1999
3	VITTORIA SOCIETA' COOPERATIVA	BAZZANO (BO)	EMILIA	02532221203	08/02/2005
4	BIRD SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ANZOLA DELL'EMILIA (BO)	EMILIA	02366911200	09/06/2003
5	ROSA MISTICA - SERVIZI TURISTICI LAURETANI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BOLOGNA	EMILIA	02354461200	08/04/2003
6	QUALITY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BOLOGNA	EMILIA	01858071200	06/02/1998
7	PROIEZIONE CASA M.E.L. SOCIETA' COOPERATIVA	BOLOGNA	EMILIA	02051481204	25/01/2000
8	TOUR COMPANY SOCIETA' COOPERATIVA	MODENA	EMILIA	02905720369	02/02/2004
9	ASTRA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BOLOGNA	EMILIA	02306421203	29/10/2002
10	B.T.E. (BOSCHI TRASPORTI EUROPEI) SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BOLOGNA	EMILIA	02089201202	21/06/2000
11	C.R.I. SOC. COOP. A R.L.	BAZZANO (BO)	EMILIA	01851661205	22/01/1998
12	A.I.R. MANAGEMENT PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BOLOGNA	EMILIA	02273861209	08/05/2002
13	VERDEMILIA COOPERATIVA DI ABITAZIONE PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	PIANORO (BO)	EMILIA	02256841202	19/02/2002
14	LA ROSSA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASALECCHIO DI RENO (BO)	EMILIA	02180091205	09/05/2001
15	AZ COOPERATIVA MULTISERVIZI S.C.A.R.L.	ROTTOFRENO (PC)	EMILIA	01353520339	09/05/2002
16	DCB SERVIZI E CONSULENZA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BOLOGNA	EMILIA	02107281202	22/09/2000
17	COOPERATIVA AGRICOLA MONTE SOLE - SOC. COOP. A R.L.	MARZABOTTO (BO)	EMILIA	01756961205	27/11/1996
18	COOP. POWER SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	BOLOGNA	EMILIA	02396161206	30/07/2004
19	PANTASERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BOLOGNA	EMILIA	02347641207	18/03/2003
20	BELLA ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA	BOLOGNA	EMILIA	02535811208	14/03/2005
21	FEDRA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MESOLA (FE)	EMILIA	01338510389	30/11/1995
22	MEDIA SERVICE AZZURRA S.C.R.L.	GENOVA	LIGURIA	01439300995	15/01/2004
23	FANDANGO PICCOLA SOCIETA' COPPERATIVA A R.L.	GENOVA	LIGURIA	01374980991	12/03/2003
24	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA IDROTERMICA GENOVESE A R.L.	GENOVA	LIGURIA	02767330109	07/02/1986
25	IL RAMO D'ORO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CHIAVARI (GE)	LIGURIA	01359040993	17/01/2003
26	COOPERATIVA LIGURIA CAR PARK A R.L.	GENOVA	LIGURIA	01324330990	01/08/2002
27	ARTIFEX PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAVONA	LIGURIA	01258760097	07/02/2000
28	GIANTONY - SOCIETA' COOPERATIVA	COGOLETO (GE)	LIGURIA	01468050990	06/04/2004
29	TECNOGRAFF - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LA SPEZIA	LIGURIA	00872820113	03/11/1988
30	ONDA AZZURRA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LA SPEZIA	LIGURIA	01072890112	26/03/1999
31	CITTA' DELLA GIOIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	MILANO	LOMBARDIA	12170610153	17/04/1997
32	L'ORIZZONTE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA GIORNALISTICA A R.L.	MILANO	LOMBARDIA	03354180964	27/11/2001
33	ELLE CI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L.	MILANO	LOMBARDIA	03552080966	08/02/2002
34	URAGANO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SONDRIO	LOMBARDIA	00798640140	11/04/2002
35	M.C.M. COIMAL - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BUSTO ARSIZIO (VA)	LOMBARDIA	02459630121	31/07/1998
36	AZIENDA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	LEVATE (BG)	LOMBARDIA	03106900164	13/02/2004
37	COOPERATIVA EDILIZIA GARDENIA A R.L.	BELLINZAGO LOMBARDO (MI)	LOMBARDIA	06567810152	22/06/1982
38	IL CERIMONIERE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BOTTICINO (BS)	LOMBARDIA	03584470177	14/10/2000
39	ANGELA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	LOMBARDIA	02623180151	05/10/1973
40	C.& C. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BRESCIA	LOMBARDIA	02397780988	24/03/2003
41	ANTONIANA SERVIZI S.C. A R.L.	BRESCIA	LOMBARDIA	02374360986	24/01/2003
42	PROGETTO ALLUMINIO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MAZZANO (BS)	LOMBARDIA	02278170986	01/03/2002
43	LUIS MADERA TEKNOLOGIA DEL LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BOLLATE (MI)	LOMBARDIA	13294410157	18/12/2000
44	WORK SERVICE S.C.A R.L.	PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)	LOMBARDIA	02190320982	04/05/2001
45	ELE CLEAN PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. DI PRODUZIONE E LAVORO	MILANO	LOMBARDIA	03625050962	11/07/2002
46	LA CORTE DEI GIULLARI SOC. COOP.	RHO (MI)	LOMBARDIA	04338820964	23/03/2004
47	COOPERATIVA GENERALE COSTRUZIONI S.C.R.L. COOPERATIVA A R.L.	MILANO	LOMBARDIA	10036610151	27/03/1990
48	IL MELOGRANO SOC. COOP. A R.L.	MAGENTA (MI)	LOMBARDIA	08354280151	16/05/1986
49	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA VALCASA - SOC. A R.L.	VALMADRERA (LC)	LOMBARDIA	83005290131	24/07/1973
50	ELEIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	LOMBARDIA	08074890156	18/10/1985

09A07176

DECRETO 8 giugno 2009.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Adriana III», in Marcianise.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 2005 con il quale la Società cooperativa «Adriana III» con sede in Marcianise (Caserta) è stata posta in gestione commissariale per un periodo di dodici mesi con nomina di Commissario Governativo nella persona del dott. Gilberto Bargellini;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2006 con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 2007 con il quale la gestione è stata prorogata per un ulteriore periodo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2008 con il quale la gestione è stata ulteriormente prorogata per dodici mesi;

Vista la relazione del 19 maggio 2009, con la quale il Commissario Governativo chiede una ulteriore proroga del mandato per le motivazioni in essa meglio specificate, cui si rinvia e che si intendono qui richiamate;

Ritenuta la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della Società cooperativa «Adriana III» con sede in Marcianise (Caserta) è prorogata per un ulteriore periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto.

Art. 2.

Al dott. Gilberto Bargellini sono confermati i poteri già conferiti, in qualità di Commissario Governativo, per il periodo a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto per il restante periodo di gestione commissariale di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 8 giugno 2009

Il direttore generale: CINTI

09A07170

DECRETO 15 giugno 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione all'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l., in Rho, ad espletare le procedure di conformità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n.126 del 23 marzo 1998.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la Direttiva 94/9/CE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della Direttiva 94/9/CE;

Visto l'art. 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, che prevede le procedure di autorizzazione degli organismi di certificazione;

Visto il decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 12 marzo 1999, che detta i requisiti per l'autorizzazione degli organismi ad espletare le procedure per la valutazione di conformità di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2004 di prima autorizzazione dell'Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini S.r.l.;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 22 novembre 2001, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista l'attestazione di versamento effettuata dall' Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini S.r.1. della somma di € 6847,80 sul capitolo 3600 capo 18 come disposto dal decreto sopra citato;

Vista l'istanza del 14 aprile 2009, protocollo MiSE n. 47777 del 26 maggio 2009 con la quale l'Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini S.r.l. con sede a Rho (Milano), Via Moscova 11, ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della Direttiva 94/9/CE;

Considerato che i risultati degli esami documentali per l'Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini S.r.1. soddisfano i requisiti richiesti dal decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 12 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini S.r.l. è autorizzato a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità riguardanti gli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ai sensi della Direttiva 94/9/CE come segue:

GRUPPO DI APPARECCHI I, CATEGORIA Ml

GRUPPO DI APPARECCHI 11, CATEGORIA 1

Apparecchi elettrici

Apparecchi non elettrici

Componenti

Dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione

Sistemi di protezione con funzione autonoma.

ALLEGATO III - ESAME CE DEL TIPO

ALLEGATO IV - GARANZIA QUALITA' DELLA PRODUZIONE

ALLEGATO V - VERIFICA SU PRODOTTO

ALLEGATO IX - VERIFICA SU UNICO PRODOTTO

GRUPPO DI APPARECCHI I, CATEGORIA M2

GRUPPO DI APPARECCHI II, CATEGORIA 2 e 3

Apparecchi elettrici con modi di protezione "o", "p", "q ", "e", "i", "m", "n"

Apparecchi non elettrici

Componenti

Dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione

Sistemi di protezione con funzione autonoma.

ALLEGATO III - ESAME CE DEL TIPO

ALLEGATO VI - CONFORMITA' AL TIPO

ALLEGATO VII - GARANZIA QUALITA' PRODOTTI

ALLEGATO V - VERIFICA SU PRODOTTO

ALLEGATO VIII – CONTROLLO DI FABRICAZIONE INTERNO RICEVIMENTO DEL FASCICOLO TECNICO

ALLEGATO IX - VERIFICA SU UNICO PRODOTTO

Art. 2.

1. L' Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini S.r.l. è tenuto ad inviare al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'Impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale del Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica ex Uff. VIII° - ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazione emesse ai sensi della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità quinquennale.

2. Entro il periodo di validità della autorizzazione il Ministero dello sviluppo economico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico —Dipartimento per l'Impresa e i' internazionalizzazione — Direzione Generale del Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica ex Uff. VIII°.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato alla Commissione Europea.

Roma, 15 giugno 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A07212

DECRETO 16 giugno 2009.

Rinnovo della designazione della società I.M.Q. S.p.a., quale organismo notificato ai sensi dell'articolo 8 della legge 791/1977, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 626/1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva sopracitata;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, di attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

Vista la Direttiva 2006/95/CE che abroga la direttiva 73/23/CEE;

Vista la direttiva 19 dicembre 2002 del Ministero delle attività produttive, relativa alla documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto interministeriale del 19 dicembre 2003 di prima autorizzazione della Società I.M.Q. S.p.a.;

Vista l'istanza del 29 settembre 2008, protocollo MiSE n. 30936 del 06 ottobre 2008 con la quale la Società I.M.Q. S.p.a. con sede in Via Quintiliano n. 43 - 20138 Milano ha richiesto il rinnovo quale Organismo notificato per predisporre relazioni ai sensi dell'art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, così come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626 e rendere pareri alla Commissione Europea come previsto dall'art. 8 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626;

Considerato che i risultati degli esami documentali e della visita ispettiva effettuata presso la Società I.M.Q. S.p.a. il 14 maggio 2009, soddisfano i requisiti richiesti dalla direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive.

Decreta:

Art. 1.

1. La designazione alla società I.M.Q. S.p.a. con sede in Via Quintiliano n. 43 - 20138 Milano, ai sensi dell'art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, quale Organismo notificato in grado di elaborare, in caso di contestazione, relazioni di conformità alle regole di sicurezza di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, è rinnovata per ulteriori cinque anni.

2. Il suddetto Organismo è designato altresì, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, a rendere pareri alla Commissione Europea circa le misure nazionali concernenti il materiale elettrico in applicazione dell'art. 9 della direttiva 73/23/CEE.

Art. 2.

1. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento della designazione, di cui al precedente articolo, sono a carico dell'Organismo I.M.Q. S.p.a. e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, così come previsto dal comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626.

2. La Società è tenuta ad inviare al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, concorrenza, consumatore, vigilanza e normativa tecnica - Uff. VIII - ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle relazioni formulate e dei pareri espressi ai sensi dei commi 1 e 2 del precedente articolo.

Art. 3.

1. Entro il periodo di validità della presente designazione il Ministero dello sviluppo economico o il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente designazione disponendo appositi controlli.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, concorrenza, consumatore, vigilanza e normativa tecnica - Uff. VIII°.

3. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente designazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 16 giugno 2009

Il direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
VECCHIO

Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro
MASTROPIETRO

09A07209

DECRETO 16 giugno 2009.

Designazione della società C.P.M. Istituto ricerche prove analisi S.r.l., quale organismo notificato ai sensi dell'articolo 8 della legge 791/1977,modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 626/1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva sopracitata;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, di attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

Vista la Direttiva 2006/95/CE che abroga la direttiva 73/23/CEE;

Vista la direttiva 19 dicembre 2002 del Ministero delle attività produttive, relativa alla documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza del 23 gennaio 2008, protocollo MiSE n. 9448 del 08 febbraio 2008 con la quale la Società C.P.M. Istituto ricerche prove analisi S.r.l. con sede in Via degli Artigiani n. 63 - 25040 Bienno (Brescia) ha richiesto la designazione quale Organismo notificato per predisporre relazioni ai sensi dell'art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, così come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626 e rendere pareri alla Commissione Europea come previsto dall'art. 8 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626;

Considerato che i risultati degli esami documentali ed ispettivi per la Società C.P.M. Istituto ricerche prove analisi S.r.l. soddisfano i requisiti richiesti dalla direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive.

Decreta:

Art. 1.

1. La società C.P.M. Istituto ricerche prove analisi S.r.l. con sede in Via degli Artigiani n. 63 - 25040 Bienno (Brescia), ai sensi dell'art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, è designata quale Organismo notificato in grado di elaborare, in caso di contestazione, relazioni di conformità alle regole di sicurezza di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

2. Il suddetto Organismo è designato altresì, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, a rendere pareri alla Commissione Europea circa le misure nazionali concernenti il materiale elettrico in applicazione dell'art. 9 della direttiva 73/23/CEE.

3. La designazione di cui ai precedenti commi ha validità quinquennale.

Art. 2.

1. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento della designazione, di cui al precedente articolo, sono a carico dell'Organismo C.P.M. Istituto ricerche prove analisi S.r.l. e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n.52, così come previsto dal comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626.

2. La Società è tenuta ad inviare al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, concorrenza, consumatore, vigilanza e normativa tecnica - Uff. VIII - ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle relazioni formulate e dei pareri espressi ai sensi dei commi 1 e 2 del precedente articolo.

Art. 3.

1. Entro il periodo di validità della presente designazione il Ministero dello sviluppo economico o il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente designazione disponendo appositi controlli.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, concorrenza, consumatore, vigilanza e normativa tecnica - Uff. VIII°

3. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente designazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 16 giugno 2009

Il direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
VECCHIO

Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro
MASTROPIETRO

09A07210

DECRETO 16 giugno 2009.

Designazione della società Elettra S.r.l., quale organismo notificato ai sensi dell'articolo 8 della legge 791/1977,modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 626/1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva sopracitata;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, di attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

Vista la direttiva 2006/95/CE che abroga la direttiva 73/23/CEE;

Vista la direttiva 19 dicembre 2002 del Ministero delle attività produttive, relativa alla documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza del 28 luglio 2008, protocollo MiSE n. 30756 del 06 ottobre 2008 con la quale la Società Elettra S.r.l. con sede in Via Matteucci n. 10 - 50041 Calenzano (Firenze) ha richiesto la designazione quale Organismo notificato per predisporre relazioni ai sensi dell'art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, così come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626 e rendere pareri alla Commissione Europea come previsto dall'art. 8 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626;

Considerato che gli esami dei documenti presentati con l'istanza e delle successive integrazioni, trasmesse il 28 aprile 2009, protocollo MiSE n. 48553 del 27 maggio 2009, e i risultati della visita ispettiva effettuata presso la Società Elettra S.r.l. il 24 aprile 2009, soddisfano i requisiti richiesti dalla direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive.

Decreta:

Art. 1.

1. La società Elettra S.r.l. con sede in Via Matteucci n. 10 - 50041 Calenzano (Firenze), ai sensi dell'art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, è designata quale Organismo notificato in grado di elaborare, in caso di contestazione, relazioni di conformità alle regole di sicurezza di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

2. Il suddetto Organismo è designato altresì, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, a rendere pareri alla Commissione Europea circa le misure nazionali concernenti il materiale elettrico in applicazione dell'art. 9 della direttiva 73/23/CEE.

3. La designazione di cui ai precedenti commi ha validità quinquennale.

Art. 2.

1. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento della designazione, di cui al precedente articolo, sono a carico dell'Organismo Elettra S.r.l. e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, così come previsto dal comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626.

2. La Società è tenuta ad inviare al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, concorrenza, consumatore, vigilanza e normativa tecnica - Uff. VIII - ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle relazioni formulate e dei pareri espressi ai sensi dei commi 1 e 2 del precedente articolo.

Art. 3.

1. Entro il periodo di validità della presente designazione il Ministero dello sviluppo economico o il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente designazione disponendo appositi controlli.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, concorrenza, consumatore, vigilanza e normativa tecnica - Uff. VIII°.

3. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente designazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 16 giugno 2009

Il direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
VECCHIO

Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro
MASTROPIETRO

09A07211

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 marzo 2009.

Istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni recante: «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro»;

Visto in particolare l'art. 25, comma 1, lettera *n)* del sopra richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008, il quale stabilisce, per il medico competente, l'obbligo di comunicare, mediante autocertificazione al Ministero della salute, del possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'art. 38 del predetto decreto legislativo;

Visto in particolare l'art. 38, comma 4, del sopra richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008, che prevede l'iscrizione dei medici competenti nell'elenco istituito presso il Ministero della salute, ora Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale è stato istituito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Considerato che la funzione dell'elenco sopra richiamato è quella di permettere di conoscere, in maniera aggiornata, il numero effettivo di sanitari che svolgono la funzione di medico competente, anche al fine di poter meglio orientare l'individuazione di obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto che l'obiettivo previsto all'art. 38, comma 2 del predetto decreto legislativo non può considerarsi esaurito con il limite temporale ivi indicato come termine per produrre la prevista autocertificazione da parte dei medici che svolgevano le funzioni di medico competente;

Ritenuto necessario garantire, nel tempo, l'aggiornamento del predetto elenco attraverso l'inserimento dei dati dei sanitari che iniziano a svolgere tale attività, e la cancellazione dei sanitari che cessano di svolgerla;

Ravvisata pertanto la necessità di definire le modalità di costituzione ed aggiornamento del sopra citato elenco nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. L'elenco dei medici competenti di cui all'art. 38, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è tenuto presso l'Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che ne cura anche l'aggiornamento.

2. Nell'elenco di cui al comma 1 sono iscritti tutti i medici che svolgono l'attività di medico competente in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'art. 38, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 2.

1. I sanitari che svolgono l'attività di medico competente, sono tenuti a comunicare, mediante autocertificazione, all'Ufficio indicato all'art. 1 comma 1, il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività, previsti dall'art. 38 del sopra richiamato decreto legislativo; sono altresì tenuti a comunicare, con le stesse modalità, eventuali successive variazioni comportanti la perdita di requisiti precedentemente autocertificati e la cessazione dello svolgimento dell'attività.

2. Il conseguimento dei crediti formativi del programma triennale di educazione continua in medicina, ovvero il completo recupero dei crediti mancanti entro l'anno successivo alla scadenza del medesimo programma triennale di educazione continua in medicina, previsto dall'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, quale requisito necessario per poter svolgere le funzioni di medico competente, comporta, per l'interessato, l'obbligo della comunicazione del possesso del necessario requisito formativo mediante l'invio all'Ufficio indicato all'art. 1, comma 1, della certificazione dell'Ordine di appartenenza o di apposita autocertificazione.

Art. 3.

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali effettua con cadenza annuale verifiche, anche a campione, dei requisiti e dei titoli autocertificati.

2. L'esito negativo della verifica di cui al comma 1, comporta la cancellazione d'ufficio dall'elenco di cui all'art. 1.

Art. 4.

1. L'elenco dei medici competenti è consultabile attraverso il portale del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali.

2. L'iscrizione all'elenco non costituisce di per sé titolo abilitante all'esercizio dell'attività di medico competente.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 4 marzo 2009

p. Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 246

09A07172

DECRETO 22 aprile 2009.

Inclusione di alcuni microrganismi nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2008/113/CE dell'8 dicembre 2008 della Commissione.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;

Visto che i regolamenti della Commissione (CE) n. 1112 e n. 2229/2004, stabiliscono le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva, che comprende, tra l'altro, le sostanze attive riportate nell'allegato al presente decreto;

Considerato che con il regolamento (CE) n. 1095/2007 della Commissione è stato inserito nel regolamento (CE) n. 2229/2004 il nuovo art. 24-*ter* che consente di includere nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, senza chiedere un parere scientifico dettagliato dell'autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), le sostanze attive per le quali esistono chiari indizi per ritenere che non abbiano effetti nocivi sulla salute dell'uomo o degli animali o sulle acque sotterranee né un impatto inaccettabile sull'ambiente in quanto soddisfano i criteri riportati nell'allegato V del citato regolamento (CE) n. 1095/2007;

Considerato che la Commissione ha esaminato, ai sensi dell'art. 24-*bis* del regolamento (CE) n. 2229/2004 gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana ed animale, sulle acque sotterrane e sull'ambiente per una serie di usi proposti dai notificanti ed ha concluso che tali sostanze attive rispondono ai requisiti dell'art. 24-*ter* del suddetto regolamento (CE);

Considerato che le la Commissione e gli Stati membri hanno riesaminato le relazioni di riesame provvisorie nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali dove sono stati approvati sotto forma di relazioni di riesame;

Considerato che ai sensi dell'art. 25-*bis* del regolamento (CE) n. 2229/2004, l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è tenuta ad esprimere un parere tecnico-scientifico, dietro richiesta della Commissione, sulle relazioni di riesame provvisorie di tali sostanze attive entro il 31 dicembre 2010;

Considerato che sulla base dei citati rapporti di riesame è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui all'allegato del presente decreto, soddisfano, in linea di massima, le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nelle relazioni di riesame della commissione;

Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo di tempo agli Stati membri per rivedere le vigenti autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui all'allegato del presente decreto, per garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE ed in particolare dell'art. 13;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2008/113/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive di cui all'allegato del presente decreto, nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2008/113/CE si deve tenere conto delle eventuali limitazioni e delle prescrizioni riportate, per le sostanze attive sopra citate, nei relativi rapporti di riesame, messi a disposizione degli interessati, secondo i tempi e le modalità riportati nelle parti A e B dell'allegato al presente decreto;

Considerato che per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, contenenti tali sostanze attive, si deve tener conto, se necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall' inquinamento;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante: «delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini», ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera *b)*;

Decreta:

Art. 1.

Iscrizione delle sostanze attive

1. Le sostanze attive riportate nell'allegato al presente decreto con le definizioni chimiche ed alle condizioni ivi previste, sono aggiunte, fino al 30 aprile 2019, alle sostanze riportate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Art. 2.

Adempimenti per gli adeguamenti di fase I

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali adotta, entro il 31 ottobre 2009, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui all'allegato del presente verificando in particolare che:

a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le eventuali limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto, ad eccezione di quelle di cui alla parte B;

b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui all'allegato del presente decreto, presentano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il 30 aprile 2009 in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto;
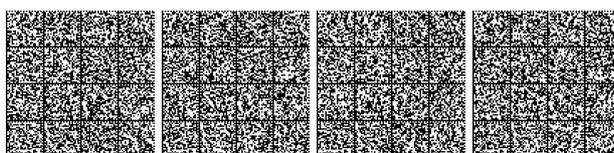
3. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive, per le quali le imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 30 aprile 2009, agli adempimenti di cui al comma 2, si intendono revocate automaticamente a decorrere dal 1° maggio 2009; il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvederà a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

4. I prodotti fitosanitari risultati non conformi alle verifiche di cui al comma 1, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° novembre 2009; il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvederà a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 3.

Adempimenti per gli adeguamenti di fase II

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente le sostanze attive di cui all'allegato del presente decreto, come unica sostanza attiva o associate ad altre sostanze attive, iscritte entro il 30 aprile 2009 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto e tenendo conto delle limitazioni e delle condizioni riportate nella parte B dell'allegato al presente decreto.

2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 30 aprile 2012. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 30 aprile 2014 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente decreto.

3. I prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui all'allegato del presente decreto in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 30 aprile 2009, saranno valutati secondo le modalità indicate nelle emanande direttive di inclusione.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per le quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2, entro il 30 aprile 2012, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° maggio 2012; il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvederà a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° maggio 2014; il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvederà a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 4.

Rapporto di riesame

1. Il rapporto di riesame, è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 5.

Smaltimento scorte

1. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto è consentita fino al 30 aprile 2010.

2. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto è consentita fino al 31 ottobre 2010.

3. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente decreto, è consentita fino al 30 aprile 2013.

4. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 5, del presente decreto, è consentita fino al 30 aprile 2015.

5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui all'allegato del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca o delle modifiche di etichettatura approvate in conformità con le nuove condizioni d'impiego fissate per le sostanze attive sopra citate a seguito della loro iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e nel rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 22 aprile 2009

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
MARTINI

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 335

ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella del decreto legislativo 194/95

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
199	*Bacillus thuringiensis* sottospecie *aizawai* Ceppo: ABTS-1857 Raccolta delle colture: n. SD-1372, Ceppo: GC-91 Raccolta delle colture: n. NCTC 11821	Non applicabile	Impurezze non rilevanti	1° maggio 2009	30 aprile 2019	PARTE A Può essere autorizzato solo l'uso come insetticida. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni' della relazione di riesame sul *bacillus thuringiensis* sottospecie *Aizawai* ABTS-1857 (SANCO/1539/2008) e GC-91 (SANCO/1538/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
200	*Bacillus thuringiensis* sottospecie *israeliensis* (sierotipo H-14) Ceppo: AM65-52 Raccolta delle colture: n. NCTC 1276	Non applicabile	Impurezze non rilevanti	1° maggio 2009	30 aprile 2019	PARTE A Può essere autorizzato solo l'uso come insetticida. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul *bacillus thuringiensis* sottospecie *israeliensis* (sierotipo H-14) AM65-52 (SANCO/1540/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
201	*Bacillus thuringiensis* sottospecie *kurstaki* Ceppo: ABTS 351 Raccolta delle colture: n. ATCC SD-1275 Ceppo PB 54 Raccolta delle colture: n. CECT 7209 Ceppo: SA 11 Raccolta delle colture: n. NRRL B-30790 Ceppo: SA 12 Raccolta delle colture: n. NRRL B-30791 Ceppo: EG 2348 Raccolta delle colture: n. NRRL B-18208	Non applicabile	Impurità non pertinenti	1° maggio 2009	30 aprile 2019	PARTE A Può essere autorizzato solo l'uso come insetticida. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul *Bacillus thuringiensis* sottospecie *kurstaki* ABTS 351 (SANCO/1541/2008), PB 54 (SANCO/1542/2008), SA 11, SA 12 e EG 2348 (SANCO/1543/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
202	*Bacillus thuringiensis* sottospecie *tenebrionis* Ceppo: NB 176 (TM 14 1) Raccolta delle colture: n. SD-5428	Non applicabile	Impurezze non rilevanti	1° maggio 2009	30 aprile 2019	PARTE A Può essere autorizzato solo l'uso come insetticida. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul *Bacillus thuringiensis* sottospecie *tenebrionis* NB 176 (SANCO/1545/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
203	*Beauveria bassiana* Ceppo: ATCC 74040 Raccolta delle colture: n. ATCC 74040 Ceppo: GHA Raccolta delle colture: n. ATCC 74250	Non applicabile	Livello massimo di beauvericin: 5 mg/kg	1° maggio 2009	30 aprile 2019	PARTE A Può essere autorizzato solo l'uso come insetticida. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul *Beauveria bassiana* ATCC 74040 (SANCO/1546/2008) e GHA (SANCO/1547/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
204	*Cydia pomonella Granulovirus* (CpGV)	Non applicabile	Micro-organismi Contaminanti (*Bacillus cereus*) $< 1 \times 10^6$ CFU/g	1° maggio 2009	30 aprile 2019	PARTE A Può essere autorizzato solo l'uso come insetticida. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sulla *Cydia pomonella Granulovirus* (CpGV) (SANCO/1548/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
205	*Lecanicillium muscarium* (precedentemente *Verticilium lecanii*) Ceppo: Ve 6 Raccolta delle colture: n. CABI (= IMI) 268317, CBS 102071, ARSEF 5128	Non applicabile	Impurezze non rilevanti	1° maggio 2009	30 aprile 2019	PARTE A Può essere autorizzato solo l'uso come insetticida. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul *Lecanicillium muscarium* (precedentemente *Verticilium lecanii*) Ve 6 (SANCO/1861/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [(1)]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
206	*Metarhizium anisopliae* var. *anisopliae* (precedentemente *Metarhizium anisopliae*) Ceppo: BIPESCO 5/F52 Raccolta delle colture: n. Ma 43; n. 275-86 (acronimi V275 o KVL 275); n. KVL 99-112 (Ma 275 o V 275); n. DSM3884, n. ATCC 90448, n. ARSEF 1095	Non applicabile	Impurezze non rilevanti	1° maggio 2009	30 aprile 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida e acaricida. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul *Metarhizium anisopliae* var. *anisopliae* (precedentemente *Metarhizium anisopliae*) BIPESCO 5 e F52 (SANCO/1862/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
207	*Phlebiopsis gigantea* Ceppo: VRA 1835 Raccolta delle colture: n. ATCC 90304 Ceppo: VRA 1984 Raccolta delle colture: n. DSM16201 Ceppo: VRA 1985 Raccolta delle colture: n. DSM 16202 Ceppo: VRA 1986 Raccolta delle colture: n. DSM 16203 Ceppo: FOC PG B20/5 Raccolta delle colture: n. IMI 390096 Ceppo: FOC PG SP log 6 Raccolta delle colture: n. IMI 390097 Ceppo: FOC PG SP log 5 Raccolta delle colture: n. IMI 390098 Ceppo. FOC PG BU 3 Raccolta delle colture: n. IMI 390099 Ceppo: FOC PG BU 4 Raccolta delle colture: n. IMI 390100 Ceppo: FOC PG 410.3 Raccolta delle colture: n. IMI 390101 Ceppo: FOC PG97/1062/116/1.1 Raccolta delle colture: n. IMI 390102 Ceppo: FOC PG B22/SP1287/3.1 Raccolta delle colture: n. IMI 390103 Ceppo: FOC PG SH 1 Raccolta delle colture: n. IMI 390104 Ceppo: FOC PG B22/SP1190/3.2 Raccolta delle colture: n. IMI 390105	Non applicabile	Impurezze non rilevanti	1° maggio 2009	30 aprile 2019	PARTE A Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sulla *Phlebiopsis gigantea* (SANCO/1863/ 2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
208	*Pythium oligandrum* Ceppo: M1 Raccolta delle colture ATCC 38472	Non applicabile I	Impurezze non rilevanti	1° maggio 2009	30 aprile 2019	PARTE A Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul *Pythium oligandrum* M1 (SANCO/1864/ 2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
209	*Streptomyces* K61 (precedentemente *S. griseoviridis*) Ceppo: K61 Raccolta delle colture: n. DSM 7206	Non applicabile	Impurezze non rilevanti	1° maggio 2009	30 aprile 2019	PARTE A Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul *Streptomyces* (precedentemente *Streptomyces griseoviridis*) K61 (SANCO/1865/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
210	*Trichoderma atroviride* (precedentemente *T. harzianum*) Ceppo: IMI 206040 Raccolta delle colture n. IMI 206040, ATCC 20476 Ceppo: T11 Raccolta delle colture: n. Raccolta spagnola di colture tipo CECT20498, identiche a IMI 352941	Non applicabile	Impurezze non rilevanti	1° maggio 2009	30 aprile 2019	PARTE A Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame rispettivamente sul *Trichoderma atroviride* (precedentemente *T. harzianum*) IMI 206040 (SANCO/1866/2008) e sul T-11 (SANCO/1841/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
211	*Trichoderma polysporum* Ceppo: *Trichoderma polysporum* IMI 206039 Raccolta delle colture n. IMI 206039, ATCC 20475	Non applicabile	Impurezze non rilevanti	1° maggio 2009	30 aprile 2019	PARTE A Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul *Trichoderma polysporum* IMI 206039 (SANCO/1867/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
212	*Trichoderma harzianum* Rifai Ceppo: *Trichoderma harzianum* T-22 Raccolta delle colture ATCC 20847 Ceppo: *Trichoderma harzianum* ITEM 908 Raccolta delle colture n. CBS 118749	Non applicabile	Impurezze non rilevanti	1° maggio 2009	30 aprile 2019	PARTE A Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame rispettivamente sul *Trichoderma harzianum* T-22 (SANCO/1839/2008) e ITEM 908 (SANCO/1840/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
213	*Trichoderma asperellum* (precedentemente *T. harzianum*) Ceppo: ICC012 Raccolta delle colture CABI CC IMI 392716 Ceppo: *Trichoderma asperellum* (precedentemente *T. viride* T25) T11 Raccolta delle colture CECT 20178 Ceppo: *Trichoderma asperellum* (precedentemente *T. viride* TV1) TV1 Raccolta delle colture n. MUCL 43093	Non applicabile	Impurezze non rilevanti	1° maggio 2009	30 aprile 2019	PARTE A Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame rispettivamente sul *Trichoderma asperellum* (precedentemente *T. harzianum*) ICC012 (SANCO/1842/2008) e sul *Trichoderma asperellum* (precedentemente *T. viride* T25 e TV1) T11 e TV1 (SANCO/1868/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
214	*Trichoderma gamsii* (precedentemente *T. viride*) Ceppo: ICC080 Raccolta delle colture n. IMI CC n. 392151 CABI	Non applicabile	Impurezze non rilevanti	1° maggio 2009	30 aprile 2019	PARTE A Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul *Trichoderma viride* (SANCO/1868/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
215	*Verticillium albo-atrum* (precedentemente *Verticillium dahliae*) Ceppo: *Verticillium albo-atrum* isolato WCS850 Raccolta delle colture n. CBS 276.92	Non applicabile	Impurezze non rilevanti	1° maggio 2009	30 aprile 2019	PARTE A Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul *Verticillium albo-atrum* (precedentemente *Verticillium dahliae*) WCS850 (SANCO/1870/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.

09A07208

DECRETO 22 aprile 2009.

Inclusione delle sostanze attive aclonifen, imidacloprid e metazachlor, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2008/116/CE del 15 dicembre 2008 della Commissione.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 13;

Visti i regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 che stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva, che comprende anche le sostanze attive aclonifen, imidacloprid e metazachlor;

Considerato che gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 per una serie di impieghi proposti dai Notificanti ai rispettivi Stati membri relatori che a loro volta hanno trasmesso le relazioni di valutazione all'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA);

Considerato che le suddette relazioni di valutazione delle sostanze attive aclonifen, imidacloprid e metazachlor, esaminate dagli Stati membri relatori e dall'EFSA sono state successivamente presentate alla Commissione e riesaminate nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali dove sono stati approvati sotto forma di rapporti di riesame;

Considerato che sulla base dei citati rapporti di riesame è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive aclonifen, imidacloprid e metazachlor soddisfano, in linea di massima, le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nei rapporti di riesame della Commissione;

Considerato che per le sostanze attive aclonifen e imidacloprid, è necessario acquisire ulteriori informazioni su alcuni punti specifici, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, per avere una conferma della valutazione del rischio già effettuata;

Considerato altresì che per la sostanza metazachlor, potrebbe essere necessario acquisire ulteriori informazioni qualora tale sostanza attiva sia classificata a norma della direttiva 67/548/CEE;

Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo di tempo agli Stati membri per rivedere le vigenti autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive aclonifen, imidacloprid e metazachlor, per garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE ed in particolare dell'articolo 13;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2008/116/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive aclonifen, imidacloprid e metazachlor, nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato che per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, contenenti tali sostanze attive, si deve tener conto, se necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante: delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera *b)*;

Decreta:

Art. 1.

Iscrizione delle sostanze attive

1. Le sostanze attive aclonifen, imidacloprid e metazachlor, sono iscritte, fino al 31 luglio 2019, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali adotta, entro il 31 gennaio 2010, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive aclonifen, imidacloprid e metazachlor, verificando in particolare che:

a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto, ad eccezione di quelle di cui alla parte B,

b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive aclonifen, imidacloprid e metazachlor, posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive aclonifen, imidacloprid e metazachlor, presentano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il 31 luglio 2009 in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto;

3. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive aclonifen, imidacloprid e metazachlor, per le quali le imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 31 luglio 2009 agli adempimenti di cui al comma 2, si intendono revocate automaticamente a decorrere dal 1° agosto 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvederà a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

4. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui al comma 1, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° febbraio 2010, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 3.

Adempimenti per gli adeguamenti di fase II

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente le sostanze attive aclonifen, imidacloprid e metazachlor, come unica sostanza attiva o associate ad altre sostanze attive, iscritte entro il 31 luglio 2009 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto e tenendo conto delle limitazioni e delle condizioni riportate nella parte B dell'allegato al presente decreto.

2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 31 gennaio 2012. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 gennaio 2014 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente decreto.

3. I prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive aclonifen, imidacloprid e metazachlor, in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 31 luglio 2009, saranno valutati secondo le modalità indicate nelle emanande direttive di inclusione.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per le quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2, entro il 31 gennaio 2012 si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° febbraio 2012, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° febbraio 2014 il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 4.

Rapporto di riesame

1. Il rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 5.

Smaltimento scorte

1. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del presente decreto consentita fino al 31 luglio 2010.

2. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del presente decreto consentita fino al 31 gennaio 2011.

3. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente decreto, consentita fino al 31 gennaio 2013.

4. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 5, del presente decreto, consentita fino al 31 gennaio 2015.

5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive aclonifen, imidacloprid e metazachlor, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca o delle modifiche di etichettatura approvate in conformità con le nuove condizioni d'impiego fissate per le sostanze attive sopra citate a seguito della loro iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e nel rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 22 aprile 2009

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
MARTINI

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 338

ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
221	Aclonifen N. CAS 74070-46-5 N. CIPAC 498	2-chloro-6-nitro-3-phenoxyaniline	≥ 970 g/kg L'impurità fenolo presenta un problema tossicologico e quindi è stabilito un livello massimo di 5 g/kg	1° agosto 2009	31 luglio 2019	PARTE A Può essere autorizzato soltanto l'uso come erbicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti aclonifen per usi diversi dal trattamento dei girasoli, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per applicare i principi uniformi dell'allegato VI, devono essere prese in considerazione le conclusioni del rapporto di riesame dell'aclonifen, in particolare le appendici I e II, approvato dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 settembre 2008. Nella valutazione complessiva gli Stati membri devono prestare particolare attenzione a quanto segue: — deve essere confermata e corredata da adeguati dati analitici la specificazione della sostanza tecnica quale viene fabbricata commercialmente; il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte della specificazione della sostanza tecnica, — alla tutela della sicurezza degli operatori. Le condizioni d'uso autorizzate devono prescrivere il ricorso ad adeguati dispositivi di protezione individuale nonché a misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione, — ai residui nelle colture a rotazione e a valutare l'esposizione dei consumatori per via alimentare, — alla protezione dei volatili, dei mammiferi, degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio. Per quanto riguarda tali rischi accertati, occorre applicare, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, ad esempio zone tampone. Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di ulteriori studi sui residui nelle colture a rotazione e di informazioni pertinenti per confermare la valutazione dei rischi per i volatili, gli organismi acquatici e le piante non bersaglio. Gli Stati membri provvedono affinché il notificante fornisca tali informazioni e dati di conferma alla Commissione entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [(1)]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
222	Imidacloprid N. CAS 138261-41-3 N. CIPAC 582	(E)-1-(6-Chloro-3-pyridinylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine	≥ 970 g/kg	1° agosto 2009	31 luglio 2019	PARTE A Può essere autorizzato solo l'uso come insetticida. Per la protezione di organismi non bersaglio, in particolare api da miele e volatili, per l'uso come trattamento delle sementi: — la copertura del tegumento va effettuata solo in strutture specializzate nel trattamentodelle sementi. Dette strutture devono applicare le migliori tecniche disponibili al fine di escludere il rilascio di nubi di polveri durante l'immagazzinamento,il trasporto e l'applicazione, — vanno impiegate attrezzature che garantiscano un'elevata incorporazione nel terreno e riducano al minimo le perdite durante l'applicazione e il rilascio di nubi di polveri. Gli Stati membri garantiscono che le etichette delle sementi trattate includono l'indicazione che le sementi sono state trattate con imidacloprid e indicano le misure di attenuazione dei rischi di cui all'autorizzazione. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti imidacloprid per usi diversi dal trattamento dei pomodori da serra, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per applicare i principi uniformi dell'allegato VI devono essere prese in considerazione le conclusioni del rapporto di riesame dell'imidacloprid, in particolare le appendici I e II, approvato dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 settembre 2008. In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione a quanto segue: — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori; gli Stati membri verificano che le condizioni d'uso prescrivano l'utilizzo di adeguate attrezzature di protezione personale, — alle conseguenze per gli organismi acquatici, gli artropodi non bersaglio, i lombrichi e altri macrorganismi terricoli; gli Stati membri garantiscono che le condizioni di autorizzazione includano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, — alla protezione delle api da miele, in particolare per le applicazioni a spruzzatura e devono garantire che le condizioni di autorizzazione includano, se del caso,misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati esigono la presentazione di: — informazioni utili ad un'ulteriore valutazione del rischio per operatori e lavoratori, — informazioni utili ad un'ulteriore valutazione del rischio per volatili e mammiferi. Gli Stati membri provvedono affinché il notificante fornisca tali informazioni e dati di conferma alla Commissione entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
223	Metazaclor N. CAS 67129-08-2 N. CIPAC 411	2-chloro-N-(pyrazol-1-ylmethyl) acet-2',6'-xylidide	≥ 940 g/kg L'impurità toluene derivante dal processo di produzione può costituire un problema tossicologico e quindi è stabilito un livello massimo di 0,01 %	1° agosto 2009	31 luglio2019	PARTE A Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida; applicazione massima di 1,0 kg/ha solo una volta ogni tre anni sullo stesso campo. PARTE B Per applicare i principi uniformi dell'allegato VI, devono essere prese in considerazione le conclusioni del rapporto di riesame del metazachlor, in particolare le appendici I e II, approvato dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 settembre 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione a quanto segue: — alla sicurezza degli operatori; gli Stati membri devono verificare che le condizioni d'uso prescrivano l'utilizzo di adeguate attrezzature di protezione personale, — alla protezione degli organismi acquatici, — alla protezione delle acque freatiche quando la sostanza attiva viene applicata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o delle caratteristiche climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi; se dal caso, vanno introdotti programmi di monitoraggio nelle zone vulnerabili per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee dai metaboliti 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 e 479M12. Se il metazachlor è classificato come "sospetto di effetto cancerogeno — prove insufficienti" a norma della direttiva 67/548/CEE, gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di ulteriori informazioni sulla rilevanza dei metaboliti 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 e 479M12 in relazione al cancro. Gli Stati membri garantiscono che i notificanti forniscano tali informazioni alla Commissione entro sei mesi dalla notifica della decisione di classificazione.»

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.

09A07330
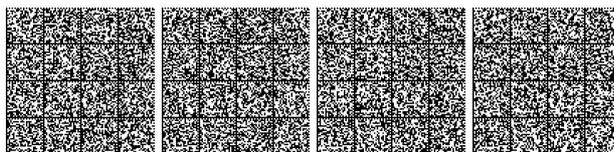
DECRETO 18 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Bogdan Alexandru Chelba, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista l'istanza con la quale il sig. Bogdan Alexandru Chelba, cittadino rumeno, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Asistent Medical Balneofizioterapie – Masaj», conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola Postliceale del Centro Scolastico (speciale) N. 1 con sede a Bucarest (Romania), al fine dell'esercizio professionale in Italia di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dal massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Asistent Medical Balneofizioterapie - Masaj», conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola Postliceale del Centro Scolastico (speciale) N. 1 con sede a Bucarest (Romania) dal sig. Bogdan Alexandru Chelba, nato a Valenii de Munte (Romania) il 10 aprile 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività ausiliaria di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A07125

DECRETO 18 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Dragan Grujic, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Dragan Grujic, cittadino iugoslavo, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Visi Fizioterapeut» conseguito in Iugoslavia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Considerato che il titolo oggetto della domanda è identico ad altri per i quali la Conferenza dei servizi ha riconsiderato il percorso formativo seguito nei Paesi dell'area dell'Ex Yugoslavia, ritenendo non necessario il ricorso alle prove attitudinali, giudicando sufficiente il periodo di tirocinio obbligatorio previsto dalla normativa locale;

Atteso che alla domanda possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo «Visi Fizioterapeut» rilasciato nell'anno 1980 dalla «Scuola Superiore di Medicina» di Belgrado (Iugoslavia) al sig. Dragan Grujic, nato a Basaid (Iugoslavia) il 12 novembre 1958, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

2. Il sig. Dragan Grujic è autorizzato ad esercitare in Italia nel rispetto delle quote d'ingresso stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, e, da ultimo, dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno, la professione di fisioterapista.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo utilizzi, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A07126

DECRETO 18 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Adelma Paula Lazzaris, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Adelma Paula Lazzaris, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo fisioterapeuta conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2 del suddetto decreto legislativo n. 286/1998 che prevede l'applicazione delle norme di cui al decreto medesimo ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea qualora si tratti di norme più favorevoli al richiedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo fisioterapeuta rilasciato nell'anno 2007 dalla «Universidade do Extremo Sul Catarinense» con sede a Criciuma (Brasile), alla sig.ra Adelma Paula Lazzaris, nata a Criciuma (Brasile) il 12 novembre 1981, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

2. La sig.ra Adelma Paula Lazzaris è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di fisioterapista.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A07179

DECRETO 25 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Juliane Zambiasi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 28 dicembre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Juliane Zambiasi nata a Merano (Italia) il giorno 10 agosto 1982, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Zeugnis über das Ergebnis des dritten Abschnitts der Tierarztliche Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierarztliche Prüfung» rilasciato in data 25 gennaio 2007 dalla Ludwing-Maximilians-Univeritât München - Germania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di veterinario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Zeugnis über das Ergebnis des dritten Abschnitts der Tierarztliche Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierarztliche Prüfung» rilasciato dalla Ludwing-Maximilians-Univeritât München - Germania, in data 25 gennaio 2007 alla sig.ra Juliane Zambiasi, nata a Merano (Italia) il giorno 10 agosto 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

Art. 2.

La sig.ra Juliane Zambiasi è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di veterinario previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A07181

DECRETO 25 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Julia Glattes, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 31 luglio 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Julia Glattes nata a (Austria) il giorno 12 marzo 1980, di cittadinanza austriaca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diplom-Tierärztin» rilasciato in data 31 luglio 2007 dalla Veterinärmedizinische Universität Wien - Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di veterinario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diplom-Tierärztin» rilasciato dalla Veterinärmedizinische Universität Wien - Austria, in data 31 luglio 2007 alla sig.ra Julia Glattes, nata a Vienna (Austria) il giorno 12 marzo 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

Art. 2.

La sig.ra Julia Glattes è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di veterinario previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A07182

DECRETO 25 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pasqua Teresa Acquaviva, del titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di neurologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 30 marzo 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la signora Pasqua Teresa Acquaviva nata a Grassano (Matera) - Italia il giorno 13 gennaio 1960, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Νευρολογία» rilasciato in data 23 settembre 1996 dalla Prefettura di Atene - Grecia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di neurologia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di « Νευρολογία » rilasciato dalla Prefettura di Atene – Grecia - in data 23 settembre 1996 alla signora Pasqua Teresa Acquaviva, nata a Grassano (Matera) - Italia il giorno 13 gennaio 1960, è riconosciuto quale titolo abilitante al'esercizio in Italia della professione di neurologia.

Art. 2.

La signora Pasqua Teresa Acquaviva è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di neurologia previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A07185

DECRETO 25 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Stefan Watzka, del titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia toracica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 23 giugno 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il signor Stefan Watzka nato a Vienna (Austria) il giorno 30 novembre 1966, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il rico-

noscimento del titolo di «Fachartz für Thoraxchirurgie» rilasciato in data 19 marzo 2008 dalla Österreichische Ärztekammer - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista di chirurgia toracica;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Fachartz für Thoraxchirurgie» rilasciato dalla Österreichische Ärztekammer – Austria - in data 19 marzo 2008 al signor Stefan Watzka, nato a Vienna (Austria) il giorno 30 novembre 1966, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in chirurgia toracica.

Art. 2.

Il signor Stefan Watzka già iscritto all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in chirurgia toracica previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A07184

DECRETO 26 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Mauro Santamarta Gómez, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'articolo 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 12 marzo 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Mauro Santamarta Gómez nato a León (Spagna) il giorno 21 ottobre 1978, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Licenciado en Odontología» rilasciato in data 28 luglio 2003 dalla Universidad Alfonso X El Sabio - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Licenciado en Odontología» rilasciato dalla Universidad Alfonso X El Sabio - Spagna - in data 28 luglio 2003 al sig. Mauro Santamarta Gómez, nato a León (Spagna) il giorno 21 ottobre 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il sig. Mauro Santamarta Gómez è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 26 giugno 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A07148

DECRETO 28 maggio 2009.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1-*bis*, della legge n. 291/2004, del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società «Ocean Airlines SpA». (Decreto n. 46134).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n.86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo in data 10 luglio 2008, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Ocean Airlines S.p.a. in liquidazione, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004 n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 9 maggio 2008, in favore di un numero massimo di 97 unità, dipendenti dalla società di cui trattasi ed impiegati nella sede di Montichiari (Brescia);

Visto il decreto n. 44421 del 13 novembre 2008 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il secondo semestre, dal 9 novembre 2008 all'8 maggio 2009, in favore del personale dipendente della società Ocean Airlines S.p.a.;

Vista l'istanza presentata in data 6 maggio 2009, con la quale la società Ocean Airlines S.p.a. in liquidazione, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 9 maggio 2009 all'8 novembre 2009, in favore di 65 lavoratori dipendenti della sede di Montichiari (Brescia);

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 9 maggio 2009 all'8 novembre 2009, in favore di 65 lavoratori dipendenti dalla società Ocean Airlines S.p.a. in liquidazione, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 10 luglio 2008, in favore di 65 lavoratori dipendenti della società Ocean Airlines S.p.a. in liquidazione, unità in Montichiari (Brescia), per il periodo dal 9 maggio 2009 all'8 novembre 2009.

Matricola I.N.P.S.: 1513808088 (Naviganti) e 1513487733 (Non naviganti);

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

La società Ocean Airlines S.p.a. in liquidazione è tenuta a presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il sottosegretario delegato
VIESPOLI

09A07137

DECRETO 28 maggio 2009.

Concessione del trattamento di mobilità in favore di duecentoventidue unità della società «Aeroporti di Roma Spa», in Roma. (Decreto n. 46132).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'accordo governativo del 23 marzo 2009, di recepimento dell'intesa del 10 marzo 2009 intervenuta presso la regione Lazio, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la Aeroporti di Roma S.p.a., è stato concordato il ricorso al trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 280 lavoratori che verranno posti in mobilità entro il 30 aprile 2011;

Vista l'istanza presentata in data 7 aprile 2009, con la quale la società Aeroporti di Roma S.p.a., ha richiesto la concessione del trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 222 unità lavorative;

Vista la successiva nota n. 8494 del 18 maggio 2009, con la quale la società ha precisato che i 222 lavoratori per i quali è stata richiesta la concessione del suddetto trattamento saranno posti in mobilità entro il 15 aprile 2011;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 222 unità lavorative;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, in favore di 222 unità lavorative, della società Aeroporti di Roma S.p.a.

Matricola I.N.P.S.: 7016347787.

Unità: Fiumicino (Roma) e Ciampino (Roma).

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali il Sottosegretario delegato*
VIESPOLI

09A07180

DECRETO 1° giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Godela Winkelmann, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'articolo 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 26 gennaio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Godela Winkelmann nata a Wuppertal (Germania) il giorno 11 febbraio 1962, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Fachärzt für Anästhesiologie» rilasciato in data 17 giugno 2008 dalla Landesärztekammer Thüringen - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista di anestesia e rianimazione;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Fachärzt für Anästhesiologie» rilasciato dalla Landesärztekammer Thüringen - Germania - in data 17 giugno 2008 alla sig.ra Godela Winkelmann, nata a Wuppertal (Germania) il giorno 11 febbraio 1962, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in anestesia e rianimazione.

Art. 2.

La sig.ra Godela Winkelmann già iscritta all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Torino è pertanto autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in anestesia e rianimazione previa esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 1º giugno 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A07150

DECRETO 1° giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Johanna Gisele van den Berg, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'articolo 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 30 marzo 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Johanna Gisele van den Berg nata a Huizen (Olanda) il giorno 25 marzo 1973, di cittadinanza olandese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen rilasciato in data 28 gennaio 1998 dal Faculteit geneeskunde - Amsterdam - Olanda - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 30 marzo 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Johanna Gisele van den Berg ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Pathologie» rilasciato in data 18 giugno 2007 dal Medisch Specialisten Registratie Commissie - Olanda - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista in anatomia patologica;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen rilasciato in data 28 gennaio 1998 dal Faculteit geneeskunde - Amsterdam - Olanda - alla sig.ra Johanna Gisele van den Berg, nata a Huizen (Olanda) il giorno 25 marzo 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Johanna Gisele van den Berg è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Pathologie» rilasciato dal Medisch Specialisten Registratie Commissie - Olanda - in data 18 giugno 2007 alla sig.ra Johanna Gisele van den Berg, nata a Huizen (Olanda) il giorno 25 marzo 1973, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in anatomia patologica.

Art. 4.

La sig.ra Johanna Gisele van den Berg, previa iscrizione all'ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'articolo 2, è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in anatomia patologica, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 1º giugno 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A07149

DECRETO 11 giugno 2009.

Integrazione al decreto 18 giugno 2002 recante l'autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titolo abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari e revoca dell'autorizzazione alla regione Emilia-Romagna a compiere gli atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio della professione sanitaria.

IL VICE MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999;

Visto l'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario, ai sensi del quale il Ministero della salute può autorizzare le regioni a compiere gli atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della specifica professione sanitaria;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002 «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1», successivamente integrato con decreto ministeriale 2 agosto 2002, con decreto ministeriale 27 novembre 2002 e con decreto ministeriale 18 settembre 2003;

Vista la nota in data 4 febbraio 2009 con la quale la regione autonoma della Sardegna ha manifestato la disponibilità a curare gli atti istruttori dei procedimenti di cui al citato art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge n. 402 del 2000;

Viste le note in data 14 gennaio 2009 e 23 marzo 2009 con le quali la regione Emilia-Romagna ha chiesto la revoca dell'autorizzazione a compiere gli atti istruttori sopra citati, disposta con il su menzionato decreto ministeriale 18 giugno 2002;

Ritenuto di accogliere le richieste rispettive della regione autonoma della Sardegna e della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto ministeriale 18 giugno 2002 «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1», integrato con decreto ministeriale 2 agosto 2002, con decreto ministeriale 27 novembre 2002 e con decreto ministeriale 18 settembre 2003, è ulteriormente integrato aggiungendo, agli enti in esso citati, la regione autonoma della Sardegna.

Art. 2.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è revocata l'autorizzazione alla regione Emilia-Romagna a compiere gli atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio in Italia di una professione sanitaria, concessa con decreto ministeriale 18 giugno 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2009

Il Vice Ministro: FAZIO

09A07207
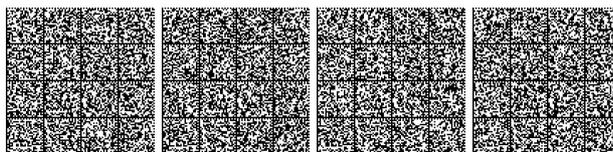
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 marzo 2009.

Approvazione dell'elenco dei prezzi unitari di mercato dei prodotti agricoli per la determinazione dei valori assivurabili al mercato agevolato nell'anno 2009.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente la normativa del Fondo di solidarietà nazionale, che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto in particolare il capo I, del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi;

Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01);

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006, della Commissione del 15 dicembre 2006, che reca, tra l'altro, disposizioni per la concessione di aiuti di Stato senza l'obbligo di notifica, ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera *c)* e dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato;

Visto il decreto 5 dicembre 2008, n. 0017968, che disciplina le modalità applicative degli incentivi assicurativi;

Visto il piano assicurativo 2008, approvato con decreto 28 dicembre 2007, n. 26078;

Visto l'art. 4, comma 5-*bis*, del richiamato decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che dispone la proroga del piano assicurativo dell'anno precedente qualora entro la data del 30 novembre di ogni anno, non sia approvato un nuovo piano assicurativo per l'anno successivo;

Considerato per il 2009 deve intendersi prorogato il piano assicurativo del 2008, approvato con decreto 28 dicembre 2007, n. 0017968, non essendo stato approvato un nuovo piano entro la data del 30 novembre 2008;

Visto l'art. 127, della legge n. 388/2000, comma 3, e l'art. 2, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che prevedono la individuazione dei valori assicurabili con polizze agevolate, sulla base delle rilevazioni almeno triennali dell'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);

Visti i prezzi medi di mercato delle produzioni agricole rilevati dall'ISMEA nel triennio 2006-2008;

Ritenuto di adottare, per le produzioni vegetali, la media dei prezzi dei singoli prodotti, rilevati nel triennio 2006-2008, quali importi massimi entro cui devono essere contenuti i prezzi unitari per la determinazione dei valori delle produzioni assicurabili nel 2009;

Ritenuto di confermare per il 2009 i prezzi unitari stabiliti con i decreti 7 maggio 2008, n. 0000509 e 5 dicembre 2008, n. 0017968, per la zootecnia e le strutture aziendali;

Decreta:

Art. 1.

1. I prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2009, in attuazione del Piano assicurativo agricolo per l'anno 2009, sono riportati nel elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto.

2. I valori riportati nell'elenco allegato, distinti per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie o gruppo varietale delle produzioni vegetali, devono essere considerati prezzi massimi, nell'ambito dei quali, in sede di stipula delle polizze, le parti contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato.

3. Per il riso da seme il prezzo stabilito per la corrispondente varietà, può essere maggiorato fino a € 7,75 il quintale. Al certificato di polizza deve essere allegato il contratto di coltivazione quale riso da seme, per i controlli da parte della Regione territorialmente competente.

4. Per le produzioni biologiche, il prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione, può essere maggiorato fino al 20 per cento. In tale caso, al certificato di polizza deve essere allegato l'attestato dell'Organismo di controllo preposto, per le successive verifiche della Regione territorialmente competente, e sul certificato stesso deve essere riportata la dicitura «produzione biologica».

Art. 2.

1. Nel termine perentorio di giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente decreto nel sito internet di questo Ministero www.politicheagricole.it, i soggetti interessati alla stipula delle polizze possono segnalare eventuali esigenze di ulteriori prezzi non riconducibili alle tipologie di prodotto contemplate nell'elenco allegato, inviando la comunicazione a mezzo posta elettronica all'indirizzo sviris7@politicheagricole.gov.it . Nei successivi trenta giorni, in presenza dei dati conoscitivi di mercato e sulla base del parere dell'ISMEA, si provvede alla determinazione dei nuovi prezzi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2009

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2009

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 245

Prezzi massimi dei prodotti assicurabili con polizze agevolate

Seminativi

Prodotto	**Prezzi massimi 2009** *(Euro/t, Iva esclusa)*
Frumento e cereali minori *(Euro/t)*	
Frumento duro	272,94
Frumento tenero	203,13
Farro	325,00
Farro Biologico	403,33
Mais da granella	173,78
Mais nostrano di Storo	820,00
Mais da Granella Varietà Belgrano	233,43
Mais da Granella Varietà Marano	351,67
Mais Dolce	126,67
Mais da Amilosio	220,67
Avena, Triticale	184,72
Orzo	176,25
Orzo varietà Priora (destinato alla tostatura per la produzione di caffè)	262,50
Sorgo	169,74
Segale	184,77
Miglio	361,25
Lino	470,00
Grano saraceno	370,00
Canapa	410,00
Foraggi *(Euro/t)*	
Fieno di erba medica	100,00
Mais da insilaggio	34,42
Pisello Proteico (alimentazione animale)	232,65
Favino	237,96

Segue **Seminativi**	**Prezzi massimi 2009** *(Euro/t, Iva esclusa)*
Risone *(Euro/t)*	
Balilla-Originario	285,91
Lido e sim.	313,85
Loto e sim.	317,79
Roma	361,26
Arborio e volano	387,28
Indica, Thaibonnet e sim.	285,56
Ariete e sim.	317,62
Carnaroli e sim.	402,08
Padano, Argo e sim.	354,69
Vialone Nano e sim.	442,30
S. Andrea	329,42
Semi oleosi *(Euro/t)*	
Soia	307,80
Soia alimentare	369,57
Girasole	269,00
Girasole no food	269,00
Colza	268,66
Arachide	506,67
Barbabietola da zucchero (radice) *(Euro/t)*	40,84
Tabacco	*Euro/100 kg, prodotto verde*
Flue cured (resa 16%)	46,31
Light air cured (resa 16%)	28,03
Dark air cured (resa 14,5%)	31,85
Fire cured Kentucky zone vocate, Umbria-Toscana (premio compreso, resa 18,5%)	105,41
Fire cured (resa 18,5%)	61,37
Fire cured cured Kentucky da fascia (resa 18,5%)	72,18
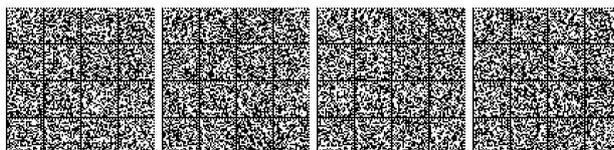
Uve da vino

Prodotto	**Prezzi massimi 2009** *(Euro/100 kg, Iva esclusa)*
Uva da vino Doc-Docg bianca	
Arcole bianche Verona	31,67
Arcole Chardonnay Verona	48,17
Arcole Pinot grigio Verona	94,00
Bellone (Latina)	37,67
Bianca d'Alessano Brindisi	29,17
Capriano Brescia	60,17
Cartizze	200,00
Castelli romani	26,67
Chardonnay e similari bs Trento Doc	129,00
Chardonnay Udine e Gorizia	94,00
Colli Tortonesi bianco Alessandria	40,67
Cortese Colli Tortonesi Alessandria	40,67
Cortese dell'alto Monferrato	40,00
Cortese di Gavi (escluso comune di Gavi)	95,83
Cortese Monferrato Casalese Alessandria	40,00
Cortese Piemonte Alessandria	35,83
Falanghina	62,50
Fiano di Avellino e similari	102,33
Franciacorta	131,67
Garda Chardonnay Brescia	65,83
Garda Chardonnay Verona	65,83
Garda classico-bianco Brescia	67,67
Garda Garganega e uve bianche Verona	43,33
Garda Pinot grigio Verona	97,33
Gavi di Gavi	113,33
Greco di Tufo	111,67
Loazzolo	450,00

(segue Uva da vino Doc-Docg bianca)	**Prezzi massimi 2009** *(Euro/100 kg, Iva esclusa)*
Lugana Brescia	100,83
Lugana superiore Brescia	120,00
Lugana Verona	78,67
Malvasia bianca Brindisi	32,83
Malvasia Istriana, Riesling (Udine e Gorizia)	78,00
Merlara Malvasia Verona	36,67
Merlara uve bianche Verona	30,33
Monferrato bianco	49,17
Monti Lessini (Durello) Verona	34,33
Moscato	77,67
Moscato (Trentino)	133,33
Moscato d'Asti	97,55
Moscato di Scanzo	173,33
Moscato Oltrepò Pavese	51,67
Moscato Udine e Gorizia	73,33
Muller Thurgau, Traminer aromatico di Udine e Gorizia	86,67
Nosiola	118,33
Orvieto, Greghetto, Verdicchio	40,83
Picolit, uve per Elba	296,67
Pinot bianco Udine e Gorizia	86,67
Pinot bianco, Chardonnay e similari	63,00
Pinot grigio	78,50
Pinot grigio (Piacenza e altri)	56,33
Pinot grigio (Trento, Udine, Gorizia)	116,67
Pinot grigio Brescia	80,00
Pinot grigio, Pordenone, Veneto e similari	85,00
Ramandolo	166,67
Ribolla Gialla	113,33
Ribolla Gialla Udine e Gorizia	110,00
Riesling Italico e Renano Udine e Gorizia	70,67

(segue Uva da vino Doc-Docg bianca)	**Prezzi massimi 2009** (Euro/100 kg, Iva esclusa)
Roero Arneis	105,83
San Martino d.B. (Tocai) Brescia	70,00
Sauvignon (Alto Adige), Traminer aromatico Trento	191,83
Sauvignon Trento	127,33
Sauvignon Udine e Gorizia	106,67
Soave uve da Recioto Verona	123,33
Soave uve per il Classico Verona	65,00
(Tocai) Friulano	62,33
(Tocai) Italico, (Tocai) Friulano (Pordenone e similari)	58,83
Traminer aromatico (Alto Adige e similari)	241,67
Trebbiano d'Abruzzo e similari	35,67
Trebbiano Giallo (uvaggio per Est Est Est, Colli etruschi)	39,33
Trebbiano Toscano, Malvasia, e similari	36,83
Uve per Bolgheri	170,00
Uve Frascati	44,00
Uve per Prosecco	113,33
Uve per Soave, per Custoza	39,33
Uve per Solopaca e similari	33,00
Uve per Velletri, Colli Albani e Colli Lanuvini	26,67
Uve per Val di Cornia	124,00
Valdadige Chardonnay Verona	46,33
Valdadige Pinot Grigio Verona	91,50
Valdadige uve bianche Verona	45,00
Verdeca Brindisi	31,83
Verdello Terni	32,67
Verduzzo Friulano	80,00
Verduzzo Friulano (Pordenone)	54,33
Vernaccia di San Gimignano	71,67
Vignanello Viterbo e Rieti	39,33
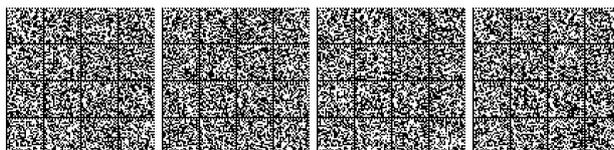
Uva da vino Doc-Docg nera	**Prezzi massimi 2009** *(Euro/100 kg, Iva esclusa)*
Aglianico	65,00
Aglianico per Taurasi	87,17
Aglianico del Vulture Doc Potenza	75,00
Aleatico Terni	31,67
Arcole Cabernet Franc e Sauvignon Verona	41,67
Arcole uve nere Verona	32,33
Barbera	48,33
Barbera Colli Tortonesi Alessandria	50,33
Barbera d'Alba	75,00
Barbera d'Asti	60,00
Barbera del Monferrato, Langhe Dolcetto	53,75
Barbera Oltrepo' Pavese	40,67
Bardolino uve per Classico Verona	44,33
Bardolino uve per Docg Verona	79,00
Blaufranc Udine e Gorizia	76,67
Bonarda (Colli Piacentini)	64,00
Bonarda Oltrepo' Pavese	53,00
Bonarda Piemonte	67,00
Bonarda, Lacrima di Morro, Rosso Conero	59,67
Botticino Brescia	80,67
Brachetto d'Acqui	148,33
Cellatica Brescia	78,33
Cesanese di Latina	40,33
Ciliegiolo Latina	37,00
Ciliegiolo Terni	28,33
Colli Tortonesi rosso Alessandria	40,67
Dolcetto Colli Tortonesi Alessandria	48,67
Dolcetto d'Alba e similari (dolcetto di Diano, Dolcetto Dogliani, Dolcetto delle Langhe ecc..)	76,67
Dolcetto d'Acqui Alessandria	52,00

(segue Uva da vino Doc-Docg nera)	**Prezzi massimi 2009** *(Euro/100 kg, Iva esclusa)*
Dolcetto Monferrato Alessandria	42,50
Dolcetto Ovada Alessandria	53,33
Freisa d'Asti e Freisa Monferrato (e similari)	65,00
Gabiano Alessandria	57,33
Garda Cabernet Brescia	59,83
Garda classico Groppello Brescia	80,83
Garda classico-rosso Brescia	54,67
Garda classico-rosso superiore Brescia	75,83
Garda Marzemino Brescia	64,17
Garda Merlot Brescia	47,50
Garda uve nere, Merlot, Cabernet Franc e Sauvignon Verona	41,00
Garganega Terni	31,67
Grignolino	49,17
Grignolino Monferrato Casalese Alessandria	57,33
Grignolino Piemonte Alessandria	52,67
Lagrain Udine e Gorizia	95,00
Lambrusco, Sangiovese	37,83
Malvasia di Castelnuovo Don Bosco, Malvasia di Casarzo Riesling Oltrepo' Pavese e similari	63,33
Malvasia nera Brindisi	37,83
Merlara Marzemino Verona	38,00
Merlara uve nere Verona	35,00
Merlot Udine e Gorizia	80,00
Merlot, Pinot nero	53,33
Montepulciano, Lago di Corbara	43,33
Nebbiolo da Barbaresco	118,33
Nebbiolo da Barolo	218,33
Nebbiolo d'Alba e similari (Langhe Nebbiolo, Roero doc)	85,00
Negroamaro Brindisi	35,67
Ottavianello Brindisi	32,00

(segue Uva da vino Doc-Docg nera)	**Prezzi massimi 2009** *(Euro/100 kg, Iva esclusa)*
Pelaverga per Colline Saluzzesi e similari	94,00
Piemonte Barbera	48,50
Piemonte Brachetto (e similari)	128,80
Pinot nero b.s Trento Doc e similari (Udine, Gorizia)	125,00
Pinot Nero Brescia	67,67
Pinot nero colli Piacentini, Rosso Piceno e similari	70,00
Primitivo	41,67
Refosco, Freisa Langhe e similari	71,67
Rossa di Capriano del Colle Brescia	59,17
Rubino di Cantavenna Alessandria	50,67
Sagrantino, Pignolo, Ucelut, Tazzelenghe, Schioppettino	176,67
Sangiovese per Brunello e similari	223,33
Schiava di Caldaro (Alto Adige)	101,67
Schiava Valdadige, Franconia (e similari)	70,00
Teroldego, Marzemino, Lagrein, Cabernet (Trento, Udine, Gorizia)	100,00
Uva atta a produrre Vino Nobile e similari	123,33
Uve per Doc Bolgheri	296,67
Uva per Chianti	85,83
Uva per Chianti Classico, Elba e similari	166,67
Uva per Chianti sotto-zone	94,17
Uva per Val di Cornia	150,00
Uve per Monferrato rosso (e similari)	50,00
Uve per Valpolicella, Cabernet	56,67
Uve per Albugnano	133,33
Uve per Bardolino	39,00
Uve per Recioto, uve per Amarone	173,33
Uve per Ruché di Castagnole Monferrato e similari	113,33
Uve per Solopaca, uve per Rosso di Cerignola e similari	39,67

(segue Uva da vino Doc-Docg nera)	**Prezzi massimi 2009** *(Euro/100 kg, Iva esclusa)*
Valdadige Enantio Verona	83,33
Valdadige uve nere Verona	44,17
Valpollicella Classico Verona	76,00
Velletri	39,00
Uva da vino Igt bianca	**Prezzi massimi 2009** *(Euro/100 kg, Iva esclusa)*
Bellone (Latina)	31,00
Pinot bianco, Riesling, Chardonnay, Sauvignon e similari (Trento)	66,67
Pinot bianco, Chardonnay, Riesling, Sauvignon (Veneto)	41,83
Pinot bianco, Chardonnay, Riesling, Sauvignon, Traminer aromatico e similari	46,67
Pinot grigio Veneto	68,33
Prosecco, Verdiso	61,92
Trebbiano Brindisi	28,67
Trebbiano Latina	29,00
Uve bianche Brescia	45,67
Uve bianche Verona	29,00
Uve per Moscato Verona	57,33
Verduzzo, Malvasia	31,67
Uva da vino Igt nera	**Prezzi massimi 2009** *(Euro/100 kg, Iva esclusa)*
Cabernet di Sicilia	52,33
Cabernet, Manzoni, Marzemino e similari	42,67
Ciliegiolo Latina	31,00
Lambrusco Modena	23,00
Merlot Sicilia	52,00
Merlot, Malbeck	35,00

(segue Uva da vino Igt nera)	**Prezzi massimi 2009** *(Euro/100 kg, Iva esclusa)*
Negroamaro, Malvasia	29,50
Nerello Mascalese Sicilia	36,67
Nero d'Avola Sicilia	42,67
Pinot nero	47,17
Primitivo Brindisi	36,00
Raboso	38,33
Sangiovese Brindisi	25,67
Sangiovese Viterbo e Rieti	34,33
Schiava	42,67
Syrah Sicilia	52,67
Uve nere Verona	28,33
Uve nere Brescia	36,67
Uve Teroldego Verona	52,33
Uva da vino da tavola	
Bianca	20,91
Nera	23,64
Uva per vini da tavola di pregio	
Bianca	36,08
Cabernet Sauvignon Alessandria	56,33
Croatina Alessandria	61,67
Merlot Alessandria	63,33
Riesling Alessandria	51,67
Nera	32,39
Timorasso Alessandria	93,00
Uva di Lancellotta (Emilia)	39,33
Uva da vino (Sardegna)	**Prezzi massimi 2009** *(Euro/100 kg, Iva esclusa)*
Monica di Sardegna	61,67
Cannonau	86,67
Vermentino di Sardegna (Doc)	83,67
Vermentino di Gallura (Docg)	93,33

Uva da vino (Frosinone)	**Prezzi massimi 2009** *(Euro/100 kg, Iva esclusa)*
Rossa Cesanese Doc	58,33
Bianca Passerina Frusinate Igt	38,33
Rossa Frusinate Igt	32,00
Rossa Comune	28,00
Bianca Comune	24,00
Uva da vino Doc-Docg - *Piemonte*	
Alta Langa Doc	93,33
Arneis (Torino) Doc	91,00
Barbera d'Asti Superiore Doc e Sottozone Nizza Colli Astiani e Tinella	85,00
Bramaterra DOC, Lessona DOC	97,50
Canavese rosso (Torino)	64,17
Cisterna d'Asti Doc	65,70
Colline Novaresi bianco Doc	82,72
Colline Pinerolesi Doc (Torino)	49,50
Colline Saluzzesi Doc	87,57
Colline Saluzzesi Quagliano Doc	92,57
Dogliani Superiore Docg	88,33
Dolcetto d'Asti Doc	65,00
Erbaluce Doc	85,03
Gattinara Docg	92,50
Grignolino d'Asti	58,46
Langhe Arneis Doc	83,74
Langhe Bianco Doc	72,00
Langhe Chardonnay Doc	65,70
Langhe Favorita Doc	73,74
Langhe Rosso	69,89
Monferrato Dolcetto	48,83

Segue Uva da vino Doc-Docg - Piemonte	**Prezzi massimi 2009** *(Euro/100 kg, Iva esclusa)*
Moscato Passito Piemonte Doc	150,00
Moscato Passito Strevi Doc	150,00
Nebbiolo per Gattinara	111,67
Pelaverga Verduno	89,24
Piemonte Chardonnay Doc	68,74
Piemonte Chardonnay tip. Spumante Doc	75,00
Piemonte Cortese Doc	60,37
Piemonte Grignolino Doc	55,67
Piemonte Moscato Doc	80,00
Piemonte Pinot Bianco tip. Spumante Doc	77,00
Piemonte Pinot Nero	76,60
Piemonte Pinot Nero tip. Spumante Doc	79,67
Piemonte Spumante Doc	80,41
Pinerolese Barbera Doc	54,17
Pinerolese Bonarda Doc	51,67
Pinerolese Dolcetto Doc	50,83
Pinerolese Rosso Doc	50,83
Uve bianche per vini Doc (Vercelli)	68,73
Uve nere per vini Doc (Vercelli)	76,67
Ghemme (Novara)	120,00
Colline Novaresi rosso	71,50
Boca-Fara-Sizzano	76,50
Colli Tortonesi moscato bianco (Alessandria)	45,00

Uva da vino Doc-Docg - *Lombardia*	**Prezzi massimi 2009** *(Euro/100 kg, Iva esclusa)*
Sassella Docg	181,67
Grumello Docg	159,00
Inferno Docg	171,67
Valgella Docg	149,33
Valtellina Superiore Docg	149,33
Valtellina Doc	112,33

Uva da vino Doc-Docg - *Emilia-Romagna*	**Prezzi massimi 2009** *(Euro/100 kg, Iva esclusa)*
Albana di Romagna	51,67
Albana Doc	48,67
Barbera dei Colli Bolognesi	45,00
Bianchello del Matauro	26,67
Bianco dei Colli Bolognesi	39,83
Cabernet dei Colli	44,00
Cabernet- Sauvignon (Reggio Emilia)	55,44
Cagnina Doc	37,67
Chardonnay (Bologna)	42,57
Colli di Rimini Biancame Doc	40,83
Colli di Rimini Bianco Doc	40,83
Colli di Rimini Rebola Doc	48,83
Colli di Rimini Rosso Doc	41,83
Lambrusco	29,93
Malvasia per Colli Parma Doc	59,00
Merlot dei Colli Bolognesi	39,83

Segue Uva da vino Doc-Docg - Emilia-Romagna	**Prezzi massimi 2009** *(Euro/100 kg, Iva esclusa)*
Montuni del Reno	26,33
Moscato Bianco scelto (Parma)	51,67
Moscato da Vino (Bologna)	60,23
Pagadebit Doc	40,67
Pignoletto	39,00
Pignoletto dei Colli	37,00
Pinot dei Colli Bolognesi	41,57
Reno Montuni Doc (Modena)	24,67
Reno Pignoletto Doc	28,33
Riesling Italico	42,90
Sangiovese di Romagna	39,47
Sauvignon Colli Bolognesi	46,90
Sauvignon Doc (Parma)	74,33
Spergola (Reggio Emilia)	71,41
Trebbiano di Romagna	32,67
Uva bianca Colli di Parma Doc	31,67
Uva Longanesi (Ravenna)	33,33
Uva rossa Colli di Parma Doc	36,33
Colli di Romagna Sauvignon (Forlì, Cesena, Rimini)	48,50
Colli di Romagna Chardonnay (Forlì, Cesena, Rimini)	41,50
Colli di Romagna Cabernet (Forlì, Cesena, Rimini)	41,75
Ortugo Colli piacentini	47,50
Malvasia Colli piacentini	46,00
Sauvignon Colli piacentini	47,50
Cabernet Sauvignon Colli piacentini	52,50
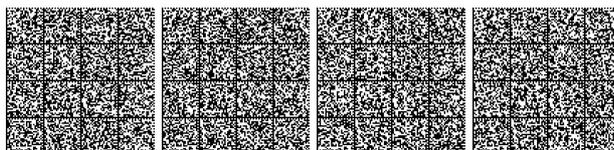
Uva da vino Doc-Docg - *Friuli Venezia Giulia*	**Prezzi massimi 2009** *(Euro/100 kg, Iva esclusa)*
Refosco per Doc Friuli Colli Orientali e Collio	78,33
Tocai per Doc Friuli Colli Orientali e Collio	83,33
Uva da vino Doc-Docg - *Liguria*	
Pigato (Imperia)	175,00
Vermentino (Imperia)	175,00
Ormeasco (Imperia)	195,00
Rosse Dolceacqua (Imperia)	225,00
Rossese Albenga Riviera Ligure di Ponente (Imperia)	180,00
Shira (Imperia)	180,00
Pigato (Savona)	175,00
Vermentino (Savona)	175,00
Rossese Albenga Riviera Ligure di Ponente (Savona)	180,00
Shira (Savona)	180,00
Dolcetto (Savona)	160,00
Vermentino (Genova)	140,00
Binchetta (Genova)	120,00
Bosco (Genova)	100,00
Moscato (Genova)	150,00
Ciliegiolo (Genova)	100,00
Vermentino (La Spezia)	205,00
Albarola (La Spezia)	210,00
Bosco (La Spezia)	210,00
Uve Bosco da Sciacchetrà (La Spezia)	260,00
Sangiovese (La Spezia)	125,00
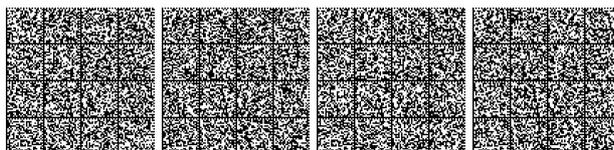
Uva da vino Doc-Docg - *Toscana*	**Prezzi massimi 2009** *(Euro/100 kg, Iva esclusa)*
Ansonica Doc	60,00
Bianco Pisano S.Torpe' Doc	90,00
Barco Reale Docg	107,33
Bianco Empolese Doc	38,00
Colli Etruria Centr.B.Doc	50,00
Colli Etruria Centr.R.Doc	61,67
Candia Doc	150,00
Capalbio B. Doc	40,00
Capalbio R. Doc	76,67
Capalbio S.Giovese Doc	96,67
Carmignano Docg	196,67
Ch. Montespertoli Doc	93,33
Ch. Rufina Doc	93,33
Chianti Sup. Docg	106,67
Coll.Lucchesi Doc	89,50
Colli Di Luni Doc	113,00
Cortona B.Doc	60,00
Cortona Cabernet - Sauvignon Doc	65,00
Cortona Chardonnay Doc	65,00
Cortona Gamay Doc	61,67
Cortona Grechetto Doc	61,67
Cortona Merlot Doc	65,00
Cortona Pinot Bianco Doc	66,67
Cortona Pinot Nero Doc	70,83
Cortona Rosso Doc	65,00
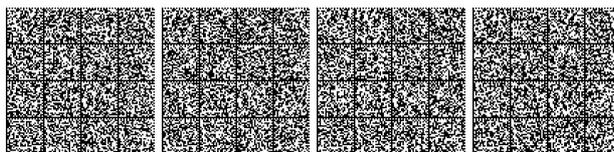
Segue Uva da vino Doc-Docg - Toscana	**Prezzi massimi 2009** *(Euro/100 kg, Iva esclusa)*
Cortona Riesling Doc	66,67
Cortona Rosato Doc	61,67
Cortona Sangiovese Doc	66,67
Cortona Sauvignon Doc	66,67
Cortona Syrah Doc	68,33
Cortona Vinsanto Doc	72,50
Galestro Doc	40,00
Guardistallo Bianco Doc	65,00
Guardistallo Rosso Doc	85,00
Montepulciano rosso Doc	83,33
Monte Regio Occhio Pernice	100,00
Monte Scudaio Doc B.	65,00
Monte Scudaio Doc R.	85,00
Montalcino Rosso Doc	129,33
Montecarlo Bianco Doc	94,33
Montecarlo Rosso Doc	92,50
Montecucco Bianco Doc	53,00
Montecucco Rosso Doc	133,33
Monteregio Bianco Doc	40,00
Monteregio Rosso Doc	83,33
Morellino Scansano Docg	137,67
Moscadello di Montalcino Doc	134,33
Orcia Bianco Doc	40,00
Orcia Rosso Doc	60,00
Parrina Bianco Doc	60,00
Parrina Rosso Doc	90,00
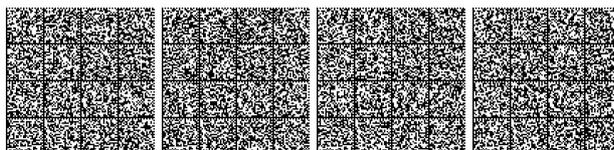
Segue Uva da vino Doc-Docg - Toscana	**Prezzi massimi 2009** (Euro/100 kg, Iva esclusa)
Petit Verdout	74,00
Pietraviva Bianco Doc	60,00
Pietraviva Rosso Doc	74,17
Pitigliano Bianco Doc	56,67
Pomino Docg	110,00
Rosato Carmignano Doc	108,67
San Gimignano Rosso Doc	78,83
Sant'Antimo Bianco Doc	70,00
Sant'Antimo Rosso Doc	93,33
Sovana Rosso Doc	91,67
Sovana Superiore Doc	120,00
Val d'Arbia Bianco Doc	40,00
Valdichiana Grechetto Doc	43,33
Valdichiana Bianco Doc	37,67
Valdichiana Chardonnay Doc	63,33
Valdichiana Rosso Doc	53,33
Valdichiana San Giovese Doc	51,67
Valdichiana Vinsanto Doc	60,00
Valdinievole Bianco Doc	60,00
Vermentino	77,33
Vin Santo Chianti Classico Doc	163,33
Vin Santo Chianti Doc	105,00
Vin Santo Montepulciano Doc	115,00
Vin Santo Di Carmignano Doc	125,33
Vin Santo Orcia Doc	85,00

Uva da vino Doc-Docg - *Umbria*	**Prezzi massimi 2009** (Euro/100 kg, Iva esclusa)
Rosso Orvietano doc	36,67
Uve per Montefalco rosso doc	83,33
Sangiovese per produzione vini rossi Doc umbri	30,00
Uva da vino Doc-Docg - *Marche*	
Verdicchio classico superiore	63,89
Esino Doc bianco	36,40
Esino Doc rosso	34,63
Vernaccia di Serra Petrona	63,50
Bianco colli maceratesi doc	36,07
Rosso colli maceratesi doc	34,63
Offida Pecorino	74,00
Offida Passerina	41,00
Falerio dei Colli Ascolani	40,00
Offida rosso	40,00
Rosso Piceno superiore	56,00
I Terreni di Sanseverino rosso (Macerata)	50,00
I Terreni di Sanseverino rosso superiore (Macerata)	55,00
I Terreni di Sanseverino rosso passito (Macerata)	75,00
I Terreni di Sanseverino moro (Macerata)	70,00
Uva da vino Doc-Docg - *Lazio*	
Castelli romani rossa	27,50
Uva da vino Doc-Docg - *Pescara-Chieti*	
Montepulciano d'Abruzzo	50,00

Uva da vino Doc-Docg - *Molise*	**Prezzi massimi 2009** *(Euro/100 kg, Iva esclusa)*
Cabernet Sauvignon Doc	33,76
Sangiovese Doc	32,09
Sauvignon Doc	56,67
Greco Bianco Doc	54,00
Tintilia Doc	95,00
Uva da vino Doc-Docg - *Puglia*	
Bombino Nero	28,50
Garganeca	26,50
Lambrusco Maestri	29,83
Malbech	34,83
Moscatello Selvatico	40,83
Pampanuto	28,50
Riesling	34,83
Uva Di Troia	31,50
Uve bianche Doc	27,50
Uve nere Doc	27,17
Bianco di Alessano	32,50
Bombino Bianco	30,00
Greco	40,00
Aleatico	55,00
Cabernet	40,00
Cabernet Sauvignon	45,00
Malvasia Nera	40,00
Montepulciano	40,00

Uva da vino Doc-Docg - *Sicilia*	**Prezzi massimi 2009** *(Euro/100 kg, Iva esclusa)*
Uve per Etna Rosso Doc	73,44
Uve per Etna Bianco Doc	98,79
Inzolia	36,00
Catarattaro	34,67
Grecanico	34,67
Carricante	35,33
Malvasia delle Lipari	67,00
Uve da vino Igt - *Lombardia*	
Terrazze retiche Igt	52,67
Uve da vino Igt - *Emilia Romagna*	
Uva da vino Igt bianca (Ravenna)	24,37
Uva da vino Igt nera (Ravenna)	26,83
Sangiovese Igt (Ravenna)	32,67
Fontana del Taro Igt	37,00
Merlot	30,00
Pinot Bianco	35,00
Malvasia Bianca	29,00
Malvasia Nera	32,50
Riesling	32,50
Chardonnay	32,50
Sauvignon	31,00
Cabernet	37,50
Lambrusco	37,50

Uva da vino Igt - *Liguria*	**Prezzi massimi 2009** *(Euro/100 kg, Iva esclusa)*
Granaccia (Savona)	180,00
Lumassina (Savona)	135,00
Rollo (Genova)	100,00
Bosco (Genova)	100,00
Pigato (Genova)	120,00
Albarola (Genova)	100,00
Dolcetto (Genova)	100,00
Sangiovese (Genova)	100,00
Barbera (Genova)	100,00
Uve da vino Igt - *Toscana*	
Cabernet Toscano Igt	74,33
Cabernet-Sauvignon Toscano Igt	72,00
Chardonnay Toscano Igt	72,67
Gamay Toscano Igt	66,67
Merlot Toscano Igt	70,00
Pinot Bianco Toscano Igt	72,33
Pinot Grigio Toscano Igt	77,33
Pinot Nero Toscano Igt	73,27
Toscano Igt B.	40,00
Toscano Rosso Igt	63,33
Traminer Toscano Igt	62,78
Riesling Toscano Igt	69,44
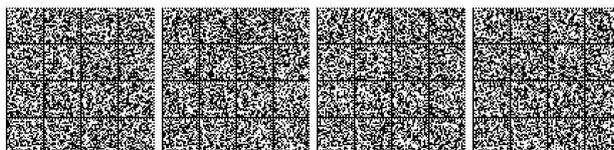
Segue Uve da vino Igt - Toscana	**Prezzi massimi 2009** *(Euro/100 kg, Iva esclusa)*
Sangiovese Toscano Igt	63,33
Sauvignon Toscano Igt	69,44
Syrah Toscano Igt	72,33
Aleatico	72,50
Alicante	60,00
Uva da vino Igt - *Marche*	
Uve per vini di alto pregio	57,94
Uva da vino Igt - *Umbria*	
Grechetto	34,00
Pinot Grigio Igt	51,67
Uve da vino Igt - *Frosinone*	
Sangiovese	35,00
Syrah	37,50
Uva da vino Igt - *Pescara-Chieti*	
Passerina	41,00
Pecorino	48,50
Cococciola	41,00
Sangiovese	35,00
Chardonnay	43,50
Cabernet Sauvignon	39,50
Merlot	39,50

Uva da vino Igt - *Puglia*	**Prezzi massimi 2009** *(Euro/100 kg, Iva esclusa)*
Aglianico	37,33
Aleatico	44,67
Bianco d'Alessano	30,67
Bombino Nero	27,33
Fiano	40,67
Garganeca	25,17
Greco	40,00
Lambrusco	28,50
Lambrusco Maestri	29,83
Malbech	31,67
Merlot	34,50
Montepulciano	28,50
Moscatello Selvatico	37,50
Moscato Bianco	34,33
Pampanuto	27,17
Riesling	31,50
Uva di Troia	28,83
Uve bianche Igt	24,50
Uve nere Igt	24,50
Verdeca	29,67
Bombino Bianco	23,50
Trebbiano Toscano	21,00
Cabernet Sauvignon	31,50
Malvasia Nera	31,50
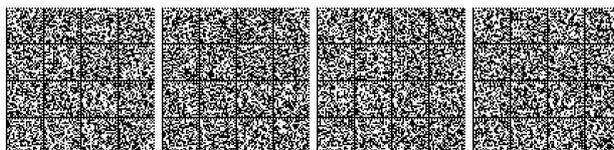
Uva da vino Igt - *Sicilia*	**Prezzi massimi 2009** *(Euro/100 kg, Iva esclusa)*
Fiano (Agrigento)	40,00
Viogner (Agrigento)	42,00
Insolia (Agrigento)	27,50
Catarratto lucido (Agrigento)	35,00
Catarratto extralucido (Agrigento)	35,00
Cabernet Sauvignon (Agrigento)	35,00
Petit verdot (Agrigento)	32,50
Grillo (Agrigento)	35,00
Sauvignon Blank (Agrigento)	40,00
Alicante	27,27
Uve da vino da tavola di pregio - *Emilia Romagna*	
Pignoletto (Forlì-Cesena-Rimini)	30,00
Garganega (Forlì-Cesena-Rimini)	25,00
Ciliegiolo (Forlì-Cesena-Rimini)	22,00
Longanesi (Forlì-Cesena-Rimini)	21,00
Tokai (Forlì-Cesena-Rimini)	27,50
Malbo (Reggio Emilia)	48,15
Uve da vino da tavola di pregio - *Toscana*	
Uve Nere di Pregio Toscane	45,67
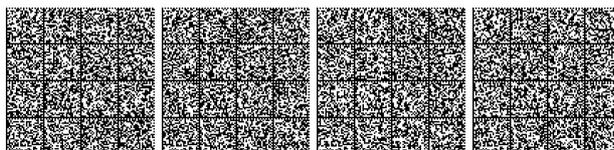
Uva da vino da tavola di pregio - *Puglia*	**Prezzi massimi 2009** *(Euro/100 kg, Iva esclusa)*
Aglianico	27,83
Aleatico	33,17
Bianco D'alessano	27,33
Bombino Bianco	27,00
Bombino Nero	23,33
Cabernet	24,33
Cabernet Sauvignon	28,50
Chardonnay	32,67
Fiano	34,33
Greco	34,33
Malbech	32,67
Merlot	30,17
Montepulciano	26,33
Moscatello Selvatico	31,00
Pampanuto	21,33
Pinot Bianco	31,00
Pinot Nero	31,83
Primitivo	33,50
Riesling	31,00
Uva di Troia	23,67
Syraz	30,50
Malvasia Nera	25,00
Verdeca	27,00
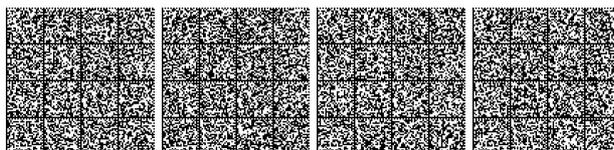
Uva da vino da tavola - *Puglia*	**Prezzi massimi 2009** *(Euro/100 kg, Iva esclusa)*
Garganega	19,67
Moscato Bianco	25,67
Malvasia Bianca	20,00
Trebbiano	19,67
Uva bianche da Tavola	19,67
Sangiovese	20,67
Lambrusco	22,00
Uva nere da Tavola	21,33

Olive da olio

Prodotto	**Prezzi massimi 2009** *(Euro/100 kg, Iva esclusa)*
Olive da Olio	
Olive da olio centro-sud	44,97
Olive Puglia e Calabria	39,34
Olive Abruzzo	43,76
Olive Abruzzo per Olio DOP	72,00
Olive Sicilia	51,82
Olive Umbria-Toscana	84,71
Olive Lazio	46,93
Olive Liguria	126,40
Olive da olio centro-nord	86,01
Olive da mensa	118,33
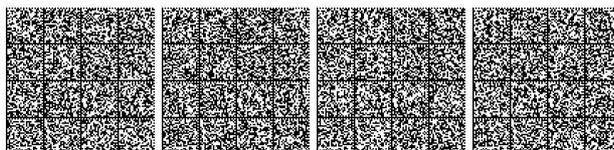
Ortaggi

Prodotto	Varietà	Prezzi massimi 2009 (Euro /Kg Iva esclusa)
Pomodoro da industria*	allungato	0,09
	tondo	0,08
Pomodorino da industria		0,18
Piselli da industria		0,26
Piselli da industria	per surgelato	0,30
Fagioli da industria		0,59
Fagiolino da industria		0,25
Aglio		1,61
Asparago		2,69
Basilico		4,04
Bietola da costa		0,25
Broccolo		0,20
Broccolo Romano		0,23
Broccoletto di Rapa		0,21
Carciofo (prezzo a capolino)		0,28
Carciofo (prezzo a capolino)	tipo romanesco	0,27
Carciofo (prezzo a capolino)	spinoso sardo	0,34
Cardo		1,72
Carota		0,25
Cavolfiore		0,33
Cavolo cappuccio		0,25
Cavolo verza		0,27
Ceci		0,78
Cetrioli di pien'aria		0,34
Cicerchia		1,00
Cipolle		0,34
Cipolline		0,28
Cocomeri		0,27
Cocomeri	Mini	0,25

Segue Ortaggi	**Varietà**	**Prezzi massimi 2009**
		(Euro /Kg Iva esclusa)
Indivia		0,28
Fagioli		0,95
Fagiolo di Lamon (IGP)		3,83
Fagiolini pien'aria		1,00
Fagiolini serra		1,88
Fagiolina	Lago trasimeno	13,00
Fagiolini	Stortina di Trento	1,64
Fava		0,45
Finocchio		0,33
Lenticchia		0,27
Melanzane di pien'aria		0,36
Melanzane serra		0,46
Meloni		0,59
Melone della Bassa valle Scrivia (AL)		0,80
Patate comuni		0,20
Patate di primizia		0,28
Peperone	Quadrato d'Asti, Cuneo Giallo, Stratos,Topepo e similari	1,20
Peperone	Corno di Bue	0,86
Peperone	Lunghi	1,03
Peperone di pien'aria		0,56
Peperone in serra		0,57
Peperone	Cornetto di Pontecorvo	0,80
Peperone	Giapponese	0,58
Peperone piccante		1,07
Peperoncino (dolce)		2,33
Piselli		0,84
Pomodoro da mensa	Ciliegino	0,96
Pomodoro mensa	Rosso a grappolo	0,56
Pomodoro mensa di pien'aria		0,51
Pomodoro da mensa in serra		0,54
Pomodoro serra	Piccadilly	0,73

Segue Ortaggi	**Varietà**	**Prezzi massimi 2009**
		(Euro /Kg Iva esclusa)
Porro		0,45
Prezzemolo		0,52
Radicchio		0,59
Rapa		0,21
Ravanello		0,45
Scalogno		2,25
Sedano		0,27
Spinaci		0,49
Spinaci da industria		0,20
Zucchine di pien'aria		0,46
Zucchine in serra		0,68
Zucchine bianche con fiore		0,93
Zucca		0,20

Frutta

Prodotto	**Varietà**	**Prezzi massimi 2009**
		(Euro /Kg Iva esclusa)
Albicocche		0,95
Albicocche: Aurora e similari		1,87
Cedro		0,97
Bergamotto		0,28
Arance	Tarocco	0,22
	Tarocco Gallo, Scirè, Tapi 898, Manuele e Tartufo	0,26
	Tarocco Nucellare	0,23
	Moro, Sanguinello e altre pigmentate	0,17
	W.Navel	0,30
	Navel, Navellina e altre bionde precoci	0,24
	Valencia e Ovale e altre bionde medio tardive	0,20
	Arancia Vaniglia	0,72
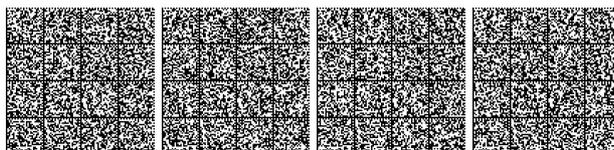
Segue Frutta	**Varietà**	**Prezzi massimi 2009** *(Euro /Kg Iva esclusa)*
Ciliegie	Nero I, Dura Anellona, Mora di Vignola, Dura della marca, Ferrovia, Duroni Sweet Hearth, Durone del Chiampo, Mora di Cazzano e similari	2,80
	Generale	2,18
Ciliegie	Trento (zona di montagna)	5,00
Clementine	Apirene	0,32
	Monreal	0,17
	Generale	0,25
Mandarini	Comune	0,27
	Tardivo	0,32
	Generale	0,30
Pompelmo		0,23
Fichi		0,58
Fico d'India	Bastardone	0,38
	Generale	0,26
Fragole		1,80
Fragole (Trento)		2,99
Kiwi		0,51
Kiwi	Polpa gialla	0,95
Kiwi	Varietà emergenti e precoci	0,70
Limoni	Generale	0,33
Limone	Verdello	0,34
Loti o Caki		0,46
Mandorle in guscio		1,75
Nocciole in guscio		2,16

Segue Frutta	**Varietà**	**Prezzi massimi 2009** *(Euro /Kg Iva esclusa)*
Noci in guscio		1,82
Castagne		1,77
Pistacchio		6,88
More		3,34
Lamponi		3,99
Ribes		3,10
Mirtillo		4,24
Uva Spina		2,00
Gelso		3,50
Fragoline di bosco		5,00
Mele	Generale	0,42
	Modì	0,59
	Fuji, e altre varietà emergenti	0,50
	Braeburn	0,41
	Pink Lady	0,64
Gruppo medio-tardive:	Renetta,Gala (T.A.A e Piemonte)	0,49
	Renetta, Gala altre zone, Annurca e Calville	0,44
	Golden e Stark fino a 350 m slm (Trento)	0,39
	Golden e Stark oltre 350 m slm (Trento)	0,49
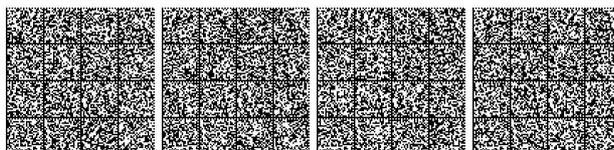
Segue Mele gruppo medio tardive	Varietà	Prezzi massimi 2009 (Euro /Kg Iva esclusa)
	Golden (Bolzano)	0,39
	Stark (Bolzano)	0,41
	Golden e Stark oltre 350 m slm (Bolzano)	0,49
	Golden e Stark restanti zone	0,35
	Granny Smith e Imperatore T.A.A	0,39
	Granny Smith e Imperatore restanti zone	0,31
	Cooper, Oregon spur delicious, Stayman, Florina, Jonagold, Abbondanza, Cola, Gelate Cola, Cotogne e altre varietà medio tardive	0,35
Gruppo precoci:	Ozark gold, summered, delbarstrivale, Elstar, Idared, Gravenstein, Jersey Mac e altre varietà precoci	0,36
Pere	Generale	0,51
Gruppo precoci:	Morettini, Guyot, S.Maria, Coscia, Spadona, William, Packam's Triumph, Butirra, Mirandolino, Bella di giugno, Hengland, Rosired,Tosca e altre varietà precoci	0,50
Gruppo medio tardive	Abate Fetel, Decana del Comizio, Rosada, Cotogne, Decana d'Inverno e Madernassa	0,60
	Kaiser, Conference, Nashi, Passacrassana, Generale Leclerc, Spinelle virgolesi e altre varietà medio tardive	0,50

Segue Frutta	**Varietà**	**Prezzi massimi 2009** *(Euro /Kg Iva esclusa)*
Pesche	Pesche Volpedo	1,16
	Pesche Flordstar gialle precoci (Sicilia)	1,12
	Gialle precoci	0,70
	Gialle medie	0,57
	Gialle tardive	0,57
	Bianche precoci	0,72
	Bianche medie	0,65
	Bianche tardive	0,61
Nettarine	Precoci	0,76
	Medie	0,60
	Tardive	0,62
Satsuma		0,33
Susine	Morettini, Sorriso, Ruth Gerstetter, Florentia e altre varietà precoci	0,91
Gruppo medio tardive:	Angeleno	0,77
	Tc Sun, Sun Burst,Tc4, Anna Spath, Sun go, e similari	1,02
	Bluefree, Gran Prix, Italia, Regina Claudia, Goccia d'oro, California, Black Diamond, Black Star, Black Gold, Stanley, Santa Rosa, President e altre varietà medio tardive	0,78
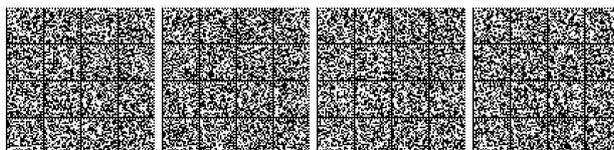
Segue Frutta	**Varietà**	**Prezzi massimi 2009** *(Euro /Kg Iva esclusa)*
Uva da tavola	Apirene	0,83
	Cardinal, Vittoria, Matilde, Regina, Pizzutello bianco/nero, Fragola, Black Magic, Primus, Schiava grossa e altre varietà precoci	0,71
	Palieri, Italia, La Vallée, Baresana, Pansè e Leopoldo	0,51
	Red Globe, Imperatrice, Inzolia, Moscato d'Amburgo	0,37
Kumquat		0,34

Prodotti vivaistici

PIANTE FRUTTIFERE	**Prezzi massimi 2009** *Euro/cadauno Iva esclusa*
OLIVO	
Olivo innestato 2 anni in vaso c.a.c.	5,64
Olivo innestato 3 anni in vaso c.a.c.	6,58
Olivo da Talea 2 anni (in vaso)	5,39
AGRUMI	
In Fitocella c.a.c. 1 anno	5,34
In Fitocella c.a.c. 2 anni	5,78

Segue prodotti vivaistici piante fruttifere	**Prezzi massimi 2009** *Euro/cadauno Iva esclusa*
POMACEE	
Astoni	3,28
Astoni con rami anticipati	3,96
Astone di 6 mesi (melo)	2,93
Piante preformate tipo "Knips" (melo)	4,19
Piante autoradicate di 2 anni (pero)	2,63
Portinnesti da seme e da talea	0,46
Portinnesto micropropagato	1,40
DRUPACEE	
Astoni	4,02
Piante a gemma dormiente	2,83
Piante in vaso da innesto (pesco)	3,81
Piante in vaso da microinnesto (pesco)	3,63
Piante autoradicate di 1 anno (pesco)	3,03
Portinnesti da seme e da talea	0,40
Portinnesto micropropagato	1,40
NOCE	
H cm 80-100	1,22
H cm 100-150	1,63
H cm 150-200	2,02
H oltre 200 cm	2,88
ACTINIDIA	
Astoni da innesto	4,93
Piante da talea	4,34
Piante micropropagate di 1 anno	2,53
Piante micropropagate di 2 anni	4,58
Piante in vaso	5,50
KAKI	
Astoni innesto basso	3,97
Astoni innesto alto	4,75

Vivai di viti	**Prezzi massimi 2009** Euro/cadauno Iva esclusa
Friuli Venezia Giulia	
Barbatelle innestate	1,15
Barbatelle selvatiche	0,52
Talee portinnesto	0,11
Sicilia	
Barbatelle innesto certificato	1,00
Barbatelle innesto standard	1,00
Barbatelle portainnesto lunga	0,50
Barbatelle portainnesto corta	0,35
Medie Nazionali	
Barbatelle innestate standard	1,03
Barbatelle innestate certificate	1,03
Barbatelle franche tipo Puglia, lunghe (certificate)	0,40
Barbatelle franche tipo Sicilia, corte (certificate)	0,25
Talee da porta innesto	0,13
Nesti di vite	0,04

Vivai di pioppi

Prodotti certificati	**Diametro (cm)**	**Prezzi massimi 2009** *Euro/cadauno Iva esclusa*
Pioppelle	12 - 14,5	2,38
Pioppelle	14,5 - 17	3,27
Pioppelle	>17	3,63

Piantine di fragola

Categoria CAC / certificato	**Prezzi massimi 2009** *€/cadauno Iva esclusa*
Piante frigoconservate cat. A-	0,11
Piante frigoconservate cat. A	0,26
Piante frigoconservate cat. A+	0,18
Piante frigoconservate cat. AA+	0,20
Piante grezze da vivaio	0,07
Cime radicate in contenitore	0,19
Piane waiting bed	0,26
Piante tray in vaso diam 9	0,46
Piante mini tray in vaso diam 7	0,36

Colture Floricole ed Ornamentali

Prodotto	Prezzi massimi 2009
Fiori in pieno campo	*Euro /stelo Iva esclusa*
Achillea	0,23
Fresia	0,17
Lisianthus	0,33
Statice Sinuata	0,22
Fronde ornamentali in pieno campo	*Euro /Kg Iva esclusa*
Eucaliptus	2,02
Ginestra	5,68
Gypsophila	6,35
Mimosa comune	5,05
Mimosa floribunda	4,00
Ruscus	7,50
Fiori in serra	*Euro /stelo Iva esclusa*
Crisantemi multiflora	0,25
Gerbera	0,20
Lilium asiatico	0,54
Lilium orientale	1,01
Rosa	0,41

Vivai di piante ornamentali

Specie	*varietà*	**Prezzi massimi 2009** *Euro/cadauno Iva esclusa*
Abete	bianco	2,00
	rosso	2,00
Acero	campestre	2,00
	saccarino	2,08
Betulla		2,00
Carpino	bianco	2,00
	nero	2,00
Corniolo		2,00
Frassino maggiore		2,00
Laghestremia		2,88
Lauro ceraso		1,15
Ligustro		1,63
Melo		3,15
Pero		3,15

Colture in serra riscaldata

Specie	**Caratteristiche**		**Prezzi massimi 2009**
	Diametro vaso	**età**	*€/mq Iva esclusa*
Camelia	19	1° anno	540,00
(coltivazione sui 4 anni)	19	2° anno	342,00
	19	3° anno	196,00
	19	4° anno	49,50
Orchidea (Ibridi di odontoglossun)	12		210,00
Hoya			99,00
Impatiens Nuova Guinea			80,00

Segue colture in serra riscaldata

Specie	**Caratteristiche**		**Prezzi massimi 2009**
	Diametro vaso	**età**	*€/mq Iva esclusa*
Piante verdi su tutore	20-22-24-26		
Yucche			80,00
Ficus benjamin			80,00
Dracaene			80,00
Bromelie media taglia			
Kalancoe			80,00
Ortensia da forzatura			80,00
Begonia			80,00
Kalancoe mini			80,00
Saint Paulia			80,00
Pelargonium	14		60,00
Ciclamino	10-14		60,00
Poinsettia	11-14-18		60,00
Annuali in varietà			
Viole	10		60,00
Cissus	16		60,00
Primule			60,00
Begonia	pack 24		60,00
Azalea Rododendro Simsi	12-13-15		60,00

Vivaio - Orticole	**Prezzi massimi 2009** *€/mq Iva esclusa*	
Piantine da orto	min*	max*
Brassiche	62,63	97,65
Composite	50,85	64,66
Solanacee	84,86	300,58
Cucurbitacee	73,73	245,51
Piantine orticole coltivate in serra (trapiantate)	min*	max*
Brassiche	51,00	
Composite	51,00	
Solanacee	78,80	325,50
Cucurbitacee	91,53	278,85
Orticole coltivate in serra seminate	min*	max*
Valeriana	3,15	4,75
Rucola	3,13	4,75
Insalatine	3,13	4,75
Cicorie da taglio	3,13	4,75
Spinacino	4,78	9,40
Costa bieta da taglio	3,15	4,78
Fagiolo	3,00	
Fagiolino	3,00	
Pisello	3,00	
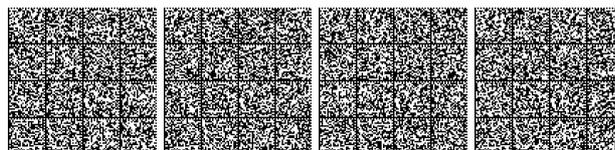
Pioppi in pieno campo

(Età in anni)	**Prezzi massimi 2009**
	€/cadauno Iva esclusa
1	15,00
2	18,00
3	19,00
4	21,50
5	30,00
6	34,00
7	39,50
8	44,50
9	51,00
10	59,00

Colture per la produzione di semi

Prodotto	**Prezzi massimi 2009** *(Euro/kg, Iva esclusa)*
Colture industriali	
Bietola da zucchero	2,18
Colture ortive	
Bietola rossa da orto std	2,43
Carota ibd	9,60
Carota std	3,78
Cavolfiore ibd	52,80
Cavolfiore std	7,99
Cavolo ibd	21,32
Cavolo std	3,24
Cetriolo ibd	13,28
Cetriolo std	7,44
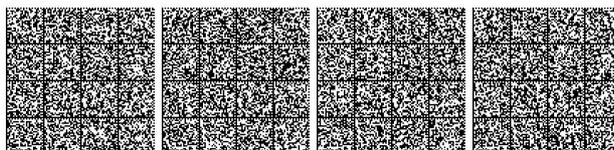
Segue Colture per la produzione di seme	**Prezzi massimi 2009** *(Euro/kg, Iva esclusa*
Cicoria ibd	22,64
Cicoria std	2,43
Cipolla ibd	18,70
Cipolla std	7,17
Fagiolo di Lamon IGP	5,50
Finocchio ibd	27,45
Finocchio std	5,07
Indivia scarola	2,68
Lattuga	5,58
Pisello	0,47
Porro ibd	24,07
Porro std	9,53
Prezzemolo std	1,50
Rapa	0,87
Ravanello ibd	6,17
Ravanello std	1,70
Spinacio	1,50
Zucca	5,30
Zucchine ibd	12,86
Zucchine std	2,70
Colture officinali	
Coriandolo	1,15
Seminativi	
Erba medica	1,62
Trifoglio std	0,90
Girasole ibd	0,71
Colza std	0,33
Canapa *(Euro/100 kg, Iva esclusa)*	220,00

Segue Colture per la produzione di seme	*Prezzi massimi 2009 (Euro/kg, Iva esclusa*
Cereali *(Euro/t, Iva esclusa)*	
Frumento Tenero	184,60
Frumento Duro	240,30
Mais da seme	690,96
Orzo	170,97
Segale	269,00
Loietto da seme *(Euro/kg)*	1,38

Colture Officinali

Prodotto	**Prezzi massimi 2009**
	(Euro/kg, Iva esclusa)
Zafferano(Euro/gr)	13,00
Anice (in semi)	8,00
Menta	10,00
Rosa Canina	3,50
Coriandolo (in semi)	1,75

09A07223
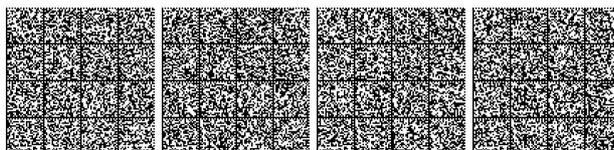
DECRETO 27 marzo 2009.

Modificazioni al registro nazionale delle varietà di viti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI SERVIZI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, e dalla legge 19 dicembre 1984, n. 865, recante norme per la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ed il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta di tale materiale;

Visto in particolare l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969, che istituisce il Registro nazionale delle varietà di vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme complementari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, sopra indicato;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 201 del 28 agosto 2002, con il quale si modifica il decreto ministeriale 6 febbraio 2001 relativo alla selezione clonale di vite;

Visto lo schema di accordo tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varietà di vite del 25 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 212 del 10 settembre 2002;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 242 del 14 ottobre 2004 recante «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000», con il quale, in particolare, è stato pubblicato l'intero registro aggiornato delle varietà di vite;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2005, «Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 82 del 9 aprile 2005, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 210 del 9 settembre 2005, recante: «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000»;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2006, recante: «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000»;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 93 del 21 aprile 2006, «Rettifica dell'allegato al decreto ministeriale 2 febbraio 2006, recante: "Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000"»;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 2007, «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il Regolamento CE n. 382/2007 della Commissione del 4 aprile 2007 recante modifica del regolamento CE n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento CE 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 95 del 5 aprile 2007, con il quale in particolare sono state soppresse, all'allegato II, le deroghe per l'Italia relative all'uso in etichettatura per la varietà Tocai friulano e per il suo sinonimo Tocai italico e con il quale è stato inserito il sinonimo «Friulano»;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 182 del 7 agosto 2007, recante Disposizioni transitorie per l'uso del sinonimo «Friulano» della varietà di vite «Tocai friulano», nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino a denominazione di origine della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 253 del 30 ottobre 2007, «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 251 del 27 ottobre 2007, «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite e disposizioni per l'uso del sinonimo "Tai", della varietà di vite "Tocai friulano", nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino di talune denominazioni di origine controllata della regione Veneto, a decorrere dalla campagna vendemmiale 2007/2008»;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 62 del 13 marzo 2008, «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 194 del 20 agosto 2008, «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2009, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2009, Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive registro n. 1, foglio n. 172 «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite»;

Ravvisata l'opportunità di provvedere ad un aggiornamento del Registro nazionale delle varietà di viti nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Atteso che il Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti, istituito con decreto ministeriale 28 dicembre 2001 nelle sedute del 19 dicembre 2009 e dell'11 marzo 2009 ha espresso il proprio avviso favorevole a talune variazioni del Registro nazionale delle varietà di viti;

Decreta:

Articolo unico

Il Registro nazionale delle varietà di vite, aggiornato da ultimo con decreto ministeriale 12 gennaio 2009 viene integrato, all'allegato 1, come segue.

Alla sezione I - vitigni ad uve da vino, vengono inserite le seguenti nuove varietà:

Bronner B., codice varietà 416;

Capolongo B., codice varietà 417;

Erbamat B., codice varietà 418;

Erbanno N., codice varietà 419;

Famoso B., codice varietà 420;

Lecinaro N., codice varietà 421;

Maiolina N., codice varietà 422;

Maor B., codice varietà 423;

Maturano B., codice varietà 424;

Moscato Ottonel B., codice varietà 425;

Pampanaro B., codice varietà 426;

Paolina B., codice varietà 427;

Regent N., codice varietà 428;

Rosciola Rs., codice varietà 429;

Roviello B., codice varietà 430;

Ruggine B., codice varietà 431;

Ruzzese B., codice varietà 432;

Serbina N., codice varietà 433;

Trebbianina B., codice varietà 434;

Uva del Fantini N., codice varietà 435;

Uva del Tundè N., codice varietà 436;

Vernaccina B., codice varietà 437;

Veruccese N., codice varietà 438;

Alla sezione I - vitigni ad uve da vino, vengono aggiunti, alle varietà già iscritte, i seguenti nuovi cloni:

009 - Aleatico N., cloni I-VCR 438 ed I-ARSIAL-CRA 489;

012 - Ancellotta N., clone I-VCR 540;

017 - Avanà N., clone I-CVT 1;

023 - Bellone B., clone I-ARSIAL-CRA 618;

032 - Bombino bianco B., clone I-ARSIAL-CRA 231;

042 - Cabernet franc N., cloni I-CRAVIT-ERSA FVG 300, I-CRAVIT-ERSA FVG 301 ed I-CRAVIT-ERSA FVG 302;

043 - Cabernet sauvignon N., cloni I-CRAVIT-ERSA FVG 311, I-CRAVIT-ERSA FVG 312, I-CRAVIT-ERSA FVG 313 ed I-CRAVIT-ERSA FVG 314;

048 - Canaiolo bianco B., clone I-ARSIAL-CRA 402;

060 - Cesanese comune N., clone I-ARSIAL-CRA 838;

061 - Cesanese d'Affile N., cloni I-ARSIAL-CRA 228 ed I-ARSIAL-CRA 232;

062 - Ciliegiolo N., cloni I-ARSIAL-CRA 223 ed I-UBA-RA CI 3;

069 - Cortese B., cloni I-VCR 460, I-CTGAVI-CVT3, I-CTGAVI-CVT7, I-CTGAVI-CVT17, I-CTGAVI-CVT29 ed I-CTGAVI-CVT34;

073 - Dolcetto N., clone I-CVT 4;

081 - Fiano B., cloni I-Unimi-Vitis FIA VV21 ed I-Unimi-Vitis FIA VV29;

097 - Greco B., clone I-Unimi-Vitis GRE VV31;

112 - Lagrein N., cloni I-Lb 25, I-Lb 26 ed I-Lb 3;

121 - Lambrusco viadanese N., cloni I-Ampelos CNT 3, I-Ampelos CNT 14 ed I-Ampelos CNT 18;

131 - Malvasia bianca di Candia B., cloni I-Ampelos TEA 26 ed I-Ampelos TEA 27;

135 - Malvasia di Lipari B., clone I-VM 4;

146 - Merlot N., clone I-VCR 103;

150 - Montepulciano N., cloni I-VCR 496, I-VCR 498 ed I-UBA-RA MP 33;

153 - Moscato bianco B., cloni I-UBA-RA MO 16 ed I-CRAVIT-ERSA FVG 135;

425 - Moscato Ottonel B., clone I-CRAVIT-ERSA FVG 130;

158 - Muller Thurgau B., cloni I-VCR 564 ed I-VCR 565;

189 - Piedirosso N., cloni I-VCR 296, I-VCR 297 ed I-VCR 299;

300 - Pignoletto B., clone I-VCR 3;

193 - Pinot bianco B., cloni I-CRAVIT-ERSA FVG 140, I-CRAVIT-ERSA FVG 141 ed I-CRAVIT-ERSA FVG 142;

199 - Primitivo N., cloni I-VCR 367, I-VCR 368 e I-VCR 369;

210 - Riesling B., clone I-CRAVIT-ERSA FVG 170;

217 - Sagrantino N., clone I-VCR 226;

221 - Sauvignon B., cloni I-CRAVIT-ERSA FVG 190, I-CRAVIT-ERSA FVG 191, I-CRAVIT-ERSA FVG 192, I-CRAVIT-ERSA FVG 193, I-CRAVIT-ERSA FVG 194, I-CRAVIT-ERSA FVG 195, I-CRAVIT-ERSA FVG 196, I-CRAVIT-ERSA FVG 197, I-CRAVIT-ERSA FVG 198 ed I-CRAVIT-ERSA FVG 199;

290 - Schioppettino N., clone I-VCR 412;

235 - Tocai friulano B., cloni I-CRAVIT-ERSA FVG 202 ed I-CRAVIT-ERSA FVG 203;

244 - Trebbiano toscano B., cloni I-ARSIAL-CRA 437, I-ARSIAL-CRA 546 ed UBA-RA TRT 8;

251 - Verdea B., clone I-VCR 115;

254 - Verdicchio bianco B., cloni I-ARSIAL-CRA 549 ed I-ARSIAL-CRA 553;

256 - Verduzzo friulano B., clone I-CRAVIT-ERSA FVG 223;

261 - Vernaccia di San Gimignano B., clone I-VCR 375.

Alla sezione I vengono inoltre inseriti, per la varietà di seguito elencate, i seguenti sinonimi:

Terrano N. (233), sinonimo Lambrusco dal peduncolo rosso;

Prosecco B. (200), sinonimo Glera;

Prosecco lungo B. (359), sinonimo Glera lunga;

Uva di Troia N. (247), sinonimo Nero di Troia.

Alla sezione II - vitigni ad uve da tavola, vengono inserite le seguenti nuove varietà:

Autumn Royal N., codice varietà 596;

Crimson Seedless Rs., codice varietà 597.

Alla sezione VIII – elenco proponenti l'omologazione dei cloni, sono aggiunti, a seguito delle omologazioni dei cloni di cui sopra i seguenti nuovi proponenti:

ARSIAL - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio;

Università degli studi di Foggia, Dipartimento di scienze agroambientali chimica e difesa vegetale;

C.Ri.V.E.A. - Consorzio per la ricerca viticola ed enologica in Abruzzo;

Istituto regionale della vite e del vino;

Centro sperimentale vitivinicolo regionale «Tenuta Cannona»;

Consorzio tutela Gavi;

Vivai Cantone di Gandini Ercolano e Domenico;

Università di Verona, Dipartimento scienze, tecnologie e mercati della vite e del vino.

L'elenco delle varietà e dei cloni e dei relativi codici, di cui all'allegato 1, sezione I, sezione II e sezione VIII del decreto ministeriale 7 maggio 2004 citato nelle premesse, viene di conseguenza modificato, nelle parti interessate, secondo l'allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto è inviato all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2009

Il direttore generale: BLASI

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2009

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 386

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
009	ALEATICO N.	001	I - AL - PA - 1	2006	15/9		
		002	I - VCR 438	2009	2		
		003	I - ARSIAL-CRA 489	2009	1/63/72		
012	ANCELLOTTA N.	001	I - FEDIT 18 C.S.G.	1969	3	LANCELLOTTA	
		002	I - RAUSCEDO 2	1969	2		
		003	I - VCR 540	2009	2		
017	AVANA' N.	001	I - CVT 1	2009	12/70/34		
023	BELLONE B.	001	I - VCR 2	1999	2	CACCHIONE	
		002	I - ARSIAL-CRA 618	2009	1/63/72		
032	BOMBINO BIANCO B.	001	I - ARSIAL-CRA 231	2009	1/63/72	OTTENESE, BOMBINO*, BONVINO*	* Ai soli fini della designazione
416	BRONNER B.						
042	CABERNET FRANC N.	001	I - ISV CONEGLIANO 1	1969	1	CABERNET*	* Ai soli fini della designazione
		003	I - FEDIT 4 C.S.G.	1969	3		
		004	I - ISV-F-V4	1990	1/23		
		006	I - BS-C1	1990	7/23		
		007	I - BS-C2	1990	7/23		
		008	I - VCR 10	1992	2		
		009	I - ISV SAVARDO 7	1999	1		
		010	I - ISV SAVARDO 8	1999	1		
		011	I - ISV 101	2003	1		
		012	I - TEA 1	2005	59/60		
		013	I - TEA 2	2005	59/60		
		014	I - TEA 3	2005	59/60		
		015	I - CRAVIT-ERSA FVG 300	2009	23/1		
		016	I - CRAVIT-ERSA FVG 301	2009	23/1		
		017	I - CRAVIT-ERSA FVG 302	2009	23/1		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
043	CABERNET SAUVIGNON N.	002	I - RAUSCEDO 5 SELEZ. FERRARI	1969	2	CABERNET*	* Ai soli fini della designazione
		003	I - ISV-F-V5	1990	1/23		
		004	I - ISV-F-V6	1990	1/23		
		005	I - ISV 2	2003	1		
		006	I - ISV 105	2003	1		
		007	I - ISV 117	2003	1		
		008	I - VCR 8	2003	2		
		009	I - VCR 11	2003	2		
		010	I - VCR 19	2003	2		
		011	I - TEA 4	2005	59/60		
		012	I - Ampelos TEA 10	2007	59/60		
		013	I - Ampelos TEA 11	2007	59/60		
		014	I - CRAVIT-ERSA FVG 311	2009	23/1		
		015	I - CRAVIT-ERSA FVG 312	2009	23/1		
		016	I - CRAVIT-ERSA FVG 313	2009	23/1		
		017	I - CRAVIT-ERSA FVG 314	2009	23/1		
048	CANAIOLO BIANCO B.	001	I - ARSIAL-CRA 402	2009	1/63/72	DRUPEGGIO, CANAIOLO *	* Ai soli fini della designazione
417	CAPOLONGO B.						
060	CESANESE COMUNE N.	001	I - ARSIAL-CRA 838	2009	1/63/72	CESANESE*	* Ai soli fini della designazione
061	CESANESE D'AFFILE N.	001	I - A5	2007	63/64		
		002	I - A8	2007	63/64		
		003	I - A9	2007	63/64		
		004	I - A10	2007	63/64		
		005	I - A19	2007	63/64		
		006	I - A20	2007	63/64		
		007	I - A21	2007	63/64		
		008	I - ARSIAL-CRA 228	2009	1/63/72		
		009	I - ARSIAL-CRA 232	2009	1/63/72		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
062	CILIEGIOLO N.	001	I - U.S. PI FI Pec. 21	1987	9/15	MORETTONE	
		002	I - VCR 1	1999	2		
		003	I - CL CAB 8	1976	8		
		004	I - ARSIAL-CRA 223	2009	1/63/72		
		005	I - UBA-RA Cl 3	2009	47/11/73/74		
069	CORTESE B.	001	I - RAUSCEDO 2	1969	2	BIANCA FERNANDA *	* Ai soli fini della designazione dei vini DO e IGT della provincia di Verona
		002	I - RAUSCEDO 3	1969	2		
		003	I - AL-CO-2	1988	24		
		004	I - AL-CO-17	1988	24		
		005	I - CS-V18	1990	7/33		
		006	I - VCR 264	2009	2		
		007	I - VCR 265	2009	2		
		008	I - VCR 460	2009	2		
		009	I - CTGAVI-CVT3	2009	12/34/76/77		
		010	I - CTGAVI-CVT7	2009	12/34/76/77		
		011	I - CTGAVI-CVT17	2009	12/34/76/77		
		012	I - CTGAVI-CVT29	2009	12/34/76/77		
		013	I - CTGAVI-CVT34	2009	12/34/76/77		
073	DOLCETTO N.	001	I - RAUSCEDO 3	1969	2	ORMEASCO	
		002	I - CN 69	1980	12		
		003	I - CVT CN 22	1990	12		
		004	I - CVT AL 275	1990	12		
		005	I - AL-DO-67	1988	24		
		006	I - AL-DO-100	1988	24		
		007	I - CVT 8	2001	12		
		008	I - CVT 237	2001	12		
		009	I - CVT 167	2004	12		
		010	I - UNIMI-VITIS DOL VV901	2009	33/58		
		011	I - UNIMI-VITIS DOL VV910	2009	33/58		
		012	I - VCR 464	2009	2		
		013	I - VCR 466	2009	2		
		014	I - CVT 4	2009	12/70/34		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
418	ERBAMAT B.						
419	ERBANNO N.						
420	FAMOSO B.						
081	FIANO B.	001	I - VCR 3	2001	2		
		002	I - VCR 107	2006	2		
		003	I - Ampelos TEA 24	2007	59/60		
		004	I - Ampelos EVA 2	2009	60/68/59		
		005	I - Unimi-Vitis FIA VV21	2009	33/58		
		006	I - Unimi-Vitis FIA VV29	2009	33/58		
097	GRECO B.	001	I - VCR 6	2001	2		
		002	I - VCR 11	2001	2		
		003	I - VCR 2	2002	2		
		004	I - VCR 5	2002	2		
		005	I - Ampelos TEA 25	2007	2		
		006	I - Unimi-Vitis GRE VV31	2009	33/58		
112	LAGREIN N.	001	I - SMA 63	1978	6		
		002	I - SMA 66	1978	6		
		003	I - LB 511	1981	5		
		004	I - LB 523	1981	5		
		005	I - LB 509	1981	5		
		006	I - SMA 65	1990	6		
		007	I - ISMA 261	2002	6		
		008	I - ISMA 265	2002	6		
		009	I - Lb 25	2009	5		
		010	I - Lb 26	2009	5		
		011	I - Lb 3	2009	5		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
121	LAMBRUSCO VIADANESE N.	001	I - VCR 15	2003	2	GROPPELLO RUBERTI	
		002	I - VCR 12	2005	2		
		003	I - VCR 13	2005	2		
		004	I - Ampelos CNT 3	2009	78/79/60		
		005	I - Ampelos CNT 14	2009	78/79/60		
		006	I - Ampelos CNT 18	2009	78/79/60		
421	LECINARO N.						
422	MAIOLINA N.						
131	MALVASIA BIANCA DI CANDIA B.	001	I - RAUSCEDO 2	1969	2	MALVASIA *, MALVOISIE**, MALVOISIER**	* Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione, per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri.
		002	I - UBA 26/E	1996	11/35/36		
		003	I - UBA 26/F	1996	11/35/36		
		004	I - UNIMI-VITIS-MALB VV 200	2006	33/58		
		005	I - UNIMI-VITIS-MALB VV 222	2006	33/58		
		006	I - Ampelos TEA 26	2009	59/60		
		007	I - Ampelos TEA 227	2009	59/60		
135	MALVASIA DI LIPARI B.	001	I - VM 4	2009	38/75		
423	MAOR B.						
424	MATURANO B.						

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
146	MERLOT N.	001	I - RAUSCEDO 3	1969	2		
		002	I - RAUSCEDO 12	1969	2		
		003	I - RAUSCEDO 18	1969	2		
		004	I - FEDIT 1 C.S.G.	1969	3		
		005	I - ISV-F-V2	1990	1/23		
		006	I - ISV-F-V4	1990	1/23		
		007	I - ISV-F-V6	1990	1/23		
		008	I - ISV-F-V5	1990	1/23		
		009	I - BM-8B	1990	7/33		
		010	I - BM-5A	1990	7/33		
		011	I - VCR 1	2000	2		
		012	I - VCR 101	2002	2		
		013	I - ERSA FVG 350	2002	23		
		014	I - ERSA FVG 351	2002	23		
		015	I - VCR 13	2003	1		
		016	I - ERSA FVG 352	2003	23		
		017	I - ERSA FVG 353	2004	23		
		018	I - ISV sn - V 11	2004	1/21		
		019	I - ISV sn - V 12	2004	1/21		
		020	I - ISV sn - V 13	2004	1/21		
		021	I - VCR 488	2007	2		
		022	I - VCR 489	2007	2		
		023	I - VCR 490	2007	2		
		024	I - VCR 494	2007	2		
		025	I - Ampelos TEA 12	2007	59/60		
		026	I - Ampelos TEA 13	2007	59/60		
		027	I - Ampelos TEA 19	2007	59/60		
		028	I - Ampelos TEA 20	2007	59/60		
		029	I - ERSA FVG 354	2009	23		
		030	I - VCR 103	2009	2		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
150	MONTEPULCIANO N.	001	I - RAUSCEDO 7	1969	2		
		002	I - AP-MP1	1977	13		
		003	I - AP-MP3	1977	13		
		004	I - VCR 100	2002	2		
		005	I - UBA-RA MP 11	2002	11/47		
		006	I - UBA-RA MP 12	2002	11/47		
		007	I - UBA-RA MP 13	2002	11/47		
		008	I - UBA-RA MP 14	2002	11/47		
		009	I - TEA 5	2006	59/60		
		010	I - UNIMI-ASSAM MTP VV 301	2005	33/61		
		011	I - UNIMI-ASSAM MTP VV 312	2007	33/61		
		012	I - UNIMI-ASSAM MTP VV 321	2007	33/61		
		013	I - VCR 453	2007	2		
		014	I - VCR 454	2007	2		
		015	I - VCR 456	2007	2		
		016	I - VCR 462	2007	2		
		017	I - Ampelos TEA 21	2007	59/60		
		018	I - VCR 496	2009	2		
		019	I - VCR 498	2009	2		
		020	I - UBA-RA MP 33	2009	47/11/73/74		
153	MOSCATO BIANCO B.	001	I - RAUSCEDO 2	1969	2	MUSCAT BLANC A PETIT GRAIN, MUSCAT DE CHAMBAVE, MOSCATO*, MOSCATELLO*, MOSCATELLONE*, MUSCAT**, MUSKATELLER**, MOSCATO REALE***	* Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione, per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri ***Ai soli fini della designazione dei vini DO e IGT della Regione Puglia
		002	I - FEDIT 6 C.S.G.	1969	3		
		003	I - CN 4	1980	12		
		004	I - MB 25 Bis	1990	19/20/22		
		005	I - CVT CN 16	1990	12		
		006	I - CVT AT 57	1990	12		
		007	I - AL-MOS-30	1988	24		
		008	I - VCR 3	1995	2		
		009	I - ISV 5	1999	1		
		010	I - CVT 190	2005	12		
		011	I - MartiniRossi CVT G3	2005	12		
		012	I - MartiniRossi CVT G9	2005	12		
		013	I - VCR 221	2009	2		
		014	I - UBA-RA MO 16	2009	47/11/73/74		
		015	I - CRAVIT-ERSA FVG 135	2009	23/1		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
425	MOSCATO OTTONEL B.	001	I - CRAVIT-ERSA FVG 130	2009	23/1		
158	MULLER THURGAU B.	001	I - VCR 1	1995	2		
		002	I - VCR 564	2009	2		
		003	I - VCR 565	2009	2		
426	PAMPANARO B.						
427	PAOLINA B.						
189	PIEDIROSSO N.	001	I - VCR 296	2009	2	PIEDE DI COLOMBO,	
		002	I - VCR 297	2009	2	PIEDE DI PALUMBO,	
		003	I - VCR 299	2009	2	PER' E PALUMMO, PALOMBINA	
300	PIGNOLETTO B.	001	I - CAB 3	1994	8/34	GRECHETTO GENTILE,	* Ai soli fini della designazione dei vini DO
		002	I - CAB 5	1994	8/34	GRECHETTO*	e IGT delle Provincie di Perugia, Terni e
		003	I - VCR 3	2009	2		Viterbo
193	PINOT BIANCO B.	001	I - LB 16	1981	5	WEIßBURGUNDER *,	* Ai soli fini della designazione dei vini
		002	I - LB 18	1981	5	PINOT BLANC**,	provenienti da uve raccolte nelle
		003	I - VCR 1	1995	2	PINOT***	province di Trento e Bolzano
		004	I - VCR 5	1992	2		** Per l'esportazione o la spedizione verso
		005	I - VCR 7	1992	2		altri Stati membri
		006	I - VCR 9	2009	2		***Ai soli fini della designazione dei vini
		007	I - CRAVIT-ERSA FVG 140	2009	23/1		spumanti
		008	I - CRAVIT-ERSA FVG 141	2009	23/1		
		009	I - CRAVIT-ERSA FVG 142	2009	23/1		
199	PRIMITIVO N.	001	I - UBA 55/A	1992	11/35/36	ZINFANDEL	
		002	I - UBA 47/B	1996	11/35/36		
		003	I - UBA 46/H	1996	11/35/36		
		004	I - UBA 47/A	1996	11/35/36		
		005	I - UNIMI-VITIS-PRI VV501	2005	33/58		
		006	I - Ampelos VCP-VL 1	2008	60/68/69		
		007	I - VCR 367	2009	2		
		008	I - VCR 368	2009	2		
		009	I - VCR 369	2009	2		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
200	PROSECCO B.	001	I - FEDIT 8 C.S.G.	1969	3	SERPRINO *, GLERA	* Ai soli fini della designazione dei vini DO e IGT della Provincia di Padova
		002	I - ISV-ESAV 10	1990	1/21		
		003	I - ISV-ESAV 14	1990	1/21		
		004	I - ISV-ESAV 19	1990	1/21		
		005	I - VCR 101	2000	2		
		006	I - 2007 ISV-VA 4 (Serprina)	2009	1/21		
		007	I - 2007 ISV-VA 6	2009	1/21		
		008	I - 2007 ISV-VA 7	2009	1/21		
		009	I - 2007 ISV-VA 8	2009	1/21		
359	PROSECCO LUNGO B.	001	I - VCR 50	2001	2	PROSECCO *, SERPRINO **, GLERA LUNGA	*Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione dei vini DO e IGT della Provincia di Padova
		002	I - VCR 90	2001	2		
		003	I - ISV 2	2001	1		
		004	I - ISV 3	2001	1		
		005	I - VCR 40	2002	2		
428	REGENT N.						
210	RIESLING B.	001	I - RAUSCEDO 2	1969	2		
		002	I - ISV-3	1990	1		
		003	I - ISV-F1 TOPPANI	1990	1/23		
		004	I - VCR 3	1995	2		
		005	I - CRAVIT-ERSA FVG 170	2009	23/1		
429	ROSCIOLA Rs.						
430	ROVIELLO B.						
431	RUGGINE B.						
432	RUZZESE B.						
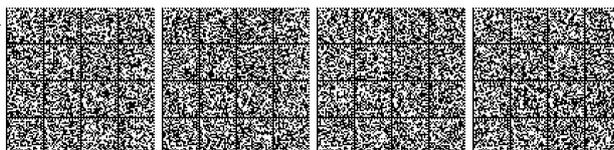
SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
217	SAGRANTINO N.	001	I - 2 ISV-ICA PG	2003	1/26/46		
		002	I - UNIMI-CAPRAI-25 ANNI	2003	33/49		
		003	I - UNIMI-CAPRAI-COBRA	2003	33/49		
		004	I - UNIMI-CAPRAI-COLLEPIANO	2003	33/49		
		005	I - VCR 226	2009	2		
221	SAUVIGNON B.	001	I - ISV CONEGLIANO 1	1969	1	SAUVIGNON BLANC *	* Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nalla provincia di Bolzano
		003	I - RAUSCEDO 3	1969	2		
		004	I - ISV-F 2	1990	1/23		
		005	I - ISV-F 3	1990	1/23		
		006	I - ISV-F 5	1990	1/23		
		007	I - PC-SAU 3	1988	16		
		008	I - PC-SAU 8	1988	16		
		009	I - PC-SAU 10	1988	16		
		010	I - LB 36	2003	5		
		011	I - LB 50	2003	5		
		012	I - VCR 328	2009	2		
		013	I - CRAVIT-ERSA FVG 190	2009	23/1		
		014	I - CRAVIT-ERSA FVG 191	2009	23/1		
		015	I - CRAVIT-ERSA FVG 192	2009	23/1		
		016	I - CRAVIT-ERSA FVG 193	2009	23/1		
		017	I - CRAVIT-ERSA FVG 194	2009	23/1		
		018	I - CRAVIT-ERSA FVG 195	2009	23/1		
		019	I - CRAVIT-ERSA FVG 196	2009	23/1		
		020	I - CRAVIT-ERSA FVG 197	2009	23/1		
		021	I - CRAVIT-ERSA FVG 198	2009	23/1		
		022	I - CRAVIT-ERSA FVG 199	2009	23/1		
290	SCHIOPPETTINO N.	001	I - VCR 412	2009	2		
433	SERBINA N.						

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
233	TERRANO N.	001	I - ISV-F2	1990	1/23	CAGNINA, TERAN, LAMBRUSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO	
		002	I - ERSA FVG 440	2004	23		
		003	I - CAB 29	2009	8/34/60		
		004	I - CAB 40	2009	8/34/60		
235	TOCAI FRIULANO B.	001	I - RAUSCEDO 5	1969	2	FRIULANO*, TAI**	* Ai soli fini della designazione dei V.Q.P.R.D. provenienti dalle uve raccolte nella regione Friuli Venezia Giulia ** Ai soli fini della designazione dei V.Q.P.R.D. ed I.G.T. provenienti dalle uve raccolte nella regione Veneto
		002	I - RAUSCEDO 14	1969	2		
		003	I - FEDIT 19 C.S.G.	1969	3		
		004	I - ISV-F 3	1990	1/23		
		005	I - ISV-F 6	1990	1/23		
		006	I - ISV-F 8	1990	1/23		
		008	I - VCR 9	1992	2		
		009	I - VCR 100	2001	2		
		010	I - VCR 33	2002	2		
		011	I - ERSA FVG 200	2006	23		
		012	I - ERSA FVG 201	2006	23		
		013	I - CRAVIT-ERSA FVG 202	2009	23/1		
		014	I - CRAVIT-ERSA FVG 203	2009	23/1		
434	TREBBIANINA B.						
244	TREBBIANO TOSCANO B.	001	I - RAUSCEDO 4	1969	2	(025) BIANCAME B., PROCANICO, UGNI BLANC *	* Ai soli fini della designazione, per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri
		002	I - SANTA LUCIA 30	1976	9		
		003	I - T-N-8	1978	15		
		004	I - CSV-AP TR 1	1990	13		
		005	I - CSV-AP TR 2	1990	13		
		006	I - FEDIT 28-CH	1990	3		
		007	I - FEDIT 29-CH	1990	3		
		008	I - S. LUCIA 12	1980	9		
		009	I - T 34 ICA-PG	1994	26		
		010	I - VCR 8	1995	2		
		011	I - ARSIAL-CRA 437	2009	1/63/72		
		012	I - ARSIAL-CRA 546	2009	1/63/72		
		013	I - UBA-RA TRT 8	2009	47/11/73/74		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
435	UVA DEL FANTINI N.						
436	UVA DEL TUNDE' N.						
247	UVA DI TROIA N.	001	I - UBA 49/G	1992	11/35/36	SUMARELLO, SOMMARRELLO, NERO DI TROIA	
		002	I - UBA 49/M	1992	11/35/36		
		003	I - VCR 1	1992	2		
		004	I - UBA 52/N	1996	11/35/36		
		005	I - UBA 53/N	1996	11/35/36		
251	VERDEA B.	001	I - VCR 115	2009	2	COLOMBANA BIANCA	
254	VERDICCHIO BIANCO B.	001	I - RAUSCEDO 2	1969	2	TREBBIANO DI LUGANA , (239) TREBBIANO DI SOAVE B.	
		002	I - CSV-AP VE2	1990	13		
		003	I - CSV-AP VE5	1990	13		
		004	I - VCR 107	1999	2		
		005	I - VCR 28	2002	2		
		006	I - VCR 3	2002	2		
		007	I - 10 ISV	2002	1		
		008	I - UNIMI 1 - CASTELLI DI JESI VLVR 20	2003	33/48		
		009	I - UNIMI 2 - CASTELLI DI JESI VLVR 30	2003	33/48		
		010	I - UNIMI 3 - CASTELLI DI JESI VLVR 50	2003	33/48		
		011	I - ARSIAL-CRA 549	2009	1/63/72		
		012	I - ARSIAL-CRA 553	2009	1/63/72		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
256	VERDUZZO FRIULANO B.	001	I - RAUSCEDO 5	1969	2		
		002	I - ISV-F2	1990	1/23		
		003	I - VCR 2	1994	2		
		004	I - VCR 100	2002	2		
		005	I - VCR 200	2002	2		
		006	I - ERSA FVG 220	2003	23		
		008	I - ERSA FVG 222	2003	23		
		009	I - VCR 303	2004	2		
		008	I - ERSA FVG 222	2003	23		
		009	I - CRAVIT-ERSA FVG 223	2009	23/1		
261	VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO B.	001	I - V-P-6	1978	15		
		002	I - U.S. FI-PI 8	1994	9/15		
		003	I - UFI R C S. GIMIGNANO 3	2002	2/15/37/44		
		004	I - UFI R C S. GIMIGNANO 5	2002	2/15/37/44		
		005	I - UFI R C S. GIMIGNANO 13	2002	2/15/37/44		
		006	I - UFI R C S. GIMIGNANO 15	2002	2/15/37/44		
		007	I - UFI R C S. GIMIGNANO 16	2002	2/15/37/44		
		008	I - UFI R C S. GIMIGNANO 17	2002	2/15/37/44		
		009	I - UFI R C S. GIMIGNANO 19	2002	2/15/37/44		
		010	I - UFI R CS 414	2007	2/15/37/44		
		011	I - VCR 375	2009	2		
437	VERNACCINA B.						
438	VERUCCESE N.						
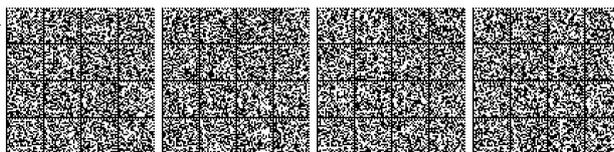
ALLEGATO

SEZIONE II – vitigni ad uve da tavola

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà
596	AUTUMN ROYAL N.					
597	CRIMSON SEEDLESS Rs.					

SEZIONE VII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni

Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
1	CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura (Già Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano)	Viale XXVIII Aprile, 26 31015 CONEGLIANO TV
2	Vivai Cooperativi di Rauscedo	Via Udine, 39 33095 RAUSCEDO DI S. GIORGIO DELLA RICHINVELDA
3	Sig. Giuseppe Tocchetti	Via Campolongo 42 35020 DUE CARRARE PD
4	Vivaio Federico Paulsen Centro Regionale per attività di vivaismo settore agricolo	Via A. Lo Bianco, 1 90144 PALERMO
5	Centro Sperimentazione Agraria e Forestale di Laimburg	39040 Vadena ORA BZ
6	Istituto Agrario di San Michele all'Adige	Via E. Mach, 1 38010 SAN MICHELE ALL'ADIGE TN
7	Università degli Studi di Milano Istituto di Patologia Vegetale	Via Celoria, 2 20133 MILANO
8	Università degli Studi di Bologna Dipartimento di Colture Arboree	Viale Fanin, 46 40127 BOLOGNA
9	Università degli Studi di Pisa - (DCDSL) Dipartimento di Coltivazione e Difesa delle Specie Legnose "G. Scaramuzzi"	Via del Borghetto, 80 56124 PISA
10	Dr. Gino Salvaterra	c/o Istituto Agrario di San Michele all'Adige Via E. Mach 1- 38010 S.MICHELE ALL'ADIGE TN
11	Università degli Studi di Bari - (DPPMA) Dipartimento di Protezione delle Piante e Microbiologia Applicata	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
12	CNR - IVV Istituto di Virologia Vegetale - Unità Staccata di Grugliasco (ex Centro Studi per il Miglioramento Genetico e le Biologia della Vite)	Via L. da Vinci, 44 10095 GRUGLIASCO TO
13	Istituto Tecnico Agrario Statale "Celso Ulpiani"	Via Garibaldi s.n.c. 63100 ASCOLI PICENO
14	Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari	Via G. Mameli, 126/D 09123 CAGLIARI
15	Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Ortoflorofrutticoltura c/o Polo Scientifico e Tecnologico	Vale delle Idee, 26 50019 SESTO FIORENTINO FI
16	Università Cattolica del "Sacro Cuore" Facoltà di agraria di Piacenza - Istituto di Fruttiviticoltura	Via Emilia Parmense, 84 29100 PIACENZA

SEZIONE VII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni

Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
17	Comitato Vitivinicolo Veronese	c/o Ispettorato Regionale Agricoltura Via Locatelli 1 – 37100 VERONA
18	Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Vicenza	Corso Fogazzaro, 37 36100 VICENZA
19	Università degli Studi di Catania Istituto di Coltivazioni Arboree ed Istituto di Patologia Vegetale	Via Valdisavoia, 5 95123 CATANIA
20	Cantina sperimentale di Milazzo	Via XX Luglio s.n.c. 98057 MILAZZO ME
21	Veneto Agricoltura	Palazzo dell'Agricoltura - Viale dell'Università, 14 35020 LEGNARO PD
22	Cantina sperimentale di Noto	Largo Pantheon, 1 96017 NOTO SR
23	ERSA - Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli-Venezia Giulia	Via Montesanto, 15/6 34170 GORIZIA
24	Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Alessandria	c/o Regione Piemonte - Assessorato Agricoltura Settore produzione agricola Corso Stati Uniti, 21 - 10128 TORINO
25	Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei e Dipartimento di Patologia Vegetale	Via E. De Nicola 07100 SASSARI
26	Università degli Studi di Perugia Istituto di Coltivazioni Arboree	Fraz. San Pietro 06121 PERUGIA
27	Regione Toscana Assessorato Agricoltura	Via di Novoli, 26 50127 FIRENZE
28	Soc. Banfi S.p.A.	S. Angelo Scalo 53024 MONTALCINO SI
29	Centro Vitivinicolo Provinciale di Brescia	Viale Bornata, 65 25123 BRESCIA
30	Consorzio Vino Chianti Classico	Via Scopeti, 155 – Sant'Andrea in Percussina 50026 S. CASCIANO VAL DI PESA FI
31	Regione Campania – Assessorato Agricoltura Settore Sperimentazione e Ricerca	Centro Direzionale Isola A/6 80143 NAPOLI

SEZIONE VII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni

Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
32	C.R.P.V. - Centro Ricerche Produzioni Vegetali	Via Vicinale Monticino 1965 47020 DIEGARO DI CESENA FC
33	Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Produzione Vegetale (Di.Pro.Ve) - Sez di Coltivazioni Arboree	Via Celoria, 2 20133 MILANO
34	Università degli Studi di Bologna - DI.S.T.A. Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroambientali (ex Istituto di Patologia Vegetale)	Viale Fanin, 42 40127 BOLOGNA
35	Università degli Studi di Bari - D.S.P.V. Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali (ex Istituto di Coltivazioni Arboree)	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
36	Università degli Studi di Bari Istituto di Tecnologie dei Prodotti Agroalimentari	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
37	ARSIA - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale	Via Pietrapiana, 30 50121 FIRENZE
38	Università degli Studi di Catania Dipartimento di scienze e tecnologie fitosanitarie	Via Valdisavoia, 5 95123 CATANIA
39	Consorzio Vino Chianti	Lungarno Corsini, 4 50144 FIRENZE
40	Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano	Via delle Case Nuove, 15 53045 MONTEPULCIANO SI
41	Regione Lombardia Direzione Agricoltura	P.zza IV Novembre, 5 20124 MILANO
42	Consorzio Agrario di Siena	Via Pianigiani 9 53100 SIENA
43	Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Biotecnologie Agrarie	Via G. Donizetti, 6 50144 FIRENZE
44	Consorzio della denominazione San Gimignano	Villa della Rocca 53037 SAN GIMIGNANO SI
45	Fondazione "Fojanini" di Studi Superiori, Sondrio	Via Valeriana 32 23100 SONDRIO
46	ARUSIA - Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura	Via Fontivegge, 51 06124 PERUGIA
47	ARSSA - Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo in Abruzzo	Piazza Torlonia, 91 67051 AVEZZANO AQ

SEZIONE VII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni

Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
48	Consorzio tutela del Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC	Via Ludovico Ariosto, 67 60030 (Loc. Moie) MAIOLATI SPONTINI AN
49	Azienda Val di Maggio Arnaldo Caprai Società à Agricola s.r.l.	Località Torre di Montefalco 06036 MONTEFALCO PG
50	Tenuta Col d'Orcia Spa Società Agricola	53020 SANT'ANGELO IN COLLE SI
51	Progetto Agricoltura s.r.l.	Via Gramsci, 140 52025 MONTEVARCHI AR
52	Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Lecce	Viale Gallipoli 39 73100 LECCE
53	Institut Agricole Régional	Reg. La Rochére 1/A 11100 AOSTA
54	Sig. Umberto Angelini	Località Renzon 37013 CAPRINO VERONESE VR
55	Donninelli Vivai Piante	Via S. Maria, 39 60020 CASTELFERRETTI AN
56	Agriserv srl	Località Godenano 53011 CASTELLINA IN CHIANTI SI
57	Azienda Agricola Vivaistica Piante Mediterranee di Guido Dr. Giuseppe	Via San Nicola 78 73100 LECCE
58	Vitis Rauscedo Società Cooperativa Agricola	Via Richinvelda 45 33095 SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA PN
59	Vivaio ENOTRIA s.s.	Via Campagnole 2 31050 CAVASAGRA DI VEDELAGO TV
60	C.I.V.V. AMPELOS	Via Tebano 45 48018 FAENZA RA
61	ASSAM - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche	Via Alpi, 21 60131 ANCONA AN
62	Provincia di Grosseto - Dip. Attività Produttive, Lavoro e Società - Settore Sviluppo Rurale e Attività Produttive	Via Pietro Micca 39 58100 GROSSETO
63	CRA-ENC Unità di ricerca per le produzioni enologiche dell'Italia centrale (Già Istituto Sperimentale per l'Enologia - sez di Velletri)	Via Cantina Sperimentale 1 00049 VELLETRI RM

SEZIONE VII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni

Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
64	CRA-PAV Centro di ricerca per la patologia vegetale (Già Istituto Sperimentale per la Patologia Vegetale)	Via C. G. Bertero 22 00156 ROMA
65	DALMONTE GUIDO E VITTORIO s.s. Società Agricola	Via Casse, 1 48013 BRISIGHELLA RA
66	Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura "Basile Caramia"	Via Cisternino, 281 70010 LOCOROTONDO BA
67	CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo	Via Ceglie, 9 70010 VALENZANO BA
68	Vivai Cooperativi di Padergnone	Via Barbazan, 13 38070 PADERGNONE TN
69	Az. Agr. Vivaistica Viticola Longobardi Antonio	Via Mangia, 29 73020 SERRANO DI CARPIGNANO SALENTINO LE
70	Università degli Studi di Torino - Facoltà di Agraria - Di.Va.P.R.A. Dipartimento di Valorizzazione e Protezione delle Risorse Agroforestali	Via Leonardo sa Vinci, 44 10095 GRUGLIASCO TO
71	CNR - IVV Istituto di Virologia Vegetale - Sezione di Bari c/o Dipartimento Protezione Piante e Microbiologia applicata	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
72	ARSIAL - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio	Via R. Lanciani, 38 00162 ROMA
73	Università degli Studi di Foggia Dipartimento di Scienze Agroambientali Chimica e Difesa Vegetale	Via Napoli, 25 71100 FOGGIA
74	C.Ri.V.E.A. - Consorzio per la Ricerca Viticola ed Enologica in Abruzzo	Via S. Giacomo, 1 66010 MIGLIANICO CH
75	Istituto Regionale della Vite e del Vino	Via Libertà, 66 90143 PALERMO
76	Centro Sperimentale Vitivinicolo Regionale "Tenuta Cannona"	Loc. Cannona, 518 15071 CARPENETO AL
77	Consorzio Tutela Gavi	Corte Zerbo, 27 15066 GAVI AL
78	Vivai Cantone di Gandini Ercolano e Domenico	Strada dei Colli Sud 46040 MONZAMBANO MN
79	Università di Verona Dipartimento Scienze, Tecnologie e Mercati della Vite e del Vino	Villa Lebrecht - Viale della Pieve, 70 37029 SAN FLORIANO VR

09A07121

DECRETO 30 marzo 2009.

Ripartizione dell'importo cumulativo massimo degli aiuti *de minimis* assegnato all'Italia ai sensi del regolamento della Commissione europea n. 1535/2007.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 337 del 21 dicembre 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 2008, n. 18, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 febbraio 2008, n. 31;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 marzo 2008, n. 1949, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2008, registro n. 1, foglio n. 342, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto di dover ripartire l'importo cumulativo assegnato all'Italia dal citato regolamento n. 1535/2007 tra lo Stato e le Regioni e Province autonome;

Individuati, quali parametri per la ripartizione tra le Regioni e Province autonome, la produzione lorda vendibile, il numero delle aziende, la superficie agricola utilizzata e la superficie forestale;

Tenuto conto dell'importo cumulativo degli aiuti *de minimis* assegnato all'Italia dal citato regolamento n. 1535/2007;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Importo cumulativo nazionale

L'importo cumulativo degli aiuti *de minimis* concessi per l'Italia alle imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli nel corso di tre esercizi fiscali, decorrenti dal 1° gennaio 2008, data di prima applicazione del regolamento n. 1535/2007, è pari a 320.505.000 euro.

Art. 2.

Ripartizione dell'importo cumulativo nazionale

1. L'importo cumulativo di cui all'art. 1 è assegnato alle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nella misura del 75%, pari a 240.378.750 euro, e suddiviso tra le stesse, secondo i valori riportati nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, sulla base dei seguenti indicatori, relativi al triennio 2003-2005:

produzione lorda vendibile dell'ultimo triennio;

numero delle aziende;

superficie agricola utilizzata;

superficie forestale.

2. A ciascun indicatore è attribuito un peso del 25%.

3. Allo Stato è assegnato il restante 25% del citato importo cumulativo, pari a 80.126.250 euro, a titolo di riserva, per gli interventi di cui all'art. 3.

Art. 3.

Riserva nazionale

Alla riserva di cui all'art. 2, comma 3, possono attingere:

lo Stato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in caso di accadimenti aventi ricaduta su tutto il territorio nazionale e, pertanto, richiedenti gestione unitaria.

le Regioni e Province autonome, sentita la Conferenza Stato-Regioni, per far fronte a eventuali ulteriori necessità eccedenti la quota alle stesse assegnata ai sensi del presente decreto.

Art. 4.

Modalità di attuazione

1. Con separato provvedimento, da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di utilizzazione degli importi cumulativi nonché le modalità di controllo, nel rispetto del regolamento n. 1535/2007.

2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 sono disciplinate altresì le modalità con le quali le Regioni e Province autonome possono attingere alla riserva nazionale, in caso di necessità, una volta esaurito il plafond alle stesse spettante sulla base del presente decreto.

Art. 5.

Controllo

1. Nel rispetto del regolamento n. 1535/2007 citato nelle premesse, gli aiuti *de minimis* possono essere erogati solo previo accertamento che l'importo complessivo percepito dal beneficiario durante i due esercizi fiscali precedenti e l'esercizio in corso non superi i massimali previsti dal regolamento medesimo, sia con riferimento al massimale degli aiuti concessi alla singola impresa sia con riguardo all'importo cumulativo.

2. Ai fini del controllo del rispetto dei massimali assegnati alle Regioni e Province autonome con il presente decreto, gli enti presenti sul territorio regionale che concedono aiuti *de minimis*, secondo le modalità indicate nel regolamento n. 1535/2007, si accordano preventivamente con le Regioni di appartenenza.

3. Nelle more dell'emanazione del provvedimento di cui all'art. 4, ciascuna amministrazione e ente provvede a registrare gli aiuti concessi, a garanzia del rispetto del divieto di superamento dei massimali degli aiuti.

Il presente decreto è inviato al competente organo di controllo per la registrazione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2009

Il Ministro: ZAIA

ALLEGATO

Regioni	media triennale PLV (2003/05)	% sul totale PLV	Ripartizione finanziaria (A)	N° aziende	% sul totale aziende	Ripartizione finanziaria (B)	SAU	% sul totale SAU	Ripartizione finanziaria (C)	superficie forestale (ettari)	% sul totale superficie	Ripartizione finanziaria (D)	Ripartizione plafond deminimis (A+B+C+D)
Abruzzo	1.160.201	2,48564	1.493.734,64	60.910	3,52870	2.120.563,00	425.179	3,34580	2.010.647,91	438.590	4,19000	2.517.968,79	**8.142.914,34**
Basilicata	755.834	1,61931	973.120,54	59.920	3,47135	2.086.096,46	553.589	4,35628	2.617.892,08	356.426	3,40506	2.046.260,85	**7.723.369,92**
Bolzano	840.257	1,80018	1.081.813,40	20.628	1,19504	718.157,50	255.668	2,01189	1.209.037,24	372.174	3,55551	2.136.670,96	**5.145.679,11**
Calabria	2.330.203	4,99227	3.000.087,86	122.849	7,11702	4.276.950,33	514.343	4,04744	2.432.299,25	612.931	5,85554	3.518.869,86	**13.228.207,29**
Campania	3.144.362	6,73654	4.048.300,63	157.005	9,09578	5.466.081,01	563.666	4,43558	2.665.545,50	445.274	4,25386	2.556.342,00	**14.736.269,14**
Emilia Romagna	5.310.283	11,37684	6.836.878,84	81.323	4,71129	2.831.235,35	1.029.916	8,10457	4.870.415,00	608.818	5,81625	3.495.256,90	**18.033.786,09**
Friuli Venezia G.	898.087	1,92408	1.156.268,32	23.823	1,38014	829.390,45	224.521	1,76679	1.061.746,97	357.224	3,41268	2.050.842,21	**5.098.247,95**
Lazio	2.432.339	5,21109	3.131.585,84	107.271	6,21454	3.734.607,02	684.936	5,38987	3.239.022,89	605.859	5,78798	3.478.269,12	**13.583.484,87**
Liguria	752.991	1,61322	969.460,24	23.109	1,33878	804.532,76	49.082	0,38623	232.104,17	375.134	3,58379	2.153.664,48	**4.159.761,65**
Lombardia	6.191.226	13,26419	7.971.074,61	57.407	3,32576	1.998.607,13	978.667	7,70128	4.628.061,79	665.703	6,35969	3.821.836,75	**18.419.580,29**
Marche	1.212.730	2,59817	1.561.364,63	53.318	3,08888	1.856.249,85	497.141	3,91208	2.350.952,67	308.076	2,94316	1.768.680,90	**7.537.248,04**
Molise	384.294	0,82332	494.770,53	25.034	1,45030	871.551,05	212.608	1,67305	1.005.413,19	148.641	1,42002	853.355,98	**3.225.090,74**
Piemonte	3.403.062	7,29078	4.381.371,50	76.491	4,43136	2.663.010,75	1.029.189	8,09885	4.866.976,35	940.116	8,98125	5.397.256,55	**17.308.615,14**
Puglia	3.818.172	8,18012	4.915.816,98	249.327	14,44428	8.680.243,17	1.216.924	9,57616	5.754.764,30	179.040	1,71043	1.027.878,28	**20.378.702,73**
Sardegna	1.644.888	3,52404	2.117.759,06	68.576	3,97282	2.387.452,45	1.062.940	8,36444	5.026.582,59	1.213.250	11,59060	6.965.333,54	**16.497.127,65**
Sicilia	3.985.223	8,53801	5.130.891,67	247.000	14,30947	8.599.229,38	1.250.703	9,84198	5.914.505,93	338.171	3,23066	1.941.457,91	**21.586.084,89**
Toscana	2.357.403	5,05054	3.035.107,30	81.838	4,74113	2.849.164,92	809.487	6,36997	3.828.016,55	1.151.539	11,00105	6.611.047,37	**16.323.336,14**
Trento	495.027	1,06055	637.336,96	23.289	1,34920	810.799,41	145.410	1,14425	687.636,40	407.531	3,89328	2.339.657,40	**4.475.430,17**
Umbria	762.939	1,63453	982.268,08	39.344	2,27932	1.369.749,31	337.915	2,65911	1.597.981,56	390.255	3,72824	2.240.474,96	**6.190.473,91**
Valle d'aosta	76.441	0,16377	98.416,20	4.644	0,26904	161.679,44	68.391	0,53818	323.417,52	105.928	1,01197	608.138,35	**1.191.651,50**
Veneto	4.720.278	10,11281	6.077.259,68	143.021	8,28564	4.979.232,33	797.571	6,27621	3.771.667,27	446.856	4,26897	2.565.424,34	**17.393.583,62**
Totali	**46.676.240**	**100,00000**	**60.094.687,50**	**1.726.130**	**100,00000**	**60.094.687,50**	**12.707.846**	**100,00000**	**60.094.687,50**	**10.467.536**	**100,00000**	**60.094.687,50**	**240.378.750,00**

LEGENDA:

Importo cumulativo degli aiuti per l'Italia **320.505.000 Euro**

Importo attribuito alle Regioni e Provincie **240.378.750 Euro**

Fonte dati: ISTAT anni 2003/2005

09A07173

DECRETO 11 giugno 2009.

Iscrizione di varietà da conservazione di mais al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, nella legge del 6 aprile 2007, n. 46, in particolare l'art. 2-*bis* che sostituisce l'art. 19-*bis* della citata legge n. 1096/1971 e con il quale è prevista l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Registro nazionale della varietà da conservazione, così come definite dal medesimo art. 2-*bis*;

Visto il decreto ministeriale del 18 aprile 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 maggio 2008 recante disposizioni applicative per la commercializzazione di sementi di varietà da conservazione ed, in particolare, l'art. 2, comma 3, che stabilisce le modalità per ciò che concerne la presentazione della domanda di iscrizione al registro e l'esame delle varietà;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il parere favorevole della provincia autonoma di Trento espresso con nota del 7 novembre 2008;

Vista la nota aggiuntiva della provincia autonoma di Trento del 28 maggio 2008 con la quale vengono forniti dati integrativi in relazione agli investimenti unitari e alle superfici interessate alla produzione di semente della varietà di mais «Nostrano di Storo»;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 17 dicembre 2008 ha preso atto delle conclusioni cui è pervenuta la provincia autonoma di Trento per ciò che concerne l'esame della varietà di mais indicata all'art. 1 del presente decreto;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto riportata varietà, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Responsabile della conservazione in purezza
11538	Nostrano di Storo	500	Cooperativa Agri 90 s.c.a. - Comune di Storo (Trento)

Art. 2.

La zona di origine e di produzione della semente della varietà da conservazione «Nostrano di Storo» coincide con i territori dei comuni di Storo, Bondone, Condino e, in parte, con quello del comune di Bagolino, fraz. Ponte Caffaro per una superficie complessiva di circa 220 ettari.

Art. 3.

La zona di coltivazione della varietà «Nostrano di Storo» coincide con la zona di origine della varietà e comprende, inoltre, parte della Valle del Chiese. La superficie totale di coltivazione è di circa 280 ettari. Considerato l'investimento unitario tipico della zona di coltivazione, i limiti quantitativi per la produzione di sementi è fissata in 42 quintali per anno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2009

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

09A07133
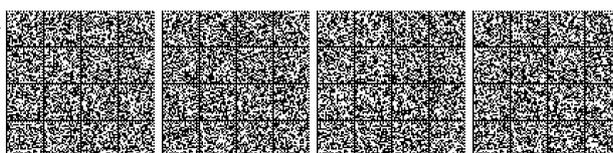
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 15 giugno 2009.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Bologna.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota n. 6877 del 4 giugno 2009 del direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Bologna, con la quale è stato comunicato il parziale funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare nel giorno 4 giugno 2009;

Accertato che il mancato funzionamento, è dipeso da malfunzionamento dei sistemi informatici, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il benestare n. 25/09 (prot. 404) dell'Ufficio del garante del contribuente sul mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Bologna;

Determina:

È accertato il parziale funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Bologna nel giorno 4 giugno 2009.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 15 giugno 2009

Il direttore regionale: ROSSI

09A07237

DECRETO 15 giugno 2009.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Piacenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota n. 2721 del 3 giugno 2009 del direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Piacenza, con la quale è stato comunicato il parziale funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare nel giorno 3 giugno 2009;

Accertato che il mancato funzionamento, è dipeso da assemblea sindacale indetta dalla organizzazioni sindacali RdB, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il benestare n. 24/09 (prot. 403) dell'Ufficio del garante del contribuente sul mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Piacenza;
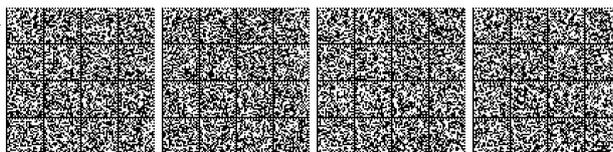
Determina:

È accertato il parziale funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Piacenza nel giorno 3 giugno 2009.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 15 giugno 2009

Il direttore regionale: ROSSI

09A07238

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 22 OTTOBRE, 4 E 27/28 NOVEMBRE 2008

ORDINANZA 8 giugno 2009.

O.P.C.M. n. 3734/09: programmazione e impiego delle economie derivanti dalla gestione del Programma operativo triennale (POT) 2004-2006 dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna - 4º stralcio attuativo. (Ordinanza n. 13).

IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 22 OTTOBRE, 4 E 27/28 NOVEMBRE 2008

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato dichiarato, sino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito tutto il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009 con la quale il presidente della regione autonoma della Sardegna è stato nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi atmosferici predetti;

Visto l'art. 1, comma 1 della predetta ordinanza che dispone che il commissario delegato provvede, anche avvalendosi di soggetti attuatori dallo stesso nominati, ad ogni utile attività per l'avvio, in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite dagli eventi calamitosi ed alla realizzazione degli interventi urgenti di prevenzione;

Visto l'art. 1, comma 3, lettera *e)* della predetta ordinanza che dispone che il commissario delegato provvede, anche avvalendosi di soggetti attuatori, alla predisposizione, anche per piani stralcio, del piano generale degli interventi indifferibili ed urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità, tra cui ripristino della viabilità, delle infrastrutture e dei servizi pubblici danneggiati;

Vista la nota protocollo n. 278 del 20 febbraio 2009 con la quale è stato inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile il quadro generale della stima dei fabbisogni;

Atteso che la società Abbanoa S.p.a., gestore unico del servizio idrico integrato, ha quantificato, in prima istanza con nota n. 11520 DG del 9 febbraio 2009, in complessivi € 2.500.000,00 gli oneri per il ripristino delle infrastrutture dei distretti n. 5 Alta e Bassa Baronia e n. 8 Ogliastra, per il ripristino della funzionalità del servizio idrico integrato nei comuni colpiti dall'alluvione del 27 e 28 novembre 2008;

Atteso che nel corso di una riunione relativa alle gravi problematiche nel comune di Orosei a seguito degli eventi alluvionali del mese di novembre 2008, tenutasi l'8 aprile 2009 presso gli uffici del commissario delegato, la società Abbanoa ha fornito il quadro degli interventi — formalizzato con nota 32134 dell'8 aprile 2009 — da realizzare con carattere di estrema urgenza nel comparto idrico e fognario nel comune di Orosei, per circa 1.000.000,00, già inclusi, in termini sommari, nella predetta stima fornita per i distretti sopraindicati, evidenziando la necessità di individuazione delle necessarie risorse finanziarie;

Atteso che nella stessa sede l'autorità d'ambito ha espresso la propria disponibilità all'utilizzo delle economie derivanti dagli interventi del piano operativo triennale del piano d'ambito - Progetto obiettivo 2 sistema fognario depurativo per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino delle infrastrutture danneggiate dai fenomeni alluvionali del mese di novembre 2008;

Atteso che, a seguito della riunione, il commissario delegato per l'emergenza alluvione in Sardegna con nota n. 538 del 9 aprile 2008 ha invitato la società Abbanoa, in vista dell'imminente adozione del provvedimento commissariale di vincolo, di programmazione delle risorse e di individuazione della società stessa quale soggetto attuatore, ad attivarsi per l'avvio immediato degli interventi urgenti nel territorio comunale di Orosei;

Atteso che, la medesima società Abbanoa Spa ha fornito con nota n. 36428 del 21 aprile 2009 la relazione preliminare contenente le previsioni puntuali degli interventi di ripristino dei danni conseguenti all'evento alluvionale del novembre 2008, e dei relativi costi da sostenere per il superamento della situazione emergenziale relativa ad alcuni comuni dell'Alta e Bassa Baronia, per un importo di circa 1.300.000,00;

Considerato che l'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna con nota 1596 del 7 maggio 2009 ha effettuato un'analisi puntuale, delle economie derivanti dalla gestione del POT 2004-2006 (stralcio esecutivo 2004) dalla quale si rileva la disponibilità delle somme richieste per la copertura degli interventi destinati al superamento dell'emergenza nei comuni interessati dagli eventi alluvioni del novembre 2008;

Ritenuto di dover procedere senza alcun indugio a programmare, attraverso un 4° stralcio attuativo, gli interventi per il ripristino della funzionalità del servizio idrico integrato dei comuni di Orosei, Siniscola, Galtellì, Irgoli, Posada, San Teodoro, Loculi, Budoni, con l'impiego delle predette economie derivanti dalla gestione del POT 2004-2006 (stralcio esecutivo 2004);

Ordina:

Art. 1.

1. È approvato il 4° stralcio attuativo del programma commissariale di interventi ricomprendente i seguenti interventi:

Titolo dei lavori	Soggetto attuatore	Importo dei lavori (€)
«Lavori di ripristino della funzionalità del servizio idrico integrato nel comune di Orosei»	Abbanoa Spa	1.000.000,00
«Lavori di ripristino della funzionalità del servizio idrico integrato nei comuni dell'Alta e Bassa Baronia di Siniscola, Galtellì, Irgoli, Posada, San Teodoro, Loculi, Budoni»	Abbanoa Spa	1.300.000,00
TOTALE ...		2.300.000,00

2. Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 1, comma 1 dell'OPCM 3734 del 16 gennaio 2009, il direttore generale della società Abbanoa Spa è individuato quale soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi di cui al comma precedente, avvalendosi delle strutture di Abbanoa Spa per l'espletamento di tutte le attività.

3. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono finanziati con le risorse derivanti dalle economie, che per tale finalità vengono vincolate, della gestione del programma operativo triennale POT 2004-2006 - stralcio esecutivo 2004, del piano d'ambito, per gli importi sopraindicati.

4. Il soggetto attuatore provvederà alla realizzazione degli interventi, anche per singoli stralci funzionali, secondo le seguenti indicazioni e direttive:

a) alla convocazione della conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 5, comma 2 dell'OPCM n. 3734/2009;

b) all'approvazione del progetto ed all'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori, con le caratteristiche d'urgenza previste dalla normativa vigente, prevedendo apposita premialità per l'anticipata conclusione dei lavori ed avvalendosi delle deroghe previste dall'art. 8 dell'OPCM n. 3734/2008, nel rispetto delle condizioni poste dal medesimo articolo. Le deroghe dovranno essere disposte con specifici e motivati provvedimenti del soggetto attuatore.

5. L'Autorità d'ambito della Sardegna provvederà al trasferimento alla società Abbanoa delle risorse finanziarie di cui al precedente punto 3 ed a monitorare l'andamento degli interventi, riferendo al commissario delegato tramite report trimestrali sullo stato di attuazione e, comunque, ogni qual volta dovesse essere ritenuto necessario.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna.

Cagliari, 8 giugno 2009

Il commissario delegato: CAPPELLACCI

09A07122

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Sintomutylin 100».

Estratto decreto n. 71 del 3 giugno 2009

Specialità medicamentosa: SINTOMUTYLIN 100.

Titolare: Sintofarm S.p.a., con sede legale e fiscale in Guastalla (Reggio Emilia), via P. Togliatti 5 - codice fiscale n. 00273680355.

Produttore responsabile rilascio dei lotti: sia officina Erredue S.p.a., con sede in Costa Volpino (Bergamo), via L. Da Vinci n. 28, che officina Unione Commerciale Lombarda, con sede in Brescia, via G. Di Vittorio n. 36.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102643018.

Composizione: 1000 g di polvere contengono:

principio attivo: tiamulina idrogeno fumarato 100 g (pari a tiamulina base 81 *g)*;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della enterite necrotica, della micoplasmosi e della polmonite enzootica causate da agenti sensibili alla tiamulina.

Tempi di attesa: carni e visceri: 20 giorni.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

dopo prima apertura del condizionamento primario: 2 mesi;

dopo inserimento nel mangime: 1 mese.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A07242

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fenflor 300 mg/ml» sospensione iniettabile per suini.

Estratto decreto n. 75 del 5 giugno 2009

Specialità medicinale per uso veterinario FENFLOR 300 MG/ML sospensione iniettabile per suini.

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0291/001/MR.

Titolare A.I.C.: ditta Gosmore Ltd, sita in 9 Pitch and Pay Lane, Sneyd Park, Bristol BS9 1NH, Regno Unito.

Produttore responsabile rilascio lotti: officina KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6 - 8501 Novo mesto - Slovenia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104062017;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104062029;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104062031.

Composizione: 1 ml di soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: florfenicolo 300 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini di peso superiore a 25 kg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni respiratorie acute causate da ceppi di actinobacillus pleuropneumoniae e pasteurella multocida sensibili al florfenicolo.

Tempi di attesa: carne e visceri: 18 giorni.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

dopo la prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro prescrizione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia: il presente decreto ha efficacia immediata.

09A07243

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale dell'istituzione scolastica «Rome International School», in Roma.

Con decreto del direttore generale 12 giugno 2009 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica: «Rome internetional school» - Roma-Italia.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

09A07171

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Arzúa-Ulloa» ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie C n. 131 del 10 giugno 2009, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dalla D. Xosé Luís Carrera Valín (Quesería «Arqueixal») y otros - Spagna, ai sensi dell'art. 5 del regolamento CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria - Formaggio «Arzúa-Ulloa».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SAC VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prendere visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

09A07131

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali alla società As Di Vito Labruna e C. S.a.s., in Monopoli.

Con il provvedimento n. aG - 50/2009 del 20 maggio 2009 è stata sospesa, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali dell'officina farmaceutica sita in Monopoli (Bari) s.s. Adriatica km 848, rilasciata alla società As Di Vito Labruna e C. S.a.s.

09A07130

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tamoxifene»

Con la determinazione aRSM - 42/2009-1392 del 4 giugno 2009; sono state revocate le sospensioni, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, delle seguenti specialità medicinali.

Farmaco: TAMOXIFENE:

confezione 033207010;

descrizione: «10 mg compresse» 30 compresse;

confezione 033207022;

descrizione: «20 mg compresse» 20 compresse.

Ditta titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., largo Umberto Boccioni, 1 - Origgio 21040 (Varese).

09A07239

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metotressato».

Con la determinazione aRSM - 43/2009-1392 del 4 giugno 2009; è stata revocata la sospensione, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della seguente specialità medicinale:

farmaco: METOTRESSATO;

confezione: 028747018;

descrizione: 5 fiale 50 mg/5 ml.

Ditta titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a. - largo Umberto Boccioni, 1 - Origgio 21040 (Varese).

09A07240

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lysopadol ribes nero».

Con la determinazione n. aRM - 120/2009-92 del 3 giugno 2009 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Boehringer Ingelheim International GMBH l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: «Lysopadol ribes nero»;
confezione 036089011;
descrizione: 8 pastiglie da 20 mg;
farmaco: «Lysopadol ribes nero»;
confezione 036089047;
descrizione: 20 pastiglie da 20 mg;
farmaco: «Lysopadol ribes nero»;
confezione 036089100;
descrizione: 50 pastiglie da 20 mg;
farmaco: «Lysopadol ribes nero»;
confezione 036089023;
descrizione: 10 pastiglie da 20 mg;
farmaco: «Lysopadol ribes nero»;
confezione 036089074;
descrizione: 32 pastiglie da 20 mg;
farmaco: «Lysopadol ribes nero»;
confezione 036089086;
descrizione: 40 pastiglie da 20 mg;
farmaco: «Lysopadol ribes nero»;
confezione 036089035;
descrizione: 16 pastiglie da 20 mg.

09A07241

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCE

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce, con deliberazione n. 46 del 25 giugno 2009, ha nominato, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il dott. Angelo Vincenti, dirigente della Camera di commercio, conservatore del registro imprese.

09A07128

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LODI

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 6, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa sotto elencata — già assegnataria del marchio 3/LO — ha presentato regolare denuncia di smarrimento dei punzoni alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lodi:

marchio	impresa assegnataria	sede	n. punzoni smarriti
3/LO	Furlan Gioielli S.a.s. di Furlan Mario e Furlan Monica e C. in liquidazione	Lodi	1

09A07127

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-146) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
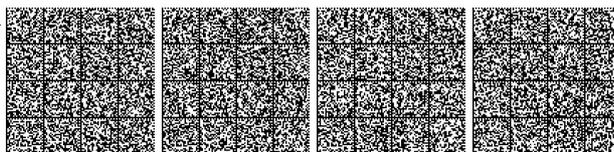
CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.